



COMUNE DI ORRIA
PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE CAMPANIA

PIANO PRELIMINARE
DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

L.R.C. 22 dicembre 2004 n. 16 art. 23
Reg. reg. n. 5/2011

IL SINDACO

geom. Manlio De Feo

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Giovanni Maio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Antonio Di Fiore

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA V.A.S.**

geom. Sabato Ciardo



TITOLO TAVOLA

R.P. - 02

**Rapporto preliminare della
valutazione ambientale strategica**

SCALA

1:10000

IL PROGETTISTA

arch. Antonio Elia Sica

DATA

marzo 2016

Sommario

FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI SCOPING.....	2
LINEE GUIDA DELLA VAS	3
PROCEDURA DELLA VAS	7
I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PUC	11
CONTESTO TERRITORIALE.....	11
OBIETTIVI E STRATEGIE DI INTERVENTO DEL PUC.....	12
RAPPORTO TRA IL PUC E GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI	16
RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI.....	16
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE	23
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PIANO, STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE	23
VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI AMBIENTALI SELEZIONATI.....	23
ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC.....	26
DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI	26
POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL'AMBIENTE.....	47
MISURE PER IL MONITORAGGIO.....	53
MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO	53
GLI INDICATORI	53
VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	54
SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI PRECEDENTI	54
ALLEGATI AL DOCUMENTO DI SCOPING	55

FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI SCOPING

Il presente Documento di scoping relativo alla pianificazione urbanistica generale del comune di Orria, ha la finalità di delineare il quadro di riferimento per la VAS del Piano Urbanistico Comunale e, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE (art. 5, comma 4) e dal D.Lgs. n.152/2006 (Parte II, art.13, comma 1), contiene le indicazioni utili per definire, attraverso il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale ed il loro livello di dettaglio. Per agevolare il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale, il presente documento è articolato in capitoli che ripropongono l'indice del Rapporto Ambientale che si dovrà redigere contestualmente alla elaborazione del progetto definitivo di PUC e, per ognuno di essi, fornisce informazioni relative all'approccio metodologico ed alle fonti informative che si intendono adottare per sviluppare i contenuti previsti.

La Valutazione Ambientale Strategica viene definita, nel Manuale per la Valutazione Ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'U.E come "*...il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale*", e rappresenta una sorta di "registro di bordo" della pianificazione nel quale si evidenzia il rapporto eziologico fra le azioni di piano e gli effetti sul sistema territoriale ed urbanistico.

LINEE GUIDA DELLA VAS

La Valutazione Ambientale Strategica nasce dall'esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, che, nella promozione di politiche, piani e programmi, debbano sussistere la sostenibilità economica, quella sociale e quella ambientale. La VAS è la preventiva valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile.

L'applicazione della VAS è finalizzata a integrare in modo sistematico nel processo di programmazione le considerazioni di carattere sociale ed economico con quelle di carattere ambientale.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene introdotta dalla Direttiva Europea 2001/42/CE che riguarda "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale". L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". Più precisamente, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Secondo l'art. 5, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative. E' da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

La Valutazione Ambientale Strategica opera, infatti, sia sul piano propriamente strategico che su quello programmatico, con l'obiettivo di coniugare lo sviluppo socio-economico con la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo, che guidano la trasformazione del territorio. In particolare la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento. In Italia la direttiva CE viene recepita dal **Decreto Legislativo 152 del 2006**, recante norme in materia ambientale, rappresenta attualmente lo strumento nazionale cardine per quel che riguarda le procedure di valutazione di piani, programmi e progetti in termini di salvaguardia ambientale e sostenibilità. Dalla sua prima stesura e approvazione, sono stati emanati alcuni decreti di modifica delle sue norme ed in particolare, per quel che riguarda la parte seconda relativa a VIA, VAS e AIA è stato approvato in data 16 gennaio **2008 il decreto legislativo n. 4**, che rivede sostanzialmente le procedure di valutazione, rendendole maggiormente aderenti a quanto definito dalla legislazione europea.

La Valutazione Ambientale Strategica così come appare attualmente, alla luce delle modifiche al D.Lgs. 152/08, richiede una fase preparatoria approfondita, che inizia con una verifica di assoggettabilità, ed un percorso maggiormente anticipativo rispetto alla stesura dei piani e dei programmi stessi: nella fase ex-ante del processo di valutazione, si richiede una maggior incisività, una maggior connessione ed un maggior livello di anticipazione rispetto a quello che è il percorso ed alle scelte del piano e del programma in oggetto.

La VAS in Campania

In Campania, la legge regionale n. 16/2004 prevede che la pianificazione territoriale e urbanistica si eserciti mediante la formazione di "piani generali", vale a dire strumenti contenenti la disciplina di tutela ed uso del suolo del territorio per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di "piani settoriali", con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento di pianificazione relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, comma 3).

In particolare, per la pianificazione di livello comunale, sono stati introdotti i seguenti strumenti (art. 22, comma 2): Piano Urbanistico Comunale (PUC), art. 23; Piano Urbanistico Attuativo (PUA) art. 26; Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) art. 28.

L'art. 25 della legge 16 prevede anche la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.

Il PUC costituisce lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina, insieme alle dinamiche di sviluppo socio-economico, la tutela ambientale e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale (art. 23, comma 1). La stessa legge, all'art. 47, sancisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla "valutazione ambientale" di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001,

da effettuarsi durante la fase di redazione del Piano (comma 1). Tale valutazione deve scaturire da un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del Piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del Piano (comma 2). La "valutazione ambientale" di cui all'art. 47 della L.R. Campania n. 16/2004 va intesa, a tutti gli effetti, come Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani territoriali e urbanistici, in quanto si riferisce esplicitamente alla Direttiva sulla VAS. Del resto, la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 421 del 12 marzo 2004, approvando il Disciplinare delle procedure di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione d'incidenza, Screening, "Sentito", Valutazione ambientale strategica, faceva esplicito riferimento alla VAS. Con detta Deliberazione veniva istituito il Comitato Tecnico per l'Ambiente (CTA) che viene così a costituire l'organo preposto alla svolgimento della procedura stessa. I compiti del CTA sono quelli di:

- individuare i piani e programmi da sottoporre a VAS (Screening); - snellire le procedure di VIA per le opere previste in piani e programmi; - esaminare e verificare il rapporto ambientale;
- verificare le consultazioni delle autorità e del pubblico e relativa informazione; - monitoraggio.

Dal complesso delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali emerge in dettaglio che le procedure di VAS, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 47 della L.R. n. 16/2004, sono costituite dalle seguenti fasi o attività:

- 1 scoping: predisposizione del Rapporto preliminare e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale
- 2 individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
- 3 predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica
- 4 consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
- 5 istruttoria e parere motivato dell'Autorità competente
- 6 informazione sulla decisione
- 7 monitoraggio ambientale

Le fasi 1 e 2 debbono essere in qualche misura congiunte nella misura in cui nella prima vanno consultati i soggetti competenti in materia ambientale mentre nella seconda vengono individuati questi stessi soggetti.

Dagli indirizzi di cui sopra si evince che il rapporto di scoping deve:

- illustrare il contesto programmatico del piano o programma,
- indicare i principali contenuti del piano o programma,
- definire il suo ambito di influenza,
- descrivere la struttura del redigendo Rapporto ambientale,
- indicare il percorso procedurale della VAS,
- precisare gli obiettivi della valutazione,
- indicare le fonti informative di cui ci si avvarrà per la valutazione,

illustrare le metodologie che si intendono utilizzare per determinare coerenze, impatti ed alternative.

La procedura della VAS in Campania

Il Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, in attuazione della L.R. n. 1/2011 definisce la procedura per la VAS nella maniera seguente:

1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni.
2. L'amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo.
3. La Regione e i Comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.
4. L'amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati.
5. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l'amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano da adottare in Giunta.
6. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, è pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
7. Il parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente:
 - a) dall'amministrazione comunale;

b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti.

8. L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.

Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell'autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004.

9. Acquisito il parere indicato al comma 7 il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006, il cui procedimento è dettato dall'articolo 3 dello stesso regolamento. Il processo di VAS viene svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006 riguardo la VAS.

Quadro normativo di riferimento per la VAS

Di seguito si riporta l'elenco delle principali norme di interesse ambientale che sono di riferimento per la presente relazione:

- **Direttiva n.92/43/CEE** del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992 relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e del flora e della fauna selvatiche”;
- **D.P.R. 10.04.1996:** Atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, in materia di V.I.A., in applicazione della L. 146/94, art. 40;
- **Regolamento D.P.R. n. 357 del 08-09.1997** recante il recepimento della Direttiva “Habitat”
- **Direttiva 42/2001/CE del 21.06.2001** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- **Direttiva 2003/4/CE del 28.01.2003:** accesso del pubblico all'informazione ambientale (abroga la direttiva 90/313/CE);
- **D.P.R. 120 del 12.03.2003:** modifiche al Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante il recepimento della Direttiva Habitat;
- **Direttiva 2003/35/CE del 26.05.2003:** partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (modifica la Direttiva 85/337/CEE e 96/61/CE);
- **Legge Regione Campania n. 16 del 22.12.2004:** “Norme sul governo del territorio”;
- **Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 286 del 25.02.2005:** Linee guida per la Pianificazione Territoriale;
- **Decreto del 25.03.2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio:** annullamento della deliberazione 02.12.1996 del comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (zps) e delle zone speciali di conservazione (zsc).
- **Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 627 del 21.04.2005:** Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale n. 16 del 22.12.2004;
- **Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 635 del 21.04.2005:** Ulteriori direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate in materia di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del 22.12.2004;
- **D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006:** Norme in materia ambientale (Recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica), Parte Seconda, titoli I e II. L'art. 6 del D.Lgs 152/2006 è stato successivamente modificato dalla legge 205/2008, che ha escluso dal campo di applicazione della VAS “i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuate”;
- **Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 23 del 19.01.2007:** Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- **Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 834 del 11.05.2007:** Norme tecniche e Direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della L.R. n. 16 del 22.12.2004, con allegato (BURC n. 33 del 18.06.2007);

- **D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008:** Ulteriori disposizioni correttive del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006. Il D. Lgs. è entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e costituisce oggi la normativa statale di riferimento per la VAS;
- **Legge della Regione Campania n. 13 del 13.10.2008:** Approvazione “Piano Territoriale Regionale”, pubblicata sul BURC n. 45 Bis del 10.11.2008 e rettificata pubblicata sul BURC n. 48 Bis del 01.12.2008;
- **Legge n. 205 del 30.12.2008:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 171 del 03/11/2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;
- **D.P.G.R. Campania n. 17 del 18.12.2009:** Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania;
- **Regolamento regionale n. 1/2010:** *“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”* (BURC n. 10 del 1 febbraio 2010)
- **Regolamento regionale n. 2/2010:** *“Disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale”* (BURC n. 10 del 1 febbraio 2010)
- **Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 203 del 05.03.2010:** Art. 5, comma 3 del “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania” emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009. Approvazione degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania.
- **L.R. Campania n. 1/2011**
- **Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011**
- **“Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio”**

PROCEDURA DELLA VAS

Secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 4/2008 e dal Regolamento della Regione Campania n. 5 del 2011 nonché dal Manuale operativo:

1. L'Autorità procedente redige il Rapporto Ambientale Preliminare;
2. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente l'istanza di VAS, allegando n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico del:
 - a. Rapporto Ambientale Preliminare, comprendente una descrizione sintetica dei contenuti principali e degli obiettivi del P.U.C.;
3. L'Autorità Competente provvederà a trasmettere all'Autorità Procedente il Codice Unico Procedimento (CUP) e i riferimenti dello Staff VAS ai fini dell'individuazione puntuale dei SCA e dello svolgimento dello scoping (art. 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii).
4. Organizzazione di un incontro tra l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente.
In tale incontro, sulla base del rapporto di scoping, si definiscono i SCA tenendo conto delle indicazioni di cui al Regolamento VAS. Inoltre nel corso dell'incontro viene definito quanto segue:
 - a. Indizione di un tavolo di consultazione, articolato almeno in due sedute: la prima di tipo introduttivo volta ad illustrare il Rapporto di scoping e ad acquisire le prime osservazioni ed i pareri pervenuti, a prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti;
 - b. Individuazione dei singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale da coinvolgere in fase di consultazione del pubblico;
 - c. Individuazione delle modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione e le fasi di VAS con riferimento alle consultazioni del pubblico;
 - d. Individuazione della rilevanza dei possibili effetti

Le attività svolte durante l'incontro saranno oggetto di un apposito verbale, da allegare al Rapporto di Scoping da sottoporre agli SCA per le attività del Tavolo di Consultazione.

5. Inizio del Tavolo di Consultazione con l'Autorità Competente e con gli SCA. Tutte le attività del Tavolo di consultazione saranno oggetto di apposito verbale. La durata di questa fase è di norma non superiore a 30 (trenta) giorni;
6. La consultazione si conclude entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione del Rapporto Ambientale all'Autorità Competente. L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente, le convocazioni del Tavolo di Consultazione, i verbali delle sedute e i pareri acquisiti in sede di Tavolo di Consultazione;
7. Approvazione, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. n. 16/2004 con Delibera di Giunta Comunale della "Proposta di Piano Urbanistico Comunale", del Rapporto Ambientale "definitivo" e della "Sintesi non Tecnica", da depositare presso la Segreteria Comunale (del deposito si dà notizia sul BURC, su due quotidiani a diffusione provinciale, nonché attraverso il proprio Albo Pretorio); inoltre tutta la documentazione si pubblica sul sito web;
8. Comunicazione (come previsto dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 4/2008) da parte dell'Autorità Procedente della proposta di Piano all'Autorità Competente, con contestuale trasmissione di n.2 copie cartacee e n. 1 su supporto informatico della Proposta di PUC, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica. Gli stessi, sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale ed al pubblico interessato, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. Nella comunicazione all'Autorità Competente dovrà essere indicato il CUP del procedimento, il BURC sul quale verrà pubblicato l'avviso per la consultazione pubblica e l'indirizzo web da cui è possibile scaricare la documentazione di Piano.
9. Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC, chiunque può prendere visione dei documenti e presentare proprie osservazioni e suggerimenti, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
10. L'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, comprese le osservazioni ed i suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro (90) giorni.

11. Alla luce del parere motivato, l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, provvede alla revisione del piano/programma prima della sua approvazione.
12. Il piano/programma ed il Rapporto Ambientale con il parere motivato e la documentazione acquisita è trasmesso all'organo competente all'approvazione del Piano.
13. La decisione finale deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano e della relativa documentazione in oggetto dell'istruttoria.

Inoltre, attraverso i siti web delle Autorità interessate sono resi pubblici:

- il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate per il monitoraggio.

Elenco dei soggetti individuati quali autorità con competenze ambientali

Ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai quali è indirizzato il presente documento, si chiedono osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione, eventuali correzioni e modifiche, affinché il Rapporto Ambientale che si andrà a redigere possa efficacemente supportare la valutazione delle scelte di piano.

A tal fine, il prospetto che segue propone una possibile traccia, sotto forma di domande specifiche, per agevolare il lavoro di quanti sono chiamati ad esprimersi:

1. Il presente Documento di scoping segnala un elenco di basi informative e di banche dati utili per l'analisi del contesto ambientale comunale e per l'individuazione dei relativi indicatori. Ai fini della VAS del Piano Urbanistico Comunale, ritenete utile segnalare informazioni derivanti da ulteriori fonti non espressamente citate? Ed in particolare, quali indicatori credete opportuno segnalare per l'analisi di contesto?

2. Per i fattori citati dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.Lgs. n.152/2006, ritenete significativo il quadro di riferimento normativo e programmatico? Quali ulteriori fonti normative, piani o programmi sarebbe opportuno considerare?

3. L'analisi del contesto è volta a far emergere gli aspetti chiave dello stato dell'ambiente, in termini di criticità e di opportunità. Quali aspetti ritenete maggiormente significativi o problematici? Quali ulteriori ritenete che debbano essere richiamati o approfonditi?

Secondo quanto disposto dal D.lgs. n.152/2006, i soggetti competenti in materia ambientale sono: “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti”. L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, quindi, deve essere effettuata sulla base delle scelte contenute nel piano, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell'ambito territoriale di intervento”

Di seguito si riporta l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- **Regione Campania** A.G.C.16 governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici; A.G.C.05 ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile; A.G.C.19 Piano Sanitario Regionale e rapporti con le AA.SS.LL.;
- **Autorità Ambientale Regionale;**
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);**
- **A.S.L. Salerno;**
- **Provincia di Salerno** (Settore Governo del Territorio);
- **Genio Civile - Provincia di Salerno;**
- **Corpo Forestale dello Stato;**
- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino;**
- **Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta.**

È inoltre necessario coinvolgere **tutti i Comuni limitrofi**, nonché altri Enti territorialmente competenti quali:

- **Autorità di Bacino:** Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele;
- **Ente gestore Ambito Territoriale Ottimale territorialmente competente:** ATO 4 Sele;
- **Consorzio di Bonifica** territorialmente competente: Consorzio Velia per la bonifica del Bacino dell'Alento;
- **Comunità Montana territorialmente competente:** Comunità Montana Gebilson e Cervati;
- **Ente gestore aree protette territorialmente competenti:** Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

Inoltre si ritiene utile consultare sin dalle prime fasi della procedura di VAS, anche **associazioni locali** in quanto portatori di interessi collettivi

Consultazioni

La documentazione presentata agli SCA che riguarda il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale, non prevede alcuna localizzazione ma semplicemente le scelte strategiche e gli obiettivi per lo sviluppo socio-economico, urbanistico ed ambientale.

E' compito del Preliminare di Piano prima e successivamente del PUC rendere tecnicamente possibili tali scelte, avvalendosi in questo anche e soprattutto della consultazione e della collaborazione partecipativa degli SCA, dei portatori di interesse e della cittadinanza tutta.

Il piano è piano partecipato e i progettisti sono mediatori sia dell'indicazione strategica dell'Amministrazione che dei suggerimenti che vengono dalla cittadinanza e dagli SCA.

I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PUC

Contesto territoriale

L'ambito indagato rientra nel più complesso sistema territoriale del Cilento. Questo costituisce l'appendice meridionale della Regione Campania e della Provincia di Salerno, generalmente delimitata dal Fiume Sele a Nord, il Vallo di Diano ad Est, il confine regionale a Sud e il Mar Tirreno (costa da Paestum a Sapri) ad Ovest. La sua orografia collinare e montuosa, interrotta solamente dalla piana del Vallo di Diano e dalla Piana del Sele che la cinge a Nord, ne hanno da sempre caratterizzato la storia e la cultura, le forme insediative, le prospettive di sviluppo socio-economico per le popolazioni locali.

Morfologicamente il sistema cilentano costituisce una propaggine dell'Appennino lucano verso il Tirreno, segnato dalla successione di catene montuose in direzione Nord-Sud: a partire da est il Volturino, i Monti della Maddalena che culminano nell'emergenza del Monte Sirino in Basilicata, ove converge anche la dorsale degli Alburni e del Cervati, quindi la successione del Chiaianello, Gelbison, Bulgheria e la singolarità morfologica del Monte Stella verso il Tirreno. Tra le catene montuose e le dorsali collinari si insinuano ambiti vallivi più o meno pianeggianti che si succedono dal versante tirrenico a quello Ionico, evidentemente ben differenti dalle vaste piane delle Puglie, del Metaponto, della Piana del Sele o del Piano campano. Lungo queste valli si sono nel tempo realizzate le connessioni territoriali di rango regionale ed interregionale (Vallo di Diano, Valle del Bussento, Valle dell'Alento, Val d'Agri, Valle del Sinni, Valle del Noce) ovvero le fondovalle di collegamento che hanno permesso in alcuni casi anche l'ideoneità localizzativa di contenuti agglomerati industriali e artigianali.

Il comune di Orria si estende su una superficie di 26,55 Km² all'interno di questo sistema territoriale. Dal punto di vista amministrativo sono sei i comuni che confinano con Orria, ossia Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Stio, Gioi, Salento, Perito.

Il territorio prevalentemente collinare è delimitato morfologicamente da tre incisioni idrografiche vallive costituite dalla fiumara e dai valloni, che alimentano il fiume Alento e che con la loro morfologia disegnano il confine fisico del comune, in gran parte coincidente con il suo limite amministrativo. L'altitudine media del comune è di circa 540 m s.l.m. La quota altimetrica maggiore si registra lungo un corridoio collinare che ha origine da un versante montano, al confine con il comune di Gioi, e che digrada dolcemente in direzione nord-est/sud-ovest, disegnando la spina centrale del comune, fino a giungere nella valle della fiumara della Selva dei Santi.

Il comune ha un'ampiezza demografica di 1.161 ab ed una densità abitativa di 44 ab/km², dati che tendono ad una costante diminuzione, dovuta ad un progressivo fenomeno di spopolamento e abbandono, particolarmente inquietante se analizzato poi rispetto alla crescita imponente della fascia di popolazione anziana che normalmente vi risiede. Orria ricade all'interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per quasi la totalità del suo territorio comunale. La porzione valliva all'interno della quale scorre la fiumara della Selva dei Santi è un'importante polmone di biodiversità inserito nel più ampio Sito di Importanza Comunitaria che ricomprende tutta l'area del fiume Alento. Il 61% del territorio comunale è coperto da boschi e costituisce una parte della grande Core Areas, di livello provinciale, che ricomprende anche vaste aree naturali appartenenti ai comuni confinanti. Se si analizza, tra l'altro, il dato sul consumo di suolo nel territorio, si nota che nell'areale di riferimento, mano a mano che ci si sposta dalla costa alle zone interne dove si colloca Orria, la percentuale di consumo di suolo decresce fortemente attestandosi su valori molto bassi, al di sotto del 2 % nelle aree segnate in blu nella mappa. Il dato per il comune in analisi si attesta sul 2,089222% che in termini di superficie si traduce in 55,47 ha, a fronte di 2599,585 ha di suolo non consumato per un totale di 2655,05 ha di superficie comunale totale.

Dal punto di vista dei servizi Orria si classifica come comune "intermedio" secondo livelli di perifericità, ovvero di distanza dai centri dotati di infrastrutture in grado di offrire servizi al cittadino¹. Infatti, il comune è fortemente dipendente da questo punto di vista dai maggiori centri urbani localizzati sul territorio che sono, relativamente al livello locale e all'offerta di servizi di primaria importanza, i comuni di Vallo della Lucania e Agropoli. Non a caso, se si analizzano i flussi quotidiani dei pendolari che si spostano per studio e per lavoro dal comune in oggetto, si nota che i centri di "atterraggio" principali sono Gioi e Casalvelino tra i comuni più vicini, Vallo della Lucania e Agropoli per il loro ruolo di centralità locali e a seguire i due grandi poli regionali costituiti rispettivamente dai due capoluoghi di provincia e regione, Salerno e Napoli. In particolare dal punto di vista dell'offerta di servizi Vallo della Lucania che dista da Orria 26 km è il polo che a livello territoriale offre il più alto numero di funzioni e quindi la principale centralità di riferimento sotto questo profilo.

Il comune è servito in prevalenza da una strada di accesso di ruolo primario:

¹ Classificazione dei comuni proposta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

- La SP264 che rappresenta il principale punto di collegamento tra il capoluogo Orria e il territorio esterno, raccordando la viabilità comunale a quella che è la principale strada di collegamento di livello territoriale ossia la SP430 strada variante alla SS18 attraverso lo svincolo situato in località Corticelle del comune di Omignano; tempo di percorrenza 00h16 su un percorso di 11 km;
- La Sp47 che collega il capoluogo e le frazioni Piano e Vetrale con i comuni di
 - Gioi: tempo di percorrenza 00h13, distanza in km 7;
 - Stio: tempo di percorrenza 00h16, distanza in km 10;
- La Sp56b che collega il capoluogo con il comune di Perito; tempo di percorrenza 00h14, distanza in km 8;

All'interno del territorio comunale la viabilità si fonda su una rete di strade locali di collegamento tra i nuclei urbani e gli insediamenti posti in territorio extraurbano. Ad esse si somma una fitta rete di strade rurali e sentieri che conducono in territorio agricolo e boschivo. Il territorio non è servito direttamente da un'asse di collegamento autostradale. Il casello autostradale più vicino è quello di Battipaglia che dista circa 64 Km dal comune.

Dal punto di vista del collegamento su ferro, gli scali ferroviari prossimi a Orria sono:

- Stazione Fs Omignano-Salento; tempo di percorrenza 00h20, distanza in km 13;
- Stazione Fs Vallo della Lucania-Castelnuovo che è anche il principale nodo di interscambio su gomma; tempo di percorrenza 00h22, distanza in km 16;
- Stazione FS Agropoli; tempo di percorrenza 00h41, distanza in km 30;

Obiettivi e strategie di intervento del PUC

Gli obiettivi e le strategie che si propongono per Orria riprendono i temi emersi nella lettura del territorio in rapporto alle risorse, alle criticità ed alle potenzialità ed opportunità che lo caratterizzano e che schematicamente nel seguito si riportano.

La visione strategica è stata costruita sulla base di alcuni *principi ispiratori* – di seguito riportati – utili ad orientare correttamente l'azione di governo del territorio ai fini della realizzazione di condizioni durature di benessere sociale e di integrità ed efficienza delle risorse fondamentali del territorio:

- **sviluppo sostenibile:** sviluppo durevole e qualificato ispirato alla conservazione ed al miglioramento della qualità del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, alla salvaguardia dai rischi naturali ed antropici ed all'equità e solidarietà sociale;
- **salvaguardia e valorizzazione delle qualità e dei valori del territorio:** non soltanto delle componenti naturali e paesaggistiche e storico-culturali ma anche di quelle rurali, insediative e produttive;
- **promozione dell'identità culturale e di "territorio lento":** riconoscimento e rafforzamento del senso di appartenenza ai luoghi, alla comunità, alla storia;
- **sensibilizzazione e partecipazione civica:** informazione e condivisione sulle interpretazioni e sulle scelte di assetto e sviluppo del territorio;

Le risorse: sono presenti in maniera diffusa e diversificata, comprendendo in primo luogo, quali risorse strutturalmente caratterizzanti, un patrimonio paesaggistico-ambientale esteso e di grande valore, che si è conservato pressoché integro e che definisce un contesto territoriale di elevata qualità ambientale e salubrità, ed una ricca presenza di risorse storico-culturali ed artistiche in diversi ambiti del territorio comunale. In particolare, i valori strutturanti del territorio comunale di Orria sono:

- la rete delle acque costituita dall' idrografia maggiore e minore, dalle aree umide e dalla trama puntiforme delle fontane;
- il complesso mosaico ambientale e paesaggistico delle aree verdi forestali ed agricole;
- il S.I.C. "Fiume Alento";
- la forma naturale del territorio che origina un complesso sistema di punti, linee e aree di eccezionale qualità paesaggistica;
- la rete della viabilità locale, rurale e dei sentieri che intercetta e connette i diversi paesaggi;

- le diverse manifestazioni artistiche legate ai Murales di Piano Vetrale;
- i centri storici e i percorsi storici;
- i singoli beni di valore storico, architettonico e testimoniale;
- i contenitori dismessi e sottoutilizzati;
- le maestranze e le tipicità locali nei diversi settori agricolo, artigianale, alimentare;

Le criticità: interessano sia dinamiche e relazioni che specifiche caratteristiche degli insediamenti e del territorio complessivo. Vanno ricordati in primo luogo l'instabilità delle dinamiche demografiche dell'ultimo decennio ed il conseguente permanere di un debole peso demografico. Ad esse si relazionano i fattori di vulnerabilità legati ad una preponderante fascia di popolazione anziana e di giovani senza occupazione.

Nonostante la presenza di risorse sopra ricordata, emerge l'insufficiente capacità attrattiva – nei confronti di attività economiche, visitatori e “possibili” nuovi residenti – a cui si connettono, da un lato, come in un circolo vizioso, la scarsa presenza di strutture ricettive e di servizi complementari, dall'altro l'assenza di opportunità di lavoro. La struttura spaziale ed organizzativa dell'insediamento rivela diversi aspetti critici, quali l'impoverimento (di abitanti e di attività) dei centri abitati e l'assenza di qualità urbane degli insediamenti residenziali recenti, nonché la mancanza di integrazione tra il centro storico ed i nuovi insediamenti e complessivamente la frammentazione spaziale che connota il sistema insediativo. Da tali condizioni conseguono deboli relazioni tra le diverse parti urbane e, in particolare, tra la vita della comunità che abita nel centro consolidato e quella residente nelle frazioni.

La maglia viaria è pressoché inadeguata dal punto di vista della qualità fisica e della sicurezza nonché sottoutilizzata e poco valorizzata ai fini fruitivi e paesaggistici. Sotto il profilo ambientale, gli elevati livelli di rischio idrogeologico rendono il territorio in alcune aree fortemente vulnerabile.

Va infine ricordata la diffusa edificazione in alcuni ambiti del territorio agricolo.

Potenzialità ed opportunità: il patrimonio diffuso di risorse ambientali e storico-culturali consente di sviluppare forme diversificate di turismo legate alla fruizione naturalistica e del patrimonio storico-culturale. Il tema della qualità legato a quello della lentezza, caratteristica entrata nello stile di vita della società post-moderna e possibile nuova sfida per le future politiche di sviluppo territoriale costituiscono, insieme all'identità territoriale, quel patrimonio intangibile del territorio, capace di incrementarne il valore aggiunto, la competitività e il benessere della comunità locale.

La particolare struttura insediativa, dei centri storici, caratterizzata da un complesso sistema di pieni e vuoti, unita alla disponibilità di una sacca di patrimonio edilizio inutilizzato di valore storico-architettonico e testimoniale, potrebbe consentire lo sviluppo di attività legate all'ospitalità diffusa, all'artigianato, e più in generale ai servizi per la collettività. In questo modo possono essere rafforzate anche le relazioni tra le diverse parti urbane, nonché migliorata la qualità urbana degli insediamenti residenziali recenti e futuri, contribuendo a definire direzioni adeguate e sostenibili per le nuove espansioni insediative.

La presenza di edifici rurali disseminati nel territorio rurale potrebbe rappresentare un'occasione per valorizzare e conservare le tracce della memoria contadina e allo stesso tempo per accogliere nuove forme di turismo, attraverso la messa in rete di aree agricole, percorsi e architetture rurali.

La trama di percorsi urbani e di strade rurali (strade agricole e sentieri) e locali, se adeguatamente connessi e sistemati, potrebbe consentire lo sviluppo di nuove connessioni tra i “luoghi urbani” e il territorio extraurbano, valorizzando attivamente anche i differenti paesaggi comunali, così da definire una vera e propria rete di “strade del e nel paesaggio”. In tal senso, può essere utile e strategico intercettare progetti in itinere alla scala territoriale (vedi il progetto del percorso ciclo-turistico “La via Silente”) da supportare e potenziare, attraverso interventi mirati e puntuali così da cogliere anche l'occasione, per estendere la rete della fruizione e promuovere l'immagine del comune.

Il complesso sistema delle acque e quello del verde, fatti di punti, linee e areali che si sovrappongono e si intrecciano possono diventare, allo stesso tempo, occasione per conservare la rete ecologica, difendere il territorio dai rischi e definire nuovi elementi di attrazione. In particolare, l'integrazione di

questi tre obiettivi può rappresentare l'opportunità per realizzare nel territorio comunale, una parte del più ampio progetto provinciale di realizzazione del "Parco del Fiume Alento".

Le emergenze storico-architettoniche extra-urbane se tutelate e valorizzate possono contribuire alla costruzione di una rete di attrattori storico-culturali, unitamente ai beni storico-culturali minori e ai contesti paesaggistici eccezionali in cui si inseriscono.

I contenitori vuoti o sottoutilizzati se potenziati e inseriti in nella rete estesa degli attrattori possono assumere un ruolo strategico di incubatori permanenti di idee, progetti, laboratori con l'obiettivo

Il patrimonio locale delle eccellenze gastronomiche e più in generale quello legato alle produzioni agricole può rappresentare una nuova opportunità per rilanciare le tipicità locali dal punto di vista commerciale e produttivo, per preservare e trasferire il "Know-how" locale, per ritrovare un rapporto sinergico e biunivoco con le aree agricole in abbandono.

La struttura della popolazione caratterizzata in prevalenza da anziani e le necessità occupazionali legate alla componente giovanile, può diventare un'opportunità per dare risposta ai problemi legati alla vulnerabilità sociale e allo stesso tempo, per offrire nuove forme di occupazione.

E' in questo quadro che emergono per il territorio di Orria diversi "punti di forza" con carattere di persistenza da valorizzare ed altri invece ancora instabili che occorre consolidare e sviluppare. Da essi discendono tre principali "profili" del territorio comunale, a cui corrispondo tre "Obiettivi strategici - OG" che orientano strategie e azioni per costruire nuove direzioni di sviluppo, da considerare non singolarmente ma di cui occorre far emergere o costruire sinergie e relazioni.

- Il primo *profilo* riguarda la forte e qualificata connotazione paesaggistico - ambientale e storico-culturale, che apre alla "visione" del territorio come rete ambientale e palinsesto storico - culturale: per la conservazione e messa in valore dei caratteri ecosistemici e culturali; per la prevenzione dei rischi naturali; per la fruizione, attraverso forme diversificate delle attività turistiche; per la promozione di nuovi comparti economici.
- Il secondo *profilo* riguarda l'abitabilità, vale a dire la qualità insediativa intesa come uno dei principali presupposti per il benessere dei cittadini e quindi, in rapporto alle criticità riscontrate, l'immagine obiettivo è quella della città della qualità e integrazione spaziale e della coesione sociale: per incrementare il benessere della popolazione residente ed arrestare l'impoverimento demografico; per ri-costruire relazioni identitarie tra luoghi e comunità insediate.
- Il *profilo* economico-produttivo si relaziona agli altri due puntando al valore della lentezza come possibile fattore di competitività per lo sviluppo turistico delle destinazioni minori. Al tema della lentezza si accompagnano diversi stili di vita, di produzione e di consumo ed una nuova idea di benessere, che possono condurre all'affermazione di un nuovo umanesimo per una società più solidale, orientata a promuovere strategie di sviluppo locale e turistico sostenibile. Territorio lento, è una metafora esplorativa ma è anche progetto implicito, che ha a che vedere con l'abitabilità del territorio. Infatti, al di fuori di una visione esclusivamente economicista la ricerca di ritmi differenti e del miglioramento della qualità della vita può diventare motivo di un agire collettivo, un progetto territoriale politico e sociale in grado di delineare politiche, programmi e azioni che favoriscano le trasformazioni territoriali di questi particolari ambienti di vita.

Gli **obiettivi strategici** corrispondenti ai tre profili indicati e a cui corrispondono, le **linee strategiche**, sono:

<p>1. OG 1. Tutelare e valorizzare secondo i principi della sostenibilità i sistemi di risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali e salvaguardare il territorio dai rischi naturali</p>	<p>LS 1 Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento degli elementi di connessione ecologica. Costruzione della REC</p>
	<p>LS 2 Contenimento dei consumi di suolo e di risorse primarie e salvaguardia del territorio e contenimento dei rischi ambientali</p>
	<p>LS 3 Tutela delle condizioni di fragilità idrogeologica del territorio</p>
<p>OG 2. Promuovere la qualità e l'integrazione spaziale e funzionale del sistema insediativo migliorando la salubrità e la vivibilità dei centri abitati. Rafforzamento delle relazioni tra il centro storico e le nuove zone residenziali ad esso prossime.</p>	<p>LS 4 Paesaggi e risorse culturali- Valorizzazione di beni culturali</p>
	<p>LS 5 Miglioramento della qualità urbanistica degli insediamenti residenziali consolidati, recenti e da realizzare rafforzando le reciproche relazioni</p>
	<p>LS 6 Promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano</p>
<p>OG 3. <i>Promuovere e diversificare lo sviluppo del sistema economico-produttivo in una logica di sostenibilità ed innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo socioeconomico</i></p>	<p>LS 7 Il territorio "lento" come risorsa. Sviluppo e promozione di un sistema turistico integrato</p>
	<p>LS 8 Sviluppare l'imprenditorialità locale, promuovere l'innovazione e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi pur conservandone la tipicità e l'identità storica</p>

RAPPORTO TRA IL PUC E GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI

Rapporto con altri piani e programmi pertinenti

Il Piano territoriale regionale e le Linee guida per il paesaggio in Campania

Con riferimento agli Ambienti insediativi, definiti dal PTR, il comune di Orria rientra nell'**Ambiente Insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano**.

I problemi principali dell'ambiente insediativo 5-Cilento e Vallo di Diano sono legati ai profili geologici, idrogeologici, geomorfologici, insediativi, economici e sociali; la maggior parte dei comuni cilentani è soggetta ad interventi di consolidamento, legati alla cattiva gestione delle risorse idrogeologiche con eccessivi prelievi delle stesse o con sbarramenti artificiali dei corsi d'acqua, alla scarsa manutenzione, e tutto ciò contribuisce ad incrementare i fenomeni franosi in molte aree collinari e montane.

In riferimento al sistema insediativo infrastrutturale le argomentazioni di maggior rilievo sono:

- progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore: dei nuovi insediamenti sorti lungo le principali arterie di collegamento stradale e ferroviario; di un'edificazione sparsa, diffusa sul territorio, consentita da normative emanate a favore dell'agricoltura (L.R. 14/82), ma che ha comportato, invece, l'occupazione di vaste aree a destinazione agricola;
- concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti;
- la difficile accessibilità esterna, su gomma aerea e marittima;

Relativamente ai sistemi territoriali di sviluppo, che definiscono spazialmente i contesti socio-economici a cui riferire l'articolazione delle strategie regionali e le politiche di programmazione degli investimenti, il comune di Orria ricade nel STS A – Sistemi a dominante naturalistica e in particolare nel **STS A4 - Gelbison Cervati** insieme ai comuni di Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania.

- Nel loro complesso i sistemi a dominante naturalistica registrano un incremento della popolazione pari a +1,78% nel primo ed un decremento pari a -1,07% nel secondo periodo intercensuario.
In generale, tutti i sistemi a dominante naturalistica registrano una diminuzione della percentuale di crescita della popolazione.
- La diminuzione della popolazione residente nell'ultimo periodo intercensuario, seppure contenuta, corrisponde ad un incremento sia delle abitazioni occupate da residenti (+6,09%) sia del totale delle stesse (+8,23%).
- Nella loro totalità, i sistemi a dominante naturalistica registrano un incremento delle U.L., pari a +5,4%, inferiore della tendenza regionale (+9,22%); l'andamento del numero degli addetti presenta un notevole incremento, pari a +24,16%, soprattutto in rapporto con il dato regionale (+1,63%).
Il sistema A4 – Gelbison Cervati contribuisce significativamente a questa tendenza (+15,4% U.L. e +63,03% add.);
- Il sistema a dominante naturalistica, seppur in presenza di andamenti decrescenti, ha registrato livelli di riduzione sia del numero di aziende (-3,29%) sia della SAU (-6,40%) a fronte di una superficie agricola territoriale che si è ridotta di 28.619 ettari (-7,82%).

Gli **indirizzi strategici principali** definiti per il suddetto STS sono suddivisi per gradi di rilevanza.

Relativamente agli indirizzi la cui applicazione consiste in interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico vi sono:

- Interconnessione – Accessibilità attuale
- Valorizzazione dei territori marginali
- Recupero delle aree dismesse
- Rischio attività estrattive

Relativamente agli indirizzi la cui applicazione riveste un rilevante valore strategico da rafforzare vi sono:

- Valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico
- Rischio sismico
- Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Diversificazione territoriale
- Attività produttive per lo sviluppo – turistico

Relativamente agli indirizzi la cui applicazione costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare vi sono:

- Difesa della biodiversità.

Orria rientra **nell'Ambito di Paesaggio 42 Valle dell'Alento**. Nell'ambito delle Linee guida per il paesaggio del PTR, gli indirizzi che riguardano la Valle dell'Alento si riferiscono al "territorio rurale e aperto", in particolare richiamando come contesti di riferimento **le aree collinari** nonché i corpi idrici e le relative fasce di pertinenza.

I principi fondamentali enunciati per la promozione della qualità del paesaggio in ogni parte del territorio sono:

- sostenibilità;
- qualificazione dell'ambiente di vita;
- minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente;
- sviluppo endogeno;
- sussidiarietà;
- collaborazione inter-istituzionale e copianificazione;
- coerenza dell'azione pubblica;
- sensibilizzazione, formazione e educazione;
- partecipazione e consultazione.

Relativamente alle aree collinari e in particolare alle **Colline del Cilento interno** in cui ricade il comune di Orria, il piano urbanistico comunale deve perseguire i seguenti indirizzi:

1. definire misure per il mantenimento di condizioni di continuità, integrità e apertura delle aree rurali e agricole, che costituiscono la matrice prevalente del mosaico ecologico e del paesaggio, regolando l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto" e definendo i criteri localizzativi e di inserimento ambientale e paesaggistico di nuove opere, attrezzature, impianti produttivi e tecnologici e corridoi infrastrutturali allo scopo di limitare i processi di frammentazione del territorio rurale e di dispersione insediativa;
2. definire misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti tradizionali, con l'obiettivo di preservarne la funzione di *habitat complementari*, di *zone cuscinetto* rispetto alle aree a maggiore naturalità, di *zone agricole multifunzionali* intorno ai nuclei urbani, di *zone di collegamento funzionale* delle aree collinari con i versanti montani ed i fondovalle. L'obiettivo è, da un lato, quello di evitare la semplificazione culturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali ed estetico-percettivi, soprattutto mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; dall'altro, di prevenire i processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto";
3. definire misure di salvaguardia per gli *elementi di diversità biologica* delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati) e per le *sistemazioni tradizionali* (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquidocci), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;
4. definire misure per la salvaguardia dell'integrità delle aree forestali che, nei sistemi collinari, costituiscono tipicamente *chiazze* di habitat seminaturali all'interno di una matrice agricola prevalente, con funzione chiave di *stepping stones*, di *corridoi ecologici* (ma talora anche di *aree principali*) della rete ecologica regionale, regolando l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto"; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
5. definire misure per la salvaguardia delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da *pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata*, non consentendo l'edificabilità, e favorendo l'applicazione delle misure silvoambientali e agro ambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, alla manutenzione delle sistemazioni e infrastrutture rurali, alla protezione delle caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale, con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;

6. definire misure per la salvaguardia dell'integrità dei corsi d'acqua e degli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali (unità D1, D2, D3, D4 nella carta delle risorse naturalistiche e agroforestali), tutelando gli elementi di naturalità presenti e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di *corridoio ecologico*, di *fasce tampone* a protezione delle risorse idriche, di *aree di mitigazione del rischio idraulico*, non consentendo l'edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;

7. definire le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica, identificando idonee fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.

Il piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno

Il PTCP della provincia di Salerno localizza il comune in analisi **nell'Ambito identitario n°7 – Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni sud est**, relativamente al **STS A4-Gelbison e Cervati**.

L'orizzonte a cui tende il PTCP per questo ambito è quello di integrare paesaggi e risorse per valorizzare l'unicità del territorio.

In particolare, in tale ambito, il PTCP individua e definisce i seguenti obiettivi, che costituiscono riferimento necessario cui il PUC di Orria deve attenersi. Inoltre il PTCP contiene all'interno del suo apparato le disposizioni programmatiche relative ai Piani Settoriali Provinciali ulteriore riferimento per il piano comunale.

Indirizzi ed obiettivi per il sistema ambientale, culturale e paesaggistico

- a. valorizzazione del sistema naturalistico e forestale quale sistema portante della rete ecologica nazionale, regionale e provinciale;
- b. tutela dei corsi fluviali principali e minori, delle relative aree di pertinenza, e riqualificazione delle aree degradate mediante interventi di bonifica, rinaturalizzazione e messa in sicurezza (ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica), e promuovendo la nascita di parchi fluviali di interesse provinciale (ad esempio il parco del fiume Alento), anche prevedendo la realizzazione di calibrati interventi per favorire attività escursionistiche, sportive e per il tempo libero, al fine di salvaguardare e potenziare un sistema strutturante la rete ecologica provinciale e locale;
- c. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e di falda, nonché delle acque marine, limitando l'uso di pesticidi ed anticrittogamici, promuovendo il completamento e l'adeguamento dei sistemi di depurazione, controllando le emissioni provenienti dai cicli produttivi, e regolando il prelievo dalle falde acquifere;
- d. governo dei fattori di rischio ambientale, con particolare riferimento al monitoraggio e mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico – anche nelle aree devegetate e/o disboscate a causa degli incendi, soprattutto se ricadenti in zone a rischio elevato;
- e. ricomposizione ambientale di siti estrattivi – anche in alvei fluviali – degradati, dismessi e/o abbandonati, mediante il rimodellamento morfologico ambientale e il recupero delle aree in dissesto;
- f. bonifica dei siti inquinati da sversamenti/stoccaggio di rifiuti e perseguimento di politiche comprensoriali per la raccolta, la differenziazione, il trattamento e lo smaltimento dei R.S.U.
- g. valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle montagne, delle colline e delle valli, preservandone l'integrità fisica e la caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva, attraverso il coordinamento di azioni molteplici che ne possano consentire una "tutela attiva";
- h. valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali, anche al fine di promuovere la definizione di "reti tematiche", diversificate ed integrate mediante il recupero e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani e rurali, e la contestuale riqualificazione edilizia ed urbanistica delle espansioni più recenti; la tutela e la valorizzazione dei beni storico-architettonici e testimoniali extraurbani (monumenti isolati, masserie e manufatti dell'architettura rurale, testimonianze dell'architettura difensiva e militare, dell'architettura religiosa, etc.); la messa in rete e la promozione della rete di "istituzioni culturali" (musei, parchi botanici, centri di formazione, etc.), nonché la realizzazione di nuove istituzioni e siti con scopi divulgativi e scientifici, al fine di potenziare, integrare, diversificare e

- valorizzare l'offerta culturale dell'area Parco; la tutela e la valorizzazione dei geositi (grotte, singolarità geologiche, sorgenti, etc.), dei boschi e delle aree ad elevata naturalità dei massicci montuosi più interni (Alburni, massiccio del Gelbison-Cervati, etc.), dei corsi fluviali, anche mediante la realizzazione di strutture e/o servizi per la didattica ed il tempo libero, l'escursionismo, l'esercizio di pratiche sportive nella natura, al fine di configurare e promuovere una ricca ed articolata offerta turistica di settore;
- i. progettazione di una rete ecologica completa definita anche nei suoi aspetti locali e legati alla pianificazione comunale che deve fondare le sue basi su un quadro conoscitivo esaustivo relativo a discipline ecologiche e paesaggistiche;
 - j. il progetto di rete ecologica deve avere tra le principali ricadute sul territorio la rilettura e il rilancio di iniziative locali compatibili con gli obiettivi del progetto stesso.

Indirizzi ed obiettivi per il sistema insediativo e infrastrutturale

- a. consolidamento e potenziamento dell'assetto policentrico e reticolare. Se si guarda nello specifico alle azioni promosse per i sistemi insediativi dal PTCP, per l'Ambito Identitario n°7, emerge come obiettivo prioritario proprio il consolidamento e il potenziamento dei ruoli urbani e delle centralità territoriali di Agropoli, Vallo della Lucania (vedi valorizzazione e potenziamento dei poli scolastici e del polo fieristico di Vallo della Lucania) e Sapri e del ruolo svolto a livello di micro-ambito dai bipoli Roccaspide/Capaccio, Ascea/Casalvelino, Centola/Camerota. Al contempo, per migliorare la qualità della vita dei territori marginali limitandone la dipendenza dalle centralità consolidate più esterne, si prevede la localizzazione di servizi pubblici e privati di rango locale e sovracomunale nei centri collegabili alle centralità territoriali e locali da relazioni di complementarietà ed integrabilità, secondo un modello "a grappoli" di città, erogatori di servizi e motori di diffusione di prestazioni urbane nei confronti del sistema di insediamenti minori del Cilento;
- b. promozione dell'insediamento di attività innovative e compatibili con le esigenze di tutela in particolare istituire centri di studio e di ricerca applicata, ed eventualmente di attività produttive nei territori marginali anche promuovendo programmi complessi di recupero di borghi di valore storico e culturale;
- c. potenziamento, completamento ed ammodernamento del sistema stradale in particolare l'adeguamento dei tracciati viari locali di connessione dei centri interni con la variante alla SS.18;
- d. realizzazione della strada del parco: un collegamento veloce da Campagna ad Aquara, Controne-Castelcivita sino a Vallo della Lucania;
- e. collegamento stradale Vallo della Lucania-Atena Lucana con interventi di riqualificazione della viabilità esistente;
- f. potenziamento dei servizi pubblici di trasporto su gomma da/per i principali terminali di mobilità nazionale ed internazionale ed i principali nodi intermodali locali;
- g. potenziare i servizi di corridoio ferroviario tirrenico;

Obiettivi per il turismo

- a. potenziamento dell'offerta di servizi turistici delle aree interne, al fine di integrare l'offerta turistico balneare e stagionale delle aree costiere con un'offerta legata alle risorse culturali, archeologiche, ambientali, paesaggistiche ed etnoantropologiche, nonché all'enogastronomia ed alle tradizioni locali;
- b. creazione della Valle dell'Alento come Porta del Parco e Slow cities identificando questa area di accesso al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano come "Slow city", città lenta che trova nel modo di vivere slow un principio di sostenibilità nei rapporti tra gli uomini e con la natura, sapendo valorizzare le differenze (paesaggio, cultura, gusto, natura) nello spazio e nel tempo. Una Slow city dell'Alento da attraversare senza fretta, con nuove energie riproducibili, per trovare una nuova ospitalità, e incontrare le culture (e le colture) antiche del benessere mediterraneo: gastronomia, dieta, terapia, di mare e di monte. La creazione della Valle dell'Alento come Porta del Parco e Slow city passa necessariamente attraverso la valorizzazione e la messa in rete di tutte le valenze presenti sul territorio di riferimento, con la ideazione di un sistema che coinvolge la "linea di monte", ossia tutti i Comuni corona e collinari interessati dall'Alento, ed una "linea di valle", con il bacino che riguarda la Diga Alento ed i Comuni interessati dal tratto finale del fiume;
- c. valorizzazione di una rete di attività commerciali, artigianali e di servizi turistici, quale sistema integrato di promozione delle risorse e dei prodotti locali, e di riqualificazione e conservazione "attiva" della struttura fisica e dell'identità culturale dei centri storici e dei nuclei antichi, interni e costieri;

- d. realizzazione di centri di accoglienza per i turisti, da ubicare nei principali nodi di scambio intermodale e nelle principali attestazioni delle linee di comunicazione, attrezzati con aree di servizio e di parcheggio, info point per i turisti dove poter reperire informazioni relative all'offerta ricettiva, ricreativa e di servizi ed ai possibili itinerari turistici, culturali e naturalistici.
- e. potenziamento di percorsi di mobilità sostenibile.

Il PTCP insieme agli obiettivi elencati sopra contiene nel suo **apparato normativo** i criteri e gli obiettivi a cui la pianificazione comunale deve attenersi per la predisposizione del PUC.

In particolare relativamente al progetto di **rete ecologica provinciale** il PTCP prevede che i PUC devono obbligatoriamente:

- recepire e dettagliare i contenuti e le disposizioni del progetto di rete ecologica e individuare elementi specifici da sottoporre ad azioni di tutela e/o controllo;
- individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle aree agricole;
- individuare a scala di maggior dettaglio le Core Areas;
- individuare a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici;
- individuare a scala di maggior dettaglio le Zone cuscinetto (Buffer Zones);
- individuare ulteriori aree di connessione ecologica, strutturale e funzionale, al livello locale, a completamento della rete ecologica provinciale;
- individuare gli ambiti di frangia urbana e definire la tipologia dei nuovi interventi edilizi corredati da indicazioni che permettano una migliore integrazione paesaggistico - ambientale;
- prevedere modalità di interventi idonee a non pregiudicare la rete ecologica provinciale.

Il Piano del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e Siti Rete natura 2000

Orria ricade all'interno del **Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano** per quasi la totalità del suo territorio comunale.

Le finalità del Parco, consistono in:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri.

In relazione alla zonizzazione del parco è suddiviso in zona:

- B1, B2. Zone di riserve generale orientate alla conservazione, o al miglioramento, dei valori naturalistici e paesistici;
- C1, C2. Zone di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi.
- D. Zone di promozione economica e sociale comprendenti le aree più o meno modificate da processi antropici;
-

S.I.C. "Fiume ALento"

Il territorio comunale è interessato, dal punto di vista delle aree e dei piani di gestione naturalistica anche da un importante **Sito di Interesse Comunitario (Cod: SIC IT8050012 – Fiume Alento)**.

Il comune di Orria è interessato dal sito per circa 172 ha.

All'interno del sito risulta predominante l'habitat degli arbusteti mediterranei (cod. habitat 5330), ma ciò che lo classifica come SIC fluviale è la presenza di un corso d'acqua permanente con vegetazione ripariale. La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza di lembi di macchia mediterranea discontinui e misti acolitivi e alla

presenza del martin pescatore (*Alcedo atthis*) e delle ghiandaia marina (*Coraciasgarrulus*), inoltre nel fiume Alento si riscontra la presenza dell'alborella appenninica (*Alburnusalbidus*), una importante specie endemica.

Il piano di gestione del S.I.C. persegue l'obiettivo generale di assicurare, nei SIC fluviali, uno stato soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e, per quanto riguarda le sole specie ornitiche, le specie dell'Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).

Il piano di gestione del S.I.C. persegue l'obiettivo generale di assicurare, nei SIC fluviali, uno stato soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e, per quanto riguarda le sole specie ornitiche, le specie dell'Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).

A tal fine il PdG intende garantire, attraverso l'adozione di opportune misure amministrative, contrattuali e regolamentari di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che caratterizzano gli habitat e che sottendono alla loro conservazione. Il raggiungimento di tale obiettivo rende necessario conciliare le attività umane che influiscono, direttamente e indirettamente, sullo status di specie e habitat con la loro conservazione. Questo obiettivo generale viene perseguito identificando: 1. obiettivi di sostenibilità ecologica, ovvero di conservazione degli habitat e delle specie; 2. obiettivi di sostenibilità socio-economica, volti a favorire uno sviluppo socio-economico funzionale al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità.

Obiettivi di sostenibilità ecologica:

- Attuare una gestione sostenibile degli habitat forestali (E-1);
- Prevenire la chiusura e/o il degrado degli habitat prativi e arbustivi (E-2);
- Garantire la conservazione e la naturalità degli ambienti fluviali, delle pareti rocciose, degli ipogei (E-3);
- Garantire la tutela dei mammiferi di importanza comunitaria (E-4);
- Garantire la tutela dell'avifauna nidificante, migratrice e svernante (E-5);
- Attuare azioni di tutela e studio dell'erpetofauna, ittiofauna ed invertebratofauna di importanza comunitaria (E-6);
- Promuovere studi sulle attività potenzialmente dannose per gli habitat di interesse comunitario e approfondire la conoscenza scientifica di base su habitat e specie di interesse conservazionistico (E-7);
- Garantire le connessioni ecologiche tra i siti e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi. (E-8).

Obiettivi di sostenibilità socio-economica:

- Indirizzare le attività umane che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema dei SIC verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili, attraverso opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione (S-1);
- Rendere i SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell'offerta turistica dei comuni interessati e del Parco, in grado di promuovere attività economiche e turistiche sostenibili ed eco-compatibili (S-2);
- Promuovere la sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell'uso e della fruizione dei siti allo scopo di tutelare la biodiversità di interesse comunitario (S-3);
- Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e dell'esigenza di conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti (S-4);
- Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione dell'area (S-5).

Le **strategie** che si intendono perseguire nella gestione dei siti sono:

- Attivare, con opportuni interventi, modalità di gestione specifiche per gli habitat di interesse comunitario mediante opportuni interventi attivi;
- predisposizione di strategie di gestione degli ambienti ripariali, degli ambienti forestali, regolamentazione del pascolo, riduzione del disturbo antropico
- Realizzare interventi volti a mitigare/rimuovere i fattori di degrado di origine antropica, in particolare quelli legati all'urbanizzazione, all'agricoltura non sostenibile e alla fruizione turistica;
- Rafforzare il controllo e la sorveglianza dei siti Avviare il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e indirizzare le modalità di gestione;
- Garantire una gestione dei SIC che, sulla base dei dati del monitoraggio, consenta di controllare i processi di evoluzione naturale della copertura vegetale per favorire il mantenimento degli habitat di interesse comunitario;
- Promuovere studi sulle attività potenzialmente dannose per gli habitat di interesse comunitario (modifiche del funzionamento idrografico, inquinamento delle acque, fuoco, pascolo) e approfondire la conoscenza scientifica e specialistica

- Mitigazione dell' impatto del turismo sugli habitat e le specie di interesse comunitario Recupero delle valenze culturali e paesaggistiche dei siti per una sua valorizzazione eco-compatibile e un miglioramento delle condizioni di fruibilità;
- Promuovere attività economiche compatibili con la tutela delle valenze naturalistiche Innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale; attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza dei siti sul territorio e a valorizzarne l'importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti;
- Rafforzare il controllo e la sorveglianza sui siti per limitare/prevenire i fattori di degrado
- Definizione e attuazione di un modello di gestione sostenibile a lungo termine dei siti, che garantisca la tutela della biodiversità e le opportunità di sviluppo economico per la comunità locale;

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE

In relazione al contesto programmatico e normativo che a diversi livelli istituzionale delinea le strategie ambientali delle politiche di sviluppo socio economico e di governo del territorio è possibile, costruire un quadro di obiettivi collegati ad azioni sostenibili.

Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale

Per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale si fa riferimento al "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europea (Commissione europea DG XI – Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile)". Nell'ambito del quale sono stati individuati "dieci criteri chiave per la sostenibilità".

I criteri di sostenibilità che saranno utilizzati al fine di valutare qualitativamente, in via preliminare le azioni/opzioni di piano e indirizzare conseguentemente le scelte sono:

- 1 Minimizzare l'utilizzo di risorse non rinnovabili
- 2 Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione
- 3 Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti pericolosi o inquinanti
- 4 Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
- 5 Preservare e migliorare il suolo e le risorse idriche
- 6 Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale
- 7 Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale
- 8 Tutela dell'atmosfera su scala mondiale e regionale
- 9 Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale
- 10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo

Verifica di coerenza tra i contenuti del PUC e gli obiettivi ambientali selezionati

Al fine di effettuare una prima valutazione qualitativa di sostenibilità delle azioni/opzioni di piano si è costruita la seguente matrice, nell'ambito della quale, in sede di rapporto ambientale saranno rappresentati i risultati delle analisi effettuate. In particolare, per ogni azione/opzione di piano, se ne valuterà la coerenza/congruenza nei confronti dei singoli criteri di sostenibilità, riportando il risultato, nella rispettiva cella di incrocio.

La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici:

Simbolo	Giudizio	Criterio
+	Coerente	L'obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
-	Incoerente	L'obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
=	Indifferente	Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obietti messi a confronto

OBIETTIVI DI PIANO	LINEE STRATEGICHE DI PIANO	AZIONI DI PIANO	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE									
2. OG 1. Tutelare e valorizzare secondo i principi della sostenibilità i sistemi di risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali e salvaguardare il territorio dai rischi naturali	LS 1 Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento degli elementi di connessione ecologica. Costruzione della REC	AS 1.1 Potenziamento dei principali nodi del sistema ecologico, mediante la conservazione attiva e il ripristino degli habitat e delle risorse naturali, agevolando i processi di rinaturalizzazione in atto nelle aree abbandonate	Minimizzare l'utilizzo di risorse non rinnovabili	Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione	Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti pericolosi o inquinanti	Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi	Preservare e migliorare il suolo e le risorse idriche	Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale	Mantenere e aumentare la qualità dell'ambiente locale	Tutela dell'atmosfera su scala mondiale e regionale	Sviluppare la sensibilità, l'istruzione e la formazione in campo ambientale	Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo
	LS 2 Contenimento dei consumi di suolo e di risorse primarie e salvaguardia del territorio e contenimento dei rischi ambientali	AS 2.1 Limitazione dei consumi di suolo, acqua e altre risorse primarie per usi ed attività extra-agricole e contenimento, mitigazione e prevenzione dei rischi ambientali, con misure di "adattamento" ai cambiamenti globali										
	LS 3 Tutela delle condizioni di fragilità idrogeologica del territorio	AS 2.2 Contenimento dei consumi energetici attraverso misure atte a razionalizzare, non sprecare e diminuire l'uso delle risorse non rinnovabili										
	OG 2. Promuovere la qualità e l'integrazione spaziale e funzionale del sistema insediativo migliorando la salubrità e la vivibilità dei centri abitati. Rafforzamento delle relazioni tra il centro storico e le nuove zone residenziali ad esso prossime.	LS 4 Paesaggi e risorse culturali- Valorizzazione di beni culturali	AS 2.3 Gestione e controllo della vulnerabilità delle componenti insediative in rapporto ai rischi idrogeologico e idraulico									
		LS 5 Miglioramento della qualità urbanistica degli insediamenti residenziali consolidati, recenti e da realizzare rafforzando le reciproche relazioni	AS 4.1 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e testimoniale al fine di promuovere l'identità storica e culturale del comune e per la definizione di reti tematiche diversificate ed integrate									
		LS 6 Promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano	AS 5.1 Conferimento di qualità visiva e spaziale agli insediamenti residenziali del tessuto consolidato e recente									
		AS 5.2 Conferimento di qualità funzionale agli insediamenti residenziali del tessuto consolidato e recente	AS 5.3 Individuazione delle aree trasformabili e dei criteri qualitativi ed insediativi dei nuovi insediamenti									
OG 3. Promuovere e diversificare lo sviluppo del sistema economico-produttivo in una logica di sostenibilità ed innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo socioeconomico	LS 7 Il territorio "lento" come risorsa. Sviluppo e promozione di un sistema turistico integrato	AS 5.4 Migliorare la qualità della vita, il livello di sicurezza e la solidarietà sociale	A6.1. Migliorare e integrare l'accessibilità e la mobilità dell'area									
	LS 8 Sviluppare l'imprenditorialità locale, promuovere l'innovazione e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi pur conservandone la tipicità e l'identità storica	AS 7.1 Costruzione di un modello di ospitalità diffusa per i centri storici e la campagna										
		AS 7.2 Promozione dell'insediamento di attività innovative e compatibili con le esigenze di tutela										
		AS 7.3 Sostenere e sviluppare la mobilità ciclo-pedonale comunale e intercomunale come ulteriore elemento di propulsione per il turismo										
		AS 9.1 Tutelare e valorizzare le tipicità e l'identità storica,										
		AS 9.2 Miglioramento della competitività tramite la formazione professionale, la promozione del trasferimento di conoscenze e l'innovazione										
		AS 9.3 Promuovere azioni di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole										
		AS 9.4 Incentivare gli agricoltori a qualificare e distinguere le produzioni di qualità e a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi delle produzioni certificate rientranti nei sistemi di qualità										
AS 9.5 Migliorare l'efficienza e la competitività delle aziende agricole attraverso la realizzazione di processi di ammodernamento strutturale	AS 9.6 Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico											

ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC

Descrizione delle componenti ambientali

L'analisi delle previsioni e dei possibili impatti delle scelte di piano costituisce il tema centrale della Valutazione Ambientale Strategica, dal momento che contiene, con riferimento alle componenti ambientali maggiormente rilevanti, la definizione delle criticità nonché degli indicatori ambientali in previsione dell'attuazione del piano.

In tal senso, l'individuazione delle componenti ambientali risulta essenziale e propedeutica al fine di giungere ad una coerente valutazione degli impatti, il cui riferimento di partenza risiede nelle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che raccomanda la descrizione dei possibili impatti significativi sull'ambiente costituito dai seguenti aspetti: biodiversità, popolazione, salute umana, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio e interrelazioni fra i suddetti fattori.

Con riferimento al territorio in esame, vengono pertanto individuate le seguenti componenti ambientali, in relazione alle peculiarità del tessuto urbano, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del territorio comunale:

- **aria**
- **acqua**
- **suolo e sottosuolo**
- **ambiente e paesaggio**
- **assetto insediativo e demografico**
- **agricoltura**
- **turismo**
- **rifiuti**

Nel Rapporto ambientale finale, il PUC ed i suoi obiettivi strategici saranno descritti in modo esaustivo così come la valutazione degli impatti delle scelte di piano sulle componenti ambientali.

Il piano risulterà, così, valutato anche nel suo insieme, considerando la congruità del tema portante e dei suoi obiettivi con le esigenze di conservazione del SIC.

Per ognuna delle sopraelencate componenti si procede:

alla descrizione dello stato;

alla valutazione della probabile evoluzione di ogni componente senza l'attuazione del Puc;

alla esposizione delle azioni proposte dal PUC per migliorare le criticità ambientali rilevate.

Aria

Per quanto riguarda la qualità dell'aria nel territorio comunale di Orria si è fatto riferimento al Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato il 27 giugno 2007.

In particolare la mappatura e classificazione del territorio regionale è stata effettuata con riferimento principalmente ai seguenti componenti:

- biossido di zolfo;
- monossido di carbonio;
- biossido di azoto;
- particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm (PM10);
- benzene;
- idrocarburi policiclici aromatici.

Biossido di zolfo

Le principali emissioni di biossido di zolfo derivano dai **processi di combustione che utilizzano combustibili di tipo fossile** (gasolio, olio combustibile, carbone), in cui lo zolfo è presente come impurità. Le fonti di emissione principali sono dunque gli **impianti fissi di combustione** (produzione di energia, riscaldamento, ...) ed alcuni particolari **processi industriali** (settore metallurgico). A conferma di ciò, si riscontra che la concentrazione in atmosfera di biossido di zolfo presenta una variazione stagionale molto evidente, con i **valori massimi nella stagione invernale**, laddove sono in funzione gli impianti di riscaldamento domestici.

Una percentuale minore di biossido di zolfo nell'aria (6-7%) proviene dal traffico veicolare, in particolare dai veicoli con motore diesel. Infine non è indifferente la quota prodotta dalle **fonti naturali** (vulcani), anche se la distribuzione uniforme e l'alta quota cui ha luogo l'emissione fanno sì che questo contributo non abbia effetti rilevanti. Il biossido di zolfo è inoltre presente in natura come prodotto dell'ossidazione dello zolfo.

Biossido di azoto

In generale gli ossidi di azoto (NO, N₂O, NO₂ ed altri) sono generati dai **processi di combustione, qualunque sia il combustibile utilizzato**, per reazione diretta ad alta temperatura (>1.200°C) tra l'azoto e l'ossigeno presente nell'aria.

I processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, motori a combustione interna) emettono quale componente principale monossido di azoto (NO). Successivamente il monossido di azoto in presenza di ozono si trasforma in biossido di azoto. La formazione diretta di biossido di azoto dai processi di combustione è strettamente correlata agli elevati valori di pressione e temperatura che si realizzano all'interno delle camere di combustione dei motori.

I **fumi di scarico degli autoveicoli** contribuiscono enormemente all'inquinamento da NO; la quantità di emissioni dipende dalle caratteristiche del motore e dalla modalità del suo utilizzo (velocità, accelerazione, ecc.). In generale, la presenza di NO aumenta quando il motore lavora ad elevato numero di giri (arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade, ecc.).

Il biossido di azoto può essere originato anche da processi produttivi senza combustione, come ad esempio la **produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati**, ecc..., ed anche da sorgenti naturali (attività batterica, eruzioni vulcaniche, incendi).

Monossido di carbonio

Il monossido di carbonio si forma principalmente dalla **combustione incompleta degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili**. Quando la combustione avviene in condizioni ideali si forma esclusivamente anidride carbonica (CO₂) mentre quando la quantità di ossigeno a disposizione è insufficiente, si forma anche il monossido di carbonio.

La principale sorgente di questa sostanza è rappresentata dal **traffico veicolare** (circa l'80% della produzione complessiva; in ambito urbano anche fino al 90-95%), in particolare dai gas di scarico dei veicoli a benzina. La concentrazione di monossido di carbonio emessa dagli scarichi dei veicoli è strettamente correlata alle condizioni di funzionamento del motore: si registrano **concentrazioni più elevate con motore a bassi regimi ed in fase di decelerazione**, condizioni tipiche di traffico urbano intenso e rallentato. Altre sorgenti sono gli **impianti termici** e alcuni processi industriali, come ad esempio la **produzione di acciaio**

Particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm (PM10);

Le più importanti **sorgenti naturali** sono riconducibili a:

- erosione eolica ed in generale materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e pioggia);
- aerosol biogenico (spore, pollini e frammenti vegetali);
- incendi boschivi;
- aerosol marino (sali, ...);
- emissioni vulcaniche.

Le più rilevanti **sorgenti antropiche** sono costituite da:

- combustione (riscaldamenti, centrali termoelettriche), soprattutto di carbone, oli, legno e rifiuti;
- trasporti (trasporti stradali, aeroplani, navi, treni, ...);

- processi industriali (cementifici, fonderie, miniere,...);
- combustione incontrollata di residui agricoli

Benzene

Il benzene presente in atmosfera deriva da **processi evaporativi** (emissioni industriali, uso del petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati) e **dalla combustione incompleta** sia di natura antropica (veicoli a motore), che naturale (incendi, decomposizione di materia organica). La maggior fonte emissiva è costituita dai **gas di scarico dei veicoli a motore alimentati a benzina** (principalmente auto e ciclomotori). Il benzene rilasciato dai veicoli deriva dalla frazione di carburante incombusto, da reazioni di trasformazione di altri idrocarburi e, in parte, anche dall'evaporazione che si verifica durante la preparazione, la distribuzione e lo stoccaggio delle benzine, ivi comprese le fasi di marcia e sosta prolungata dei veicoli. Negli ambienti chiusi, il contributo maggiore all'esposizione è attribuibile al **fumo di tabacco**.

Idrocarburi policiclici


Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici sono contenuti nel **carbone** e nei **prodotti petroliferi** (in particolare nel gasolio e negli olii combustibili). Vengono emessi in atmosfera come **residui di combustioni incomplete in alcune attività industriali** (cokerie, produzione e lavorazione grafite, trattamento del carbon fossile) e nelle **caldaie** (soprattutto quelle alimentate con combustibili solidi e liquidi pesanti). Inoltre sono presenti nelle **emissioni degli autoveicoli** (sia diesel che benzina). La presenza di questi composti nei gas di scarico degli autoveicoli è dovuta sia alla frazione presente come tale nel carburante, sia alla frazione che per pirosintesi ha origine durante il processo di combustione. In generale l'emissione di IPA nell'ambiente risulta molto variabile a seconda del tipo di sorgente, del tipo di combustibile e della qualità della combustione.

Sulla base delle misurazioni effettuate il piano individua sei gruppi di aree omogenee rispetto alla concentrazione e mantenimento nel tempo degli inquinanti, appartenenti nel complesso a 3 classi:

le **Zone di risanamento**: definite come quelle zone in cui almeno uno degli inquinanti osservati supera il limite fissato dalla legislazione più il relativo margine di tolleranza;

le **Zone di osservazione**: definite come quelle zone in cui almeno uno degli inquinanti oggetto di misurazione ha superato il limite fissato dalla normativa in materia ma non il relativo margine di tolleranza;

le **Zone di mantenimento**: in cui i valori misurati si sono mantenuti tutti al di sotto del limite fissato dalla legislazione vigente in materia.



Dallo studio emerge che il territorio di Orria, in particolare, è ricompreso tra le “aree di mantenimento della qualità dell’area”, i livelli degli inquinanti sono ben al di sotto dei valori limite, e tali da ritenere la qualità dell’aria complessivamente buona.

La relazione tra l’inquinante e la sorgente di emissione relativa spiega la scarsa presenza dell’elemento nell’areale considerato.

Inoltre occorre considerare che il comune e più in genera il territorio circostante, sono caratterizzati dalla preponderante presenza di aree naturali che svolgono una efficace azioni di mitigazione degli impatti negativi sull’atmosfera.

Acqua

Nell’ambito del Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico dell’Italia meridionale, sulla base della caratterizzazione geologica e idrogeologica del territorio e dell’individuazione dei principali acquiferi, sono stati perimetrati, con riferimento all’area cilentana e alla piana dell’Alento, i seguenti corpi idrici sotterranei:

- L’idrostruttura carbonatica del Monte Cervati – Monte Vesole, classificata come sistema di tipo A, che è costituita da complessi calcarei e dolomitici, contraddistinti, i primi da elevata permeabilità per fatturazione e per carsismo e i secondi da permeabilità medio-alta per fatturazione. Tale idrostruttura, di notevoli dimensioni si estende su una superficie di 388,07 km a NE del territorio comunale di Orria, lungo gli spartiacque dei bacini idrografici superficiali dei fiumi Alento e Calore a N e del Tanagro e Bussento-Mingardo a S.
- Le idrostrutture silico-clastiche del Monte Sacro (Gelbison) e del Monte Stella, classificate come sistemi di tipo C, che sono costituite da complessi litologici conglomeratici e sabbiosi, caratterizzati da permeabilità prevalente per porosità da media a bassa in relazione alla granulometria ed allo stato di addensamento e/o di cementazione del deposito. Tali idrostrutture, la prima con un’estensione di 19,92 km² e la seconda di 22,03 km², sono localizzate rispettivamente ad W e ad E del territorio comunale. Gli acquiferi che caratterizzano le idrostrutture hanno una potenzialità idrica variabile da medio-bassa a bassa e presentano una circolazione idrica in genere modesta, frammentata in più falde, spesso sovrapposte.
- L’idrostruttura clastica di piana del fiume Alento, classificata come sistema di tipo D è costituita da complessi litologici delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali e fluvio-lacustre a luoghi anche da complessi detritici. Tale idrostruttura si estende su una superficie di 56,81 km² ed è caratterizzata da una permeabilità, prevalentemente di tipo primaria per porosità, strettamente variabile da bassa ad alta in relazione alle caratteristiche granulometriche, allo stato di addensamento e/o cementazione del deposito. L’idrostruttura è caratterizzata da un deflusso idrico in corrispondenza solo dei livelli a permeabilità maggiore, spesso sovrapposti ed interconnessi e dalla presenza di acquiferi di piana con potenzialità idrica medio-bassa.

Il sistema delle acque superficiali del comune di Orria si compone del reticolo idrografico minore che è costituito da una fitta ramificazione di canali che incidono il territorio da nord a sud, cingendo in alcuni punti anche i centri abitati. Questi solchi da cui si originano i valloni sono circondati da una estesa vegetazione ripariale e dalle fitte macchie boscate che permeano l’intero territorio comunale

Le aree vallive sono caratterizzate dai corsi d’acqua maggiori ed hanno una morfologia variabile definita da parti in cui la piana si restringe a tratti in cui si espande. I corsi d’acqua in linea generale tendono a sdoppiarsi e ad accavallarsi formando dei piccoli meandri in cui emergono i depositi alluvionali costituiti principalmente da ciottoli sabbie, ghiaie.

Questi corsi d’acqua principali sono costituiti dalla:

- Fiumara della Selva dei Santi che costituisce uno dei principali affluenti del fiume Alento;

e dai Valloni:

- Santo Ianni;
- Di Gioi;
- Dei Lauri.

La fiumara e i Valloni sono parte del più esteso reticolo idrografico del fiume Alento e pertanto contribuiscono ad impinguare le acque del corso principale.

Il fiume Alento nasce alle pendici del monte Le Corne (894 m. s.l.m.m.), all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nel territorio comunale di Stio, e sottende alla foce un bacino idrografico di 409 km. Nel primo tratto si presenta con un alveo inciso di tipo torrentizio e si contraddistingue per le forti pendenze di fondo alveo. Dopo circa quindici chilometri dalle origini, il corso del fiume viene intercettato, nel territorio comunale di Prignano, da una diga che dà vita ad un lago artificiale di circa 150 ha di estensione. A valle dell'invaso, molto meno pendente del tratto montano, il corso d'acqua scorre in un greto ghiaioso largo assumendo una configurazione pluri o unicorsale. Nel tratto terminale traccia un percorso a meandri nelle aree pianeggianti fino al mare e, dalla frazione di Vallo Scalo fino a monte della confluenza con il torrente Palistro, si presenta arginato con prevalenza in sinistra idraulica e successivamente sia in sinistra che in destra idraulica. L'Alento sfocia nel mar Tirreno, nei Comuni di Ascea e Casal Velino, nei pressi di Velia.

Un ingente sfruttamento delle risorse idriche dell'Alento è stato realizzato con la costruzione della diga dell'Alento, in località Piano della Rocca, tra gli anni „80 e '90, uno sbarramento in terra battuta che ha interrotto il deflusso dell'Alento e dato origine ad un invaso utilizzato principalmente per fini irrigui gestito dal Consorzio di Bonifica Velia.

A valle dell' invaso il deflusso del corso d'acqua è severamente ridotto, completamente asciutto per 1.28 km (rilevazione risalente al periodo estate/autunno 2008). Nei successivi 2.4 km il corso d'acqua è caratterizzato inizialmente da acque ferme con una profondità di 20-30 cm, progressivamente i volumi d'acqua diminuiscono, fino allo sviluppo di un acquitrino parzialmente occluso da vegetazione contenuto in un ramo dell'antico alveo.

Nei successivi 4.9 km il corso d'acqua è completamente asciutto, fino al punto in cui è alimentato da acqua emergente dal sub-alveo; da questo punto il deflusso è ininterrotto fino alla foce (circa 11 km), ma le portate rimangono esigue.

Complessivamente circa 1/5 dell'alveo a valle della diga dell'Alento è asciutto.

Questa situazione è probabilmente migliore in inverno, ma in ogni caso un tratto rilevante del fiume non sembra interessato da uno scorrimento consistente dalle acque da lungo periodo, superiore alla periodicità stagionale. Un tratto cospicuo dell'alveo è infatti completamente invaso dalla vegetazione arbustiva in evoluzione avanzata e risulta impossibile rilevare canali di scorrimento delle acque. Pertanto anche in inverno è molto probabile che il flusso sia intermittente e molto ridotto.

La riduzione del deflusso del corso d'acqua si ripercuote anche sugli affluenti del tratto in esame che risultano asciutte per la maggior parte dell'anno.

Questo fenomeno è rilevante per il comune di Orria poiché proprio nel tratto in cui scorrono la Fiumara e i Valloni ricade una parte del S.I.C. Fiume Alento. Questo stato dei corpi idrici potrebbe aver degli effetti negativi per gli habitat che popolano il sito e in generale sulla biodiversità.

Inoltre all'interno della valle entro la quale scorre la Fiumara della Selva dei Santi sono presenti vaste porzioni di aree agricole, a carattere prevalentemente monoculturale la cui influenza sui corsi d'acqua deve essere sottoposta ad approfondimenti e verifiche.

Da tali considerazioni, emerge quindi che allo stato attuale per quel che concerne le acque, sussistono alcuni elementi di possibile interferenza, sui corsi d'acqua vallivi e più in generale sulla qualità degli habitat del SIC.

Da questo punto di vista dati gli obiettivi che il PUC si prefigge appare chiaro che l'attivazione delle azioni strategiche delineate in questa fase può contribuire a migliorare la qualità dei corpi idrici e può avere effetti mitigativi di eventuali impatti sugli habitat. Per tale ragione l'attuazione del piano può contribuire a migliorare lo stato attuale della componente.

La matrice generale che si costruisce in questo report valuterà tali impatti e specificherà le azioni previste con effetti mitigativi e migliorativi.

Suolo e sottosuolo

Dal punto di vista della tettonica e dell'assetto strutturale, il "settore stratigrafico-strutturale del Cilento" a cui appartiene il comune di Orria, che è parte del più grande settore della Catena Appenninica, ha origine da una serie innumerevole di eventi tettono-sedimentari di tipo compressivo e distensivo che, hanno interessato unità appartenenti a diversi domini paleografici. A queste fasi sono seguite quelle orogenetiche che hanno determinato la formazione del settore.

Il Cilento è caratterizzato dal punto di vista geologico da due grandi formazioni. Una costituita dai massicci montuosi calcarei degli Alburni, Monti Cocuzzolo, Cerasuolo, Cervati, la formazione posta ad occidente, che ricomprende i monti Stella, Gelbison, Centaurino è composta da Flysch detto del Cilento. Questa formazione è caratterizzata da alternanze ritmiche di rocce sedimentarie di origine marina depositatesi in diverse età a partire dal cretaceo, circa 140 milioni di anni fa, fino al miocenico, circa 20-25 milioni di anni fa, su fondali marini profondi in seguito a correnti di torbida, ovvero a frane sottomarine.

Il comune di Orria dal punto di vista **geolitologico** è suddiviso in tre grandi complessi che coincidono con l'assetto morfologico del territorio infatti.

Alla zona montana appartiene il complesso litologico del substrato prequaternario con prevalenza della componente **conglomeratica**.

Alle zone del fondovalle alluvionale appartiene il complesso litologico in cui prevale la componente **sabbiosa**;

La vasta area di collina costituita da complessi litologici del substrato prequaternario in cui prevale la componente **arenacea**.

In linea generale l'assetto morfologico del territorio è costituito dai rilievi collinari che ne costituiscono la componente dominante, i fondovalle alluvionali che delimitano fisicamente il territorio lungo tutto il margine sud-est-nord e il rilievo montano che è una parte marginale del sistema e rappresenta l'estrema propaggine del comune al confine con i territori di Gioi e Stio.

I segni strutturanti la morfologia del territorio sono:

- Le linee di crinale principale e secondarie;
- Le aree vallive dominate dai corsi d'acqua principali;
- Il sistema idrografico minore;

La propaggine montana da cui si origina il crinale principale del territorio segna il punto di maggior altitudine che è pari a: m 800 circa.

Da qui le altezze diminuiscono dolcemente i centri abitati sono posti rispettivamente a m 500 ca Orria, dai 500 ai 600 m Piano e Vetrale, m 130 ca Casino Lebano. Infine si giunge alle aree di pianura caratterizzate da quote altimetriche basse intorno ai 100 metri circa.

La linea di crinale principale è costituita dal corridoio che originandosi dal versante montano ad ovest si allunga in direzione est sdoppiandosi nel punto che segna la linea di separazione tra Orria e Piano. Le due linee di crinale si dirigono perciò verso due direzioni diverse, una prima dorsale collinare si protende verso il comune di Perito, la seconda si allunga verso sud e si interrompe appena ha fine l'insediamento del capoluogo, poi riprende forma in un crinale secondario che si protende verso valle e termina con il nucleo di Casino Lebano. Da questo crinale principale si originano poi una serie numerosa di crinali secondari ad esso trasversali che si alternano alle incisioni idrografiche vallive.

Nel comune di Orria, l'interazione tra la copertura vegetale e l'attività dell'uomo ha prodotto la seguente strutturazione del territorio dal punto di vista dell'impiego del suo suolo.

Il 61% circa del territorio è ricoperto da boschi. Queste aree forestali sono caratterizzate da macchie di castagneti di antica produzione antropica e da ampie distese di vegetazione spontanea caratterizzata principalmente da:

- Leccio (*Quercus ilex* L.);
- Roverella (*Quercus pubescens* Willd.);
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.);
- Acero campestre (*Acer campestre* L.);
- Corbezzolo (*Arbutus unedo* L.);
- Orniello (*Fraxinus ornus* L.);
- Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertn.);

A queste specie si affiancano quelle tipiche del sottobosco di essenze arbustive e piante rampicanti tra cui:

Rovo (*Rubus* spp);

Erica (*Erica* spp.);

Coronilla (*Coronilla emerus* L.);

Vesicaria (*Colutea arborescens* L.);

Citiso (*Cytisus* spp.);


Lentaggine (*Viburnum tinus* L.);

Asparago (*Asparagus* spp);

Salsapariglia (*Smilax aspera* L.);

Clematide fiammella (*Clematis flammula* L.);


Edera (*Hedera helix* L.).



Uso del suolo per componenti

L'immagine ci dimostra inoltre la situazione generale relativa all'uso del suolo comunale, dalla quale emerge che oltre alla preponderante componente boschi, ritroviamo una cospicua presenza di oliveti e di altre forme colturali a fronte di una esigua porzione di aree urbanizzate e di superfici artificiali.

Le rilevazioni effettuate dall'ISPRA e riportate nella figura sottostante rilevano, infatti, che il consumo di suolo nel comune è *al di sotto del 2%*.



I dati sul consumo di suolo nel territorio del Cilento. Si nota la netta differenza tra i comuni costieri in cui la percentuale di consumo di suolo è elevata e la situazione nei comuni delle aree interne, dove il dato scende al di sotto del 2% nei comuni che ricadono nella fascia blu.

I dati sull'uso del suolo, sulla copertura vegetale sono molto importanti ai fini della gestione sostenibile del patrimonio paesistico-ambientale.

La vegetazione forestale, svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale, oltre che rappresentare una risorsa economica rinnovabile è una base indispensabile per attività turistiche e del tempo libero. Inoltre, l'efficacia idrogeologica di una foresta è strettamente correlata col suo armonico inserimento nelle condizioni ecologiche locali e varia col variare della sua composizione, struttura e densità, delle forme di governo e trattamento. Perciò i boschi sono una realtà, che con l'arte, la competenza e la disponibilità dei mezzi necessari, si può rendere sempre più efficiente, con effetti apprezzabili in tempi relativamente brevi. Questo dato è molto importante per il comune di Orria poiché ha effetti positivi sulla salvaguardia e protezione del territorio dai rischi idrogeologici. Infatti il comune è interessato in alcuni punti da elevati livelli di rischio da frana e di pericolosità idraulica, in sintesi lo scenario comunale definito dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino Campania Sud:

in relazione alle aste fluviali vallive che ivi ricadono, individua un livello di Pericolosità P4 ossia molto elevato; localizza gli areali a maggiore pericolosità da frana nella parte Sud del comune nelle fasce di diretta influenza dei valloni e sull'abitato di Vetrale.

il rischio da frana invece restituisce scenari di rischio maggiormente elevati relativamente alla frazione Piano Vetrale;

Ambiente e paesaggio

Orria ricade all'interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per quasi la totalità del suo territorio comunale. L'estensione dell'area soggetta a protezione dal PNCVD è di circa 2610 ha.

La porzione valliva all'interno della quale scorre la fiumara della Selva dei Santi è un'importante polmone di biodiversità inserito nel più ampio Sito di Importanza Comunitaria che ricomprende tutta l'area del fiume Alento. La parte del S.I.C. che ricade invece nel comune è di circa 172 ha.

Il 61% del territorio comunale è coperto da boschi e costituisce una parte della grande Core Areas, di livello provinciale, che ricomprende anche vaste aree naturali appartenenti ai comuni confinanti.

Componente strutturante, caratterizzante e qualificante del paesaggio di Orria è dunque innanzitutto il sistema ambientale e la Rete ecologica che ne definisce la sua interpretazione relazionale. La Rete svolge un duplice ruolo: risponde innanzitutto all'obiettivo di aumentare la stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali, evitando la formazione di barriere o le soluzioni di continuità tra gli habitat interessati; allo stesso tempo, svolge un ruolo essenziale nella tutela e nel rafforzamento dei caratteri del paesaggio storicizzato che si è costruito lentamente nel corso dei secoli addomesticando e qualificando le componenti ambientali principali (il territorio agricolo, i crinali collinari e montani, i valloni, la fiumara).

Nel comune sono presenti una serie di elementi che rivestono un ruolo di importanza **territoriale ai fini del mantenimento della rete ecologica provinciale** e sono costituiti nello specifico da:

- **Core Areas:** sono unità areali naturali e seminaturali che rappresentano le grandi sorgenti di biodiversità del territorio comunale, prevalentemente di grande estensione e caratterizzate da una specifica valenza ecologica e paesaggistica esistente e potenziale. Essa coincide con il versante collinare a nord del territorio comunale in cui le coperture vegetali sono strettamente connesse alle peculiarità geomorfologiche, oroidrografiche e pedologiche;
- **Nodo strategico:** costituisce un'area che all'interno della rete ha una funzione di ganglio per la necessaria continuità degli ecosistemi e per la continuità della specie;
- **Insula:** sono le aree con funzione di sostegno strutturale dell'ossatura principale della rete. L'areale è caratterizzato da frammenti di habitat ottimale per determinate specie ed è influenzato scarsamente da fattori antropici esterni.
- **I Corridoi ecologici territoriali** sono elementi lineari, già esistenti e da tutelare di spessore variabile – naturali, seminaturali e agricoli – che garantiscono una connessione ecologica e paesistica tra i Nodi ecologici territoriali rappresentati dalle *Core Areas*, e dalle Insule.

Inoltre la struttura della rete è completata e allo stesso tempo supportata dagli **areali** del mosaico naturale-agricolo-urbano che si integrano e sovrappongono agli elementi complessi e al connettivo locale ossia:


- **Aree a potenziale ed elevata biodiversità:** sono le aree costituite in gran parte dalla core areas a nord del comunale e dalle macchie boscate che permeano l'intero territorio che hanno un alto valore funzionale e qualitativo per il mantenimento della biodiversità;
- **Aree di potenziale collegamento ecologico:** ossia zone “sparse” con funzione di stepping stones dotate di buon livello di naturalità che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici.
- **Zone cuscinetto di primo livello a media biodiversità:** zone di transizione, collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;
- **Corridoio ecologico principale delle aste fluviali:** sono le strutture lineari e continue costituite dalla rete idrografica principale e dalla zona ricadente nel Sito di importanza comunitaria “Fiume Alento”. Per tale motivo esse rivestono un ruolo strategico per la tutela della biodiversità e per la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario;

La struttura della rete ecologica comunale ci fornisce un'importante lettura della qualità ecologica del territorio che è pressoché elevata. I maggiori elementi di disturbo si registrano nei pressi degli insediamenti urbani dove si verificano lievi episodi di frammentazione dovuta alla mancanza di regole urbanistiche ed edilizie che propongono forme insediative poco sostenibili dal punto di vista ambientale. In particolare la diffusione di tipologie insediative che si caratterizzano come:

- Tessuto aperto ad edifici isolati su lotto a bassa densità;
- Tessuto periurbano che si espande lungo la direzione dei principali assi urbani;
- Tessuto arteriale delle frazioni
- Tessuto specialistico

A queste si aggiunge la presenza di **edificazione sparsa** in ambito rurale, tendenza che deve essere necessariamente contenuta e bloccata.

Veniamo ora alla valutazione del paesaggio di Orria. L'analisi effettuata attraverso la carta della Intevisibilità ci restituisce il seguente scenario



La valutazione di visibilità teorica misura la probabilità di ciascuna porzione del suolo comunale di entrare con un ruolo significativo nei quadri visivi di un osservatore che percorra il territorio.

Il modello di valutazione della visibilità utilizzato individua preliminarmente le reti di fruizione delle qualità visive del paesaggio caratteristiche del territorio e le distingue a seconda di specifici “modi d’uso”. Ciascuna rete è costituita da una pluralità di luoghi che sono:

- Strade panoramiche;
- Punti panoramici;
- Centri storici;
- Centri urbani dei comuni limitrofi;

La carta ci mostra che la rete della intervisibilità è costituita da numerose linee di visibilità e che queste coprono a 360 gradi il territorio.

Inoltre un ulteriore serie di dati per misurare la qualità paesaggistica del comune è rappresentata di fatto da tutti i vincoli che compongono il quadro conoscitivo della tutela naturale e paesaggistico - ambientali a cui è sottoposto il territorio orriese.

Quadro di riferimento legislativo per la costruzione di tali analisi è stato il D. Lgs 157/2006 (decreto di modifica del precedente D. lgs. 42/2004), il R.D. 3267 del 1923 inerente il vincolo idrogeologico, il D.P.R. 236/88, le Direttive CEE – la 92/43/CEE “Habitat” e la 79/409/CEE “Uccelli” – , il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (L. 394/91).

Tale quadro è chiaramente oggettivo ai fini della valutazione.

Nello specifico i vincoli individuati sono i seguenti

I corsi d’acqua pubblici

I corsi d’acqua pubblici iscritti nell’elenco che recepisce i dettami del R.D. 1775/33 , nel caso di Orria interessano aste idrografiche afferenti al fiume Alento che sono i *Valloni Santo Ianni, di Gioi, Orria, Lauri e la Fiumara della Selva dei Santi*.

Vincolo idrogeologico

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con Regio Decreto n. 3267/1923, ha la finalità di tutelare le aree del territorio comunale che, per effetto di interventi e trasformazioni comportanti movimentazioni di terreno, possono essere soggette a situazioni di dissesto in termini di stabilità di versante, innesco di fenomeni erosivi o di regimazione delle acque, con possibilità di danno pubblico.

La normativa in materia di vincolo idrogeologico è la seguente: dal Regio Decreto 3267/1923 , e dalla Normativa Regionale: L.R. n. 11/96 così come modificata dalla L.R. n. 14/2006 artt. 23 e 24; L.R. 16/2014, art. 1 comma 100, di modifica alla L.R. 11/96 e ss.mm.ii

Il comune di Orria è gravato dal vincolo idrogeologico per la quasi totalità del suo territorio.

Usi civici

Gli usi civici rientrano tra le aree tutelate per legge, con carattere ambientale paesaggistico, di cui all’art. 12 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

La superficie interessata da usi civici nel comune è di circa 444,75 ha distribuiti in prevalenza nella zona nord del territorio.

Boschi

Secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono beni da tutelare i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; Quest'ultimo decreto inoltre al comma 6 fornisce la definizione di bosco specificando che "nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. (comma 5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale). L'estensione territoriale del comune ricoperta da boschi è di 1638 ha.

Accanto a questi beni di tutela ambientale e paesaggistica sono presenti, inoltre, le aree e i beni individuati anche all'interno delle Linee guida per il paesaggio allegate al PTR e riprese dal piano provinciale.

Tra queste vi sono:

- centri e agglomerati storici, di qualunque tipo e grandezza purché contraddistinti da un toponimo;
- rete stradale storica;
- beni storico-architettonici extraurbani, o urbani ma di riferimento territoriale, non archeologici, specificati per tipologia funzionale (architettura difensiva, architettura religiosa, architettura residenziale, opifici e infrastrutture);
- beni paesaggistici d'insieme, riferiti a determinate aree nelle quali la configurazione dell'insediamento storico-archeologico è ancora apprezzabile in forma di relazione complessa tra elementi antropici e contesto, a cui viene riconosciuto un ruolo rilevante nella costituzione dell'identità paesaggistica.

La cartografia di piano riporta i beni sopra definiti e nello specifico i centri storici di Orria, Piano e Vetrale, alcune strade di valenza storica oltre che paesaggistica, le chiese, le cappelle e le fontane che si caratterizzano come beni storico architettonici e gli ambiti di paesaggio n. 26 Cilento e n.27 Chora Velina.

In definitiva possiamo affermare che le componenti ambientale e paesaggistica del comune allo stato attuale sono pressoché integre. Però si rileva la presenza di fenomeni in atto che costituiscono potenziali minacce per l'integrità del paesaggio e delle qualità ambientali. In particolare

- la scarsa qualità edilizia degli insediamenti recenti;
- la scarsa qualità urbana dei centri abitati;
- la presenza di edifici fatiscenti e degradati.
- l'abbandono delle aree agricole;
- la mancanza di regole edilizie ed urbanistiche specifiche e dettagliate;
- la presenza di fenomeni di dispersione edilizia in atto;
- l'abbandono e la scarsa valorizzazione dei beni storico architettonici maggiori e minori;
- la assenza di relazione tra le parti urbane;
- il dissesto materiale di alcune strade locali ed extra-urbane;
- l'abbandono dei centri storici;
- la perdita delle maestranze e delle tipicità locali;

Assetto insediativo e demografico

Il comune ha un'ampiezza demografica di 1.161 ab² ed una densità abitativa di 44 ab/kmq, dati che tendono ad una costante diminuzione, dovuta ad un progressivo fenomeno di spopolamento e abbandono, particolarmente inquietante se analizzato poi rispetto alla crescita imponente della fascia di popolazione anziana che normalmente vi risiede. Orria può essere elencato tra i cosiddetti "comune polvere"³, tanto per la condizione e le vicende demografiche suddette, quanto per il ruolo funzionale svolto nel contesto territoriale di appartenenza

Secondo la classificazione effettuata dall'ISPRA, relativamente alle aree urbane per valori degli indicatori di paesaggio, il comune viene definito prevalentemente monocentrico con tendenza alla dispersione. Questa descrizione mette in evidenza due aspetti fondamentali, in primo luogo mette in evidenza una non definita regola insediativa dal punto di vista urbanistico che ha indotto e induce verso un modello di sviluppo casuale, con una crescente tendenza alla dispersione edilizia in territorio agricolo, dall'altro lato fa emergere la debolezza in termini di funzioni e servizi del comune.

Dal punto di vista dei servizi Orria si classifica come comune "intermedio" secondo livelli di perifericità, ovvero di distanza dai centri dotati di infrastrutture in grado di offrire servizi al cittadino⁴. Infatti, il comune è fortemente dipendente da questo punto di vista dai maggiori centri urbani localizzati sul territorio che sono, relativamente al livello locale e all'offerta di servizi di primaria importanza, i comuni di Vallo della Lucania e Agropoli. Non a caso, se si analizzano i flussi quotidiani dei pendolari che si spostano per studio e per lavoro dal comune in oggetto, si nota che i centri di "atterraggio" principali sono Gioi e Casal velino tra i comuni più vicini, Vallo della Lucania e Agropoli per il loro ruolo di centralità locali e a seguire i due grandi poli regionali costituiti rispettivamente dai due capoluoghi di provincia e regione, Salerno e Napoli. In particolare dal punto di vista dell'offerta di servizi Vallo della Lucania che dista da Orria 26 km è il polo che a livello territoriale offre il più alto numero di funzioni e quindi la principale centralità di riferimento sotto questo profilo.

Il sistema insediativo di Orria si struttura attorno a due centri principali e un nucleo isolato sorti lungo la principale direttrice di crinale. La struttura morfologica e l'aspetto architettonico di questi centri, pur presentando caratteristiche simili, si differenzia in alcuni casi proprio in funzione di una diversa matrice insediativa, oltre che per effetto delle trasformazioni subite dai diversi centri nel corso degli anni.

L'assetto insediativo si compone oltre che di questi quattro nuclei, di un sistema di edifici singoli, di valore storico e architettonico, che si localizzano in maniera puntuale nelle zone periurbane del comune a cui si aggiunge la rete diffusa degli edifici rurali che costellano il territorio collinare extraurbano

- Le tipologie insediative che caratterizzano il comune sono le seguenti:
- Tessuto storico costituito da edifici singoli o aggregati in corti a formare una cortina edilizia su filo strada
- Emergenze architettoniche in territorio extra-urbano
- Tessuto aperto ad edifici isolati su lotto a bassa densità
- Tessuto periurbano che si espande lungo la direzione dei principali assi urbani
- Tessuto arteriale delle frazioni
- Tessuto specialistico
- Edificazione sparsa in ambito rurale

² Rilevazione dati Istat 2011

³ E. Coppola, G. Bruno, *Quali strategie per la valorizzazione dei centri storici dei "comuni polvere"?* Il contributo è stato redatto nell'ambito della ricerca del Gruppo di studio INU-URBITFOCUS sui centri storici minori, coordinata da Manuela Ricci.

⁴ Classificazione dei comuni proposta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

I trend demografici⁵ mostrano un calo della popolazione in venti anni che da 1443 si è ridotta a 1161 abitanti. Se si analizza l'andamento demografico storico si nota che il trend negativo è in atto, in realtà, già dal 1951. Il progressivo calo demografico dei residenti è dovuto all'emigrazione degli stessi verso comuni limitrofi, come Agropoli e Vallo della Lucania, o più in generale verso altre aree geografiche nazionali e internazionali. Le cause sono da ricercare, in primis, nelle esigenze occupazionali e/o per legate alla maggior vicinanza di servizi e funzioni. Di conseguenza è calato anche il tasso di nascita e la richiesta di nuove residenze. A questi fattori va aggiunto ovviamente anche quello relativo alla mortalità.


Per quanto riguarda la richiesta di nuova residenza, occorre segnalare un altro dato che influisce sulla demografia ossia l'ampiezza della popolazione straniera residente nel comune. Gli scenari nazionali e internazionali relativi ai flussi migratori, in aumento da decenni, soprattutto a partire dal 1960, hanno interessato anche Orria. Qui il numero di residenti stranieri si attesta, al 2011, intorno ai 25 abitanti.

L'indice di vecchiaia si attesta su 366,6 il che significa che la porzione di popolazione che supera i 65 anni è quasi quattro volte maggiore della fetta di popolazione che va da 0 a 14 anni. Mentre, la popolazione che supera i 74 anni rappresenta una fetta importante degli abitanti, attestandosi su un valore in termini percentuali del 22%, dato in forte contrapposizione con quello dei bambini al di sotto dei 5 anni che rappresentano appena il 2% della popolazione.

La propensione dei giovani tra i 15-29 anni a trovare una collocazione occupazionale nel mercato del lavoro si attesta sul 27,3 % mentre il livello di occupazione della popolazione, in generale è del 32,5%. Relativamente ai settori di occupazione si registra un decremento nell'ultimo ventennio nei settori agricolo e delle professioni artigiane, operaie e agricole.

La distribuzione della popolazione ci offre un ulteriore elemento conoscitivo per definire anche la distribuzione degli edifici nel territorio comunale.

L'immagine, in basso, ci mostra chiaramente che il capoluogo Orria, ospita un maggior numero di abitanti. Seguono i centri di Piano e Vetrale e in ultimo, il nucleo di Casino Libano. Ciò che emerge dalla carta è, inoltre, la distribuzione della popolazione nel territorio perturbano ed extraurbano. Si nota che c'è una tendenza dei due centri ad espandersi verso i territori dei comuni confinanti, Perito e Gioi. Tale dinamica è influenzata certamente dalla morfologia dei suoli e dalle direttrici segnate dai principali assi di collegamento extraurbano. Il territorio extraurbano è ricompreso nella seconda classe della griglia. Qui il peso demografico è basso, la distribuzione non è caratterizzata da fenomeni di concentrazione ma di diffusione e dispersione.



Distribuzione della popolazione per areali di riferimento.

L'elaborazione restituisce la somma della popolazione contenuta nelle celle della griglia che si trovano all'interno del poligono disegnato, il numero di celle selezionate e i relativi chilometri quadrati

⁵ I dati sulla demografia del comune e sul patrimonio edilizio sono quelli contenuti nel censimento ISTAT del 2011

Gli edifici che risultano non utilizzati sono in totale 24. La maggior parte a Orria dove risultano non utilizzati 15 edifici contro i 7 di Piano Vetrale. La distribuzione degli edifici non utilizzati riguarda principalmente i centri storici.

	Orria	Piano Vetrale	Casino Lebano	Totale
Edifici e complessi di edifici	335	259	19	613
Edifici e complessi di edifici utilizzati	320	252	17	589
Edifici non utilizzati	15	7	2	24

L'altezza prevalente degli edifici è di due o tre piani, pochi sono i casi di edifici di un piano e solo poche decine quelli che si elevano su quattro piani. La superficie media delle abitazioni occupate è salita da 92 mq a 101 mq, tra il 2001 e il 2011. In media ad ogni occupante sono destinate 43,5 mq a fronte dei 34,08 mq del 2001.

Dal 2001 al 2010 è diminuito del 6,1% il numero di abitazioni in proprietà mentre si è ampliata mediamente.

	Orria	Piano Vetrale	Casino Lebano
Edifici ad uso residenziale con un piano	34	39	1
Edifici ad uso residenziale con 2 piani	113	99	11
Edifici ad uso residenziale con 3 piani	132	80	5
Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più	10	7	0

Relativamente ai dati sull'occupazione riferito agli alloggi, risultano 213 alloggi vuoti di cui 112 nel capoluogo e 101 a Piano Vetrale. Questi sono occupati in prevalenza da famiglie che li occupano a titolo di proprietà mentre 11 famiglie risultano affittuarie.

	Orria	Piano Vetrale	Casino Lebano	
Abitazioni occupate da almeno una persona residente	266	208	26	500
Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti	112	101	0	213
Altri tipi di alloggio occupati	0	0	0	0
Alloggi vuoti	112	101	0	213
Alloggi occupati solo da persone non residenti	0	0	0	0

In definitiva allo stato attuale la situazione comunale relativa alla componente **assetto insediativo e demografico** rivela un progressivo fenomeno di spopolamento e abbandono, particolarmente inquietante se analizzato poi rispetto alla crescita imponente della fascia di popolazione anziana che normalmente vi risiede.

Ad esso si lega l'abbandono del patrimonio edilizio ed in particolare quello dei centri storici di Piano e Vetrale.

La classificazione delle tipologie insediative rivela una tendenza diffusa di realizzare edifici singoli isolati su lotto con annessi spazi aperti che in molti casi vengono pavimentati. Inoltre la tendenza è a costruire edifici di proporzioni eccessive ed inadeguate al contesto e al nucleo familiare modesto. L'ambiente urbano presenta una qualità formale e visiva scarsa dovuta in particolare alla scarsa relazione formale e visiva tra le parti e alla propensione a realizzare volumi aggiunti e superfetazioni sul patrimonio storico.

L'agro Orriese ha un carattere rurale ed è ancora fortemente legato all'utilizzo agricolo dei suoli. Il paesaggio rurale di questa parte del territorio è da sempre caratterizzato da alcuni elementi ricorrenti: la struttura connettiva mista di componenti naturali e rete idrografica, le vaste distese di uliveti che si mischiano alla vegetazione spontanea, i filari dei vigneti, la rete dei sentieri sterrati e delle strade di crinale, il patrimonio edilizio storico integrato con l'agro (case contadine, mulini, masserie, fontane ecc.). L'edificato propone forme e tipologie differenti. Alle case contadine, si affiancano le nuove edificazioni puntuali che propongono quasi sempre tipologie moderne. La funzione dei fabbricati è prevalentemente residenziale mentre in casi isolati svolge una agricola-produttiva.

L'abbandono delle attività agricole, legato anche al calo demografico, si ripercuote sulla conservazione degli elementi tipici del paesaggio e in generale sulla stabilità e la conservazione della struttura paesaggistica, idrogeologica ed ambientale. La propensione a realizzare interventi impropri sull'edificato rurale mette a rischio la conservazione dei caratteri peculiari del tipo.

Agricoltura

Buona parte del territorio è costituita dalle aree agricole e in particolare per circa il 19% da oliveti. Il 4% di suolo è occupato da sistemi particellari complessi che riguardano aree agricole eterogenee con presenza in prevalenza di orti, oliveti, frutteti. Queste aree sono localizzate in linea generale nei pressi degli insediamenti e comunque sono strettamente connesse con modalità di gestione inerenti la conduzione familiare. Questa gestione in realtà riguarda buona parte delle aree agricole del comune. Nella zona a sud di pianura sono più diffuse le coltivazioni di cereali da granella autunno vernini.

La forma e il tipo di agricoltura del comune è quella basata su appezzamenti sistemati su terrazze o ciglioni. Il piano erbaceo è interessato da colture ortive varie e generalmente destinante ad uso domestico. Il piano erbaceo è interessato da piante di fusto medio, quali l'Olivo, la cui morfologia è irregolare.

I“terrazzamenti” sono opere caratterizzate da successioni di muretti a secco che modellano i versanti collinari e montani trasformandoli in una successione di terrapieni coltivabili o dai ciglionamenti, che non presentano muri in pietra ma un rivestimento inerbato della scarpata. Il motivo della creazione dei terrazzamenti, risiede storicamente sia nella necessità di estendere i terreni adatti alla coltivazione, sia proprio per contrastare i processi erosivi e franosi lungo i versanti più ripidi

In generale suoli agricoli, oltre che sostenere la produzione di alimenti e fibre, svolgono una varietà di importanti funzioni ecologiche:

- creano un legame tra l’atmosfera, le risorse idriche e i sistemi geolitologici;
- filtrano sostanze di varia natura disciolte nell’acqua e accumulano particelle depositate dall’atmosfera;
- agiscono come fonte di gas-serra o, inversamente, come serbatoi di carbonio, grazie alla capacità delle colture di fissare la CO2 atmosferica e di immagazzinarla nei suoli e nei soprassuoli;
- regolano il flusso delle precipitazioni;
- interagiscono con il clima, determinando il tipo di coltura che può essere ospitata;
- influenzano l’uso del suolo e la forma del paesaggio; supportano i diversi habitat, la diversità biologica, fornendo acqua e nutrienti;
- creano le condizioni per la conservazione di semi e per la vita di micro-organismi e macro-organismi animali;
- svolgono, infine, importanti funzioni sociali e culturali.

Risulta evidente, sulla base delle precedenti considerazioni, che le relazioni tra ambiente e agricoltura sono estremamente complesse. D’altra parte, occorre segnalare che proprio l’agricoltura può rivestire un ruolo positivo e un elevato potenziale perché può ridurre l’inquinamento e il degrado ambientale e fornire servizi ambientali, da quello turistico - ricreativo a quello storico-culturale. Dall’altro lato, l’agricoltura viene considerata — soprattutto per le forme di intensificazione, concentrazione e specializzazione che ha assunto negli ultimi decenni — come una delle principali responsabili dell’inquinamento delle acque, dell’erosione, dell’inquinamento e dell’acidificazione dei suoli, dell’aumento dell’effetto serra, della perdita di habitat e di diversità biologica, della semplificazione del paesaggio e delle condizioni di malessere degli animali allevati.

Relativamente all’analisi della componente agricoltura come settore produttivo nel comune si registrano 297 aziende circa. Ciascuna azienda possiede una superficie agricola utile di 2,53 ha. Il dato sull’ampiezza della SAU, ossia l’insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, ci indica che queste aziende svolgono attività economicamente poco significative.

La superficie utilizzata in coltivazioni propriamente agricole totale costituisce il 28,37% della superficie del comune.

In massima parte si tratta di realtà di ridotte dimensioni, che rientrano nella categoria della sussistenza e dell’integrazione parziale del reddito.

Aziende agricole - num per kmq	SAU media per azienda - ettari	SAU - % su superficie territoriale
11.19	2.53	28.37

Il dato relativo agli UBA che contano mediamente 1,05 UBA per azienda. Quasi il 10% del totale di UBA è costituito da capi suini, allevati in prevalenza per l’autoconsumo familiare più che per l’allevamento produttivo.

Numero medio di UBA per azienda	UBA dei capi suini - % sul totale
1.05	9.15

Relativamente ai settori di occupazione si registra un decremento nell'ultimo ventennio nel settore agricolo come dimostra il dato riportato sotto.

Indicatore (Istat 2011)	1991	2001	2011
Incidenza occupazione nel settore agricolo	43,1	27,9	26,3

In definitiva possiamo affermare che l'agricoltura non costituisce un settore produttivo rilevante per il comune e quindi, da questo punto di vista, non crea significativi impatti sul sistema ambientale.

Fattori critici che influenzano negativamente la componente sono l'abbandono diffuso delle aree agricole che si ripercuote sulla manutenzione del territorio e quindi sull'assetto idrogeologico, sulla perdita di maestranze locali, sul degrado del paesaggio. Allo stesso tempo sussiste un sottoutilizzo della risorsa agricoltura e la scarsa tendenza a tutelare le tipicità attraverso forme di gestione produzione sostenibili e compatibili.

Turismo

Si ritiene in questo capitolo riportare anche la componente turismo pur non essendo allo stato attuale rappresentativa del comune di Orria. Infatti, ad oggi, il comune non è interessato né dalla presenza di strutture turistiche, agrituristiche o altro né da flussi turistici. Il motivo per il quale si riporta tale componente è legato alla strategia che il piano preliminare intende perseguire per Orria poiché uno degli obiettivi strategici individuati è fondato proprio sulla promozione e realizzazione di un sistema turistico integrato.

Tale visione obiettivo in realtà pervade tutta la strategia del Piano preliminare ed è quindi legato anche agli altri due obiettivi strategici delineati. Va precisato però che l'approccio con il quale il piano elabora tale strategia è basato essenzialmente su una logica di sostenibilità ambientale e di innovazione che mira a valorizzare le risorse del territorio ed in particolare fa leva proprio su quelle ambientali.

L'unica nota positiva dovuta all'assenza della componente turismo sono le pressioni ambientali connesse ai fenomeni turistici quali:

- incremento dei consumi idrici;
- maggiore produzione di rifiuti;
- maggiori consumi energetici;
- accentuazione della mobilità su strada;
- inquinamento dell'aria;
- consumo di suolo;
- effetti diretti ed indiretti sulle risorse paesaggistico-ambientali

non sono per nulla rilevanti.

Nella matrice che segue si metterà in evidenza il rapporto, in termini di impatti, tra le componenti ambientali descritte in questo capitolo e gli obiettivi di piano.

Più in generale la verifica della sostenibilità degli effetti di piano legati al turismo sulle componenti ambientali sarà oggetto di specifico approfondimento e sviluppo all'interno del Rapporto ambientale del PUC.

Rifiuti

Il tema dei rifiuti viene affrontato, in questo testo preliminare, sia con riferimento alla produzione e alla tipologia di rifiuto.

I rifiuti sono classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (DCI 27/7/84);
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).




Figura 13.3
Distribuzione territoriale della
produzione di rifiuti urbani e grafico
di correlazione con il numero di
abitanti, anno 2007

La cartografia realizzata dall'Arpac e contenuta nella relazione dello stato dell'ambiente indica che Orria ricade tra i comuni che all'interno del territorio regionale producono il minor quantitativo di rifiuti urbani, compreso tra 0-3 milioni di Kg con un produzione pro capite per abitante di 180-360 Kg/ab anno. E' ovvio che su tale numero incide il basso peso demografico e l'assenza di attività che si sostanziano come sorgenti di produzione di rifiuti urbani.




Figura 13.11
 Distribuzione territoriale della
 produzione di rifiuti speciali in
 Campania, per comune
 (anno 2005, elaborazione
 da fonte MUD)

Per gli stessi motivi si mantiene basso anche il dato relativo alla produzione di rifiuti speciali che si attesta su una quantità inferiore ai 10 Kg.

Relativamente alle discariche comunali il Comune di Orria era presente nell'allegato A del D.D. n. 911 del 07.11.2006, ad oggetto: "POR Campania 2000/2006 - Misura 1.8 - Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul BURC n. speciale del 09/09/2005 - DGR n. 400 del 28/03/2006 - Attività di caratterizzazione delle discariche comunali e consortili risultate inquinate a seguito delle indagini preliminari". A seguito delle indagini dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno è stato riscontrato che non risulta il superamento delle CSC per nessun annalità e che il sito può essere dichiarato non inquinato.

POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL'AMBIENTE

Questo capitolo dà risposta alle disposizioni di cui al punto f) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato ed integrato con il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008).

La valutazione dei possibili impatti ambientali del Puc è stata effettuata attraverso il confronto tra gli obiettivi del Puc (declinati in strategie di intervento, azioni, progetti, norme, etc.) le componenti prescelte ed illustrate in precedenza, anche in funzione delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e ambientale.

Per tale confronto è stata utilizzata una matrice di valutazione costruita ad hoc, che registra i possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano comunale.

Per valutare i possibili impatti nell'analisi matriciale sono stati utilizzati i seguenti giudizi sintetici:

- Positivo “+”
- Negativo “-”
- Incerto “/”
- Non significativo “*”

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI											
OBIETTI DI PIANO	LINEE STRATEGICHE DI PIANO	AZIONI DI PIANO	COMPONENTI AMBIENTALI								
			ARIA	ACQUA	SUOLO E SOTTOSUOLO	AMBIENTE E PAESAGGIO	ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO	AGRICOLTURA	TURISMO	RIFIUTI	
3. OG 1. Tutelare e valorizzare secondo i principi della sostenibilità i sistemi di risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e rurali e salvaguardare il territorio dai rischi naturali	LS 1 Conservazione delle aree di naturalità e potenziamento degli elementi di connessione ecologica. Costruzione della REC	AS 1.1 Potenziamento dei principali nodi del sistema ecologico, mediante la conservazione attiva e il ripristino degli habitat e delle risorse naturali, agevolando i processi di rinaturalizzazione in atto nelle aree abbandonate	+	+	+	+	*	+	+	+	
		AS 1.2 Tutela delle connessioni ecologiche e delle fasce di continuità paesaggistica rilevanti ai fini della funzionalità eco sistemica, della conservazione dei caratteri identitari e della loro integrità evolutiva.	+	+	+	+	+	+	+	+	*
		AS 1.3 Salvaguardia del territorio agricolo-rurale nelle sue valenze ecologiche, storiche e paesaggistiche	+	+	+	+	+	+	+	+	*
		AS 1.4 Tutela dei corsi fluviali principali e secondari e delle relative aree di pertinenza	*	+	+	+	*	*	+	+	*
	LS 2 Contenimento dei consumi di suolo e di risorse primarie e salvaguardia del territorio e contenimento dei rischi ambientali	AS 2.1 Limitazione dei consumi di suolo, acqua e altre risorse primarie per usi ed attività extra-agricole e contenimento, mitigazione e prevenzione dei rischi ambientali, con misure di "adattamento" ai cambiamenti globali	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		AS 2.2 Contenimento dei consumi energetici attraverso misure atte a razionalizzare, non sprecare e diminuire l'uso delle risorse non rinnovabili	+	+	+	+	*	+	+	+
	LS 3 Tutela delle condizioni di fragilità idrogeologica del territorio	AS 2.3 Gestione e controllo della vulnerabilità delle componenti insediative in rapporto ai rischi idrogeologico e idraulico	*	+	+	+	+	+	*	*
OG 2. Promuovere la qualità e l'integrazione spaziale e funzionale del sistema insediativo migliorando la salubrità e la vivibilità dei centri abitati. Rafforzamento delle relazioni tra il centro storico e le nuove zone residenziali ad esso prossime.	LS 4 Paesaggi e risorse culturali- Valorizzazione di beni culturali	AS 4.1 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e testimoniale al fine di promuovere l'identità storica e culturale del comune e per la definizione di reti tematiche diversificate ed integrate	*	*	+	+	+	+	+	-
	LS 5 Miglioramento della qualità urbanistica degli insediamenti residenziali consolidati, recenti e da realizzare rafforzando le reciproche relazioni	AS 5.1 Conferimento di qualità visiva e spaziale agli insediamenti residenziali del tessuto consolidato e recente	*	*	+	+	+	*	+	*
		AS 5.2 Conferimento di qualità funzionale agli insediamenti residenziali del tessuto consolidato e recente	*	*	/	+	+	*	+	/
		AS 5.3 Individuazione delle aree trasformabili e dei criteri qualitativi ed insediativi dei nuovi insediamenti	/	/	-	+	+	*	+	-
		AS 5.4 Migliorare la qualità della vita, il livello di sicurezza e la solidarietà sociale	*	*	*	*	+	*	*	*
	LS 6 Promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano	A6.1. Migliorare e integrare l'accessibilità e la mobilità dell'area	/	/	/	+	+	*	+	/
OG 3. Promuovere e diversificare lo sviluppo del sistema	LS 7 Il territorio "lento" come risorsa. Sviluppo e promozione di un sistema turistico integrato	AS 7.1 Costruzione di un modello di ospitalità diffusa per i centri storici e la campagna	/	/	/	+	+	+	+	-
		AS 7.2 Promozione dell'insediamento di attività innovative e	/	/	/	+	+	+	+	/

economico- produttivo in una logica di sostenibilità ed innovazione per innescare processi durevoli ed incrementali di sviluppo socioeconomico		compatibili con le esigenze di tutela									
		AS 7.3 Sostenere e sviluppare la mobilità ciclo-pedonale comunale e intercomunale come ulteriore elemento di propulsione per il turismo	*	*	*	+	+	+	+	/	
	LS 8 Sviluppare l'imprenditorialità locale, promuovere l'innovazione e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi pur conservandone la tipicità e l'identità storica	AS 9.1 Tutelare e valorizzare le tipicità e l'identità storica	/	/	/	+	+	+	+	/	
		AS 9.2 Miglioramento della competitività tramite la formazione professionale, la promozione del trasferimento di conoscenze e l'innovazione	/	/	/	/	/	+	+	/	
		AS 9.3 Promuovere azioni di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole	+	+	+	+	+	+	+	+	
		AS 9.4 Incentivare gli agricoltori a qualificare e distinguere le produzioni di qualità e a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi delle produzioni certificate rientranti nei sistemi di qualità	+	+	+	+	/	+	+	+	
		AS 9.5 Migliorare l'efficienza e la competitività delle aziende agricole attraverso la realizzazione di processi di ammodernamento strutturale	/	/	/	/	/	+	+	/	
		AS 9.6 Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	/	/	/	/	/	+	+	+	-

		AS 9.7 Sostenere ed incentivare le dinamiche di aggregazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	/	/	/	/	+	+	+	/
		AS 9.8 Informare la comunità sulle opportunità previste dall'UE per il loro insediamento in agricoltura in particolare sulle misure previste per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori, l'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali, la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, la costituzione di Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli e forestali.	/	/	/	+	+	+	+	/

MISURE PER IL MONITORAGGIO

Misure previste in merito al monitoraggio

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del PUC, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso. L'ambito di indagine del monitoraggio dovrà comprendere necessariamente: il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;

- il contesto, ovvero l'evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è basato lo scenario di riferimento (monitoraggio ambientale);
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).

Una volta identificati gli indicatori più utili per la strutturazione del successivo Piano di monitoraggio, si procederà all'acquisizione dei dati e delle informazioni, provenienti da fonti interne ed esterne all'Ente.

Gli indicatori

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente, sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi dovranno rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare:

- **essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende "misurare";**
- **essere semplici e di agevole interpretazione;**
- **indicare le tendenze nel tempo;**
- **fornire un'indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;**
- **essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;**
- **essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;**
- **poter essere aggiornati periodicamente.**

Dal punto di vista dell'efficacia nella descrizione del fenomeno, o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non avranno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non saranno opportunamente esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l'indicatore stesso, per valutare l'allontanamento, l'avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati.

Nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale sarà opportuno considerare differenti tipologie di indicatori e l'utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi esistenti – a partire dal Piano di Monitoraggio del vigente PTCP – costituisce un importante accorgimento al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

Gli indicatori di riferimento saranno quelli definiti dall'ISPRA, dall'ARPAC, e dal Piano territoriale provinciale vigente allegati al presente rapporto.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati piani o progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS). A tal fine i proponenti di piani urbanistici e di settore, i proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sui siti, ovvero i proponenti di progetti riferibili agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996, per i quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, devono presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per individuare e valutare i principali effetti che i piani, gli interventi e i progetti possono avere sui siti.

Una parte del territorio comunale ricade nell'ambito del Sito di interesse comunitario del Fiume Alento-SIC IT8050012, sarà necessario valutare, in sede di elaborazione del PUC definitivo, l'integrazione della VAS con un'opportuna Valutazione d'Incidenza (VI), al fine di subordinare l'assenso pubblico del PUC alla certezza che non si arrechino pregiudizi al sito.

SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI PRECEDENTI

La presente "sintesi non tecnica" del Rapporto Ambientale preliminare in cui sono stati individuati descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del Piano sull'Ambiente, così come richiesto al punto J dell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, è finalizzato alla presentazione del contenuto del Rapporto Ambientale anche ad utenti non esperti, affinché siano garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento di adozione del Piano.

Dopo aver esaminato nel dettaglio il quadro di riferimento normativo di settore, eventuali problematiche e vocazioni del territorio, e tenuto conto degli obiettivi individuati a livello di pianificazione sovraordinata per uno sviluppo sostenibile del territorio comunale, sono stati definiti i contenuti e gli obiettivi fondamentali della Proposta di P.U.C., con particolare riferimento alle questioni di carattere ambientale.

L'analisi dello stato attuale e la valutazione degli effetti derivanti sull'ambiente dall'attuazione del Piano è stata rappresentata in sintesi con l'elaborazione di una matrice di valutazione qualitativa degli impatti.

Quindi dal confronto tra gli impatti nella situazione "opzione 0" e nello scenario di Piano (P.U.C.) si sono valutati in via preliminare e generale i possibili effetti positivi, negativi, nulli e incerti sull'ambiente naturale.

ALLEGATI AL DOCUMENTO DI SCOPING

ALLEGATO N.1	Quadro sinottico indicatori ISPRA
ALLEGATO N.2	Quadro sinottico indicatori ARPAC
ALLEGATO N.3	Piano di Monitoraggio del PTCP
ALLEGATO N.4	Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) (ovvero le autorità così come definite al paragrafo 3, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalla lettera s), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.).
ALLEGATO N.5	Elenco dei soggetti costituenti il “pubblico” ed il “pubblico interessato” (ovvero il “pubblico” così come definite al paragrafo 4, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalle lettere u) e v), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.).
ALLEGATO N.6	Quadro normativo di riferimento

ALLEGATO N.1 - QUADRO SINOTTICO INDICATORI ISPRA

Il Sistema Informativo Ambientale Nazionale e gli indicatori selezionati

La predisposizione di una base informativa di supporto, che descriva non solo lo stato dell'ambiente ma anche le modificazioni in esso indotte dai meccanismi di interazione con il sistema economico e con le attività umane in genere, rappresenta un elemento fondamentale per ogni strategia orientata verso lo sviluppo sostenibile.

Particolare rilevanza assume, pertanto, una visione integrata che consenta di mettere in evidenza le relazioni esistenti tra i fattori di Pressione (le attività antropiche e le modifiche che inducono sull'ambiente), lo Stato (i dati derivanti dal monitoraggio e dai controlli) e le Risposte (le norme di legge, le politiche ambientali, le attività di pianificazione, etc), secondo il modello DPSIR.²⁹

E' su tali considerazioni che si basa il Sistema Informativo Nazionale Ambientale: "una architettura di rete con l'obiettivo di consentire la razionalizzazione e il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e di gestione delle informazioni di interesse ambientale e, quindi, di creare le condizioni affinché le conoscenze, che vengono da fonti molto differenziate, possano armonizzarsi e integrarsi a tutti i livelli territoriali, dal regionale al comunitario".

Il Sistema Informativo Nazionale Ambientale è strutturato come un "Sistema Nazionale Conoscitivo e dei Controlli in campo ambientale", dove l'integrazione tra il sistema informativo e il sistema dei controlli e l'inserimento nel sistema conoscitivo comunitario costituiscono l'aspetto più rilevante ed innovativo.

I meccanismi di integrazione su cui si sviluppa il sistema informativo sono dunque i seguenti:

- **integrazione territoriale delle conoscenze ambientali a tutti i livelli, dal regionale al comunitario:** una delle principali finalità del sistema agenziale è creare le condizioni affinché le conoscenze ambientali sviluppate da soggetti diversi possano essere aggregate definendo una visione omogenea e rappresentativa. Ciò comporta la definizione di un sistema di regole generali e la realizzazione di uno spazio fisico comune di conoscenza e comunicazione. A tale scopo sono state scelte tre principali linee di azione per costruire tale spazio comune: sviluppo di standard conoscitivi, identificazione di architetture standard di sistemi di gestione dell'informazione, interconnessione fisica dei diversi poli della rete delle conoscenze ambientali;
- **integrazione tra il sistema informativo ambientale ed il sistema dei controlli:** le attività di monitoraggio e controllo ambientale hanno evidenziato negli ultimi anni alcune principali criticità quali: elevato livello di casualità, non elevato livello qualitativo e di standardizzazione, limitata significatività in termini conoscitivi. Ciò ha indotto il sistema agenziale a rivedere il rapporto tra il sistema di controllo e quello informativo, trasformando un percorso lineare - dove il sistema dei controlli rappresenta un atto isolato e terminale di un processo - in un percorso circolare nel quale i controlli costituiscono una delle principali fonti di alimentazione del sistema informativo che, a sua volta, rappresenta il presupposto indispensabile per pianificare efficacemente le attività di controllo;
- **integrazione tra il sistema europeo EIONet e il sistema nazionale:** la struttura complessiva del sistema informativo nazionale è stata disegnata assumendo come riferimento il sistema conoscitivo europeo. Tale scelta permette di cogliere alcune opportunità: sfruttare appieno le esperienze e le competenze organizzative maturate in sede europea e favorire la partecipazione del nostro Paese alle attività comunitarie.

Gli indicatori ISPRA che si ipotizza di poter utilizzare nel Rapporto Ambientale per la VAS del Piano Urbanistico Comunale sono quelli allegati all'Annuario dei dati ambientali; tale scelta tiene conto dei seguenti criteri:

- elevata qualità e disponibilità dell'informazione per il popolamento;
- disponibilità di ben definiti e oggettivi riferimenti per una più efficace lettura degli andamenti;
- elevato impatto comunicativo, nel senso di rappresentare in via preferenziale indicatori relativi a fenomeni, o problematiche, per i quali maggiore è l'aspettativa di informazione da parte dei cittadini.

Ai fini del nostro lavoro è, ovviamente necessario precisare che molto spesso la scala di riferimento offerta dall'Annuario ISPRA non si presta a descrivere fenomeni di livello comunale, pertanto si è inteso riferirsi a tali indicatori principalmente per valutare la possibilità di riproporli e ri-costruirli su base comunale.

Per ciascun indicatore sono presenti: la denominazione, la posizione nello schema DPSIR,³⁰ la finalità, la qualità dell'informazione, il livello di copertura spaziale e temporale, l'icona di *Chernoff* corrispondente allo stato e trend.

²⁹ L'Agenzia Europea dell'ambiente nel 1995 ha rielaborato il vecchio modello PSR, creando il modello "Determinanti- Pressioni-Stato- Impatti-Risorse" (DPSIR), che identifica e tiene conto di quei fattori legati alle attività umane, poco controllabili e difficilmente quantificabili, (trend economici, culturali, settori produttivi) e che incidono indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali.

³⁰ Il DPSIR, sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente a partire da un precedente schema (PSR) messo a punto dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), è stato adottato dall'ISPRA per la costruzione del Sistema conoscitivo ambientale.

Lo *stato*, ovvero l'insieme delle qualità fisiche, chimiche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acque, suoli, ecc.) è alterato dalle *pressioni*, costituite da tutto ciò che tende a degradare la situazione ambientale (emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, scarichi industriali, ecc.) per lo più originate da attività (*determinanti*) umane (industria, agricoltura, trasporti, ecc.), ma anche naturali. Questa alterazione provoca effetti (*impatti*) sulla salute degli uomini e degli animali, sugli ecosistemi, danni economici, ecc. Per far fronte agli impatti, sono elaborate le *risposte*, vale a dire contromisure (come leggi, piani di intervento, prescrizioni, ecc.) al fine di agire sulle altre categorie citate.

Elementi per la definizione da parte dell'ISPRA della qualità dell'informazione sono stati:

- **rilevanza:** aderenza dell'indicatore rispetto alla domanda di informazione relativa alle problematiche ambientali.
- **accuratezza:** è data da elementi quali comparabilità dei dati, affidabilità delle fonti dei dati, copertura dell'indicatore, validazione dei dati.
- **comparabilità nel tempo:** completezza della serie nel tempo, consistenza della metodologia nel tempo.
- **comparabilità nello spazio:** numero di regioni rappresentate, uso da parte di queste di metodologie uguali o simili, affidabilità all'interno della regione stessa.

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell'informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:

Definizione della qualità dell'informazione

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★★★	ALTA	Da 4 a 6
★★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

- possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;
- assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

LEGENDA INDICATORI ISPRA:

Modello DPSIR:

- **Determinanti (D):** le attività antropiche che generano fattori di pressione. A ciascuna attività può essere associato un certo numero di interazioni dirette con l'ambiente naturale. Ad esempio la determinante che genera il traffico è la domanda di mobilità di persone e merci.
- **Pressioni (P):** le emissioni di inquinanti o la sottrazione di risorse (es. traffico)
- **Stato (S):** lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali che si modifica - a tutti i livelli, da quello microscopico a quello planetario - in seguito alle sollecitazioni umane (es. concentrazioni di inquinanti in aria)
- **Impatti (I):** generalmente negativi, in conseguenza del modificarsi dello stato della natura che coincide, in genere, con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti. (es. il mancato rispetto di un limite di protezione della salute causa un aumento di malattie respiratorie)
- **Risposte (R):** le azioni che vengono intraprese per contrastare gli effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la generazione delle pressioni; ma anche interventi di bonifica per situazioni ambientalmente insostenibili, così come misure di mitigazione degli impatti esistenti. Possono essere azioni a breve termine (ad esempio targhe alterne come intervento di emergenza per contrastare un episodio acuto), oppure a medio/lungo termine (ricerca delle cause più profonde, risalendo fino alle pressioni e ai fattori che le generano).

Qualità dell'informazione:

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★★★	ALTA	Da 4 a 6
★★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

Copertura Spaziale: indica il livello di copertura geografica dei dati per popolare l'indicatore.

- **"I":** Nazionale, laddove i dati sono aggregati e rappresentativi del solo livello nazionale;
- **"R x/20":** Regionale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello regionale e sono disponibili dati per x regioni;
- **"P y/103":** Provinciale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello provinciale e sono disponibili dati per y province;
- **"C z/8100":** Comunali laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello comunale e sono disponibili dati per z comuni.

Copertura Temporale:

indica il periodo di riferimento della serie storica disponibile e/o dei dati riportati nella tabella.

Stato e Trend:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Ambiente e salute	Tasso di incidentalità stradale	S	Soddisfare la crescente domanda di informazioni in tema di incidentalità stradale, fenomeno che coinvolge aspetti economici e socio-democulturali. Gli incidenti stradali, ogni anno, sottopongono la nostra società a ingenti costi sociali e umani. A livello europeo la stima del solo costo sociale è del 2% del PIL dell'UE. Pertanto il monitoraggio del fenomeno supporta il pianificatore nelle scelte e interventi da attuare sul territorio nell'ottica di una sua gestione integrata.	★★★	I, R	1997-2004	☹️
	Infortuni da incidenti stradali	I	Monitorare il grado di sicurezza stradale e la sua evoluzione, fornendo in tal modo informazioni oggettive sull'entità dell'impatto diretto sulla salute e programmare di conseguenza le azioni da intraprendere sul territorio che integrino aspetti di natura ambientale, economica e sociale.	★★★	I, R	1997-2004	☹️
	Mortalità da incidenti stradali	I	Supportare le valutazioni dell'efficacia delle politiche di sicurezza promosse negli ultimi anni fornendo a pianificatori e studiosi informazioni utili circa le scelte e le azioni future da intraprendere nel campo della programmazione e gestione del territorio e delle infrastrutture, della sicurezza dei veicoli, dell'efficienza delle strutture sanitarie, della normativa in materia di sicurezza e della gestione del traffico.	★★★	I, R	1991-2004	😊
	Affollamento	D	Valutare il grado di affollamento delle abitazioni, indice di una condizione che può influire sullo stato di salute e benessere degli occupanti.	★★	I, R	1991, 2001	☹️

SUOLO

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei suoli	Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari	S	Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche.	★★	R 11/20	2005	☹️
	Bilancio di nutrienti nel suolo (<i>Input/Output</i> di nutrienti)	S	Definire la situazione di <i>deficit</i> o di <i>surplus</i> di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	☹️
	Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici	P	Stimare il rischio di compattamento del suolo, derivante dal ripetuto passaggio di macchine operatrici sul suolo agrario.	★★★	I, R	1967, 1992, 1995, 2000	☹️
Contaminazione del suolo	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	☹️
	Aree usate per l'agricoltura intensiva	P	Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di biodiversità.	★★★	R	1995-2000	—
	Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole	P	Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.	★★★	R	1995-2000	☹️

Uso del territorio	Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea	P/S	Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio nazionale e acquisire dati con un dettaglio continuamente crescente.	★★★	I, R	1985-2005	-
	Uso del suolo	S	Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali.	★★★	I, R	1990-2000	☹️
	Urbanizzazione e infrastrutture	P	Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita irreversibile di suolo.	★★★	I, R	1990-2000	☹️
	Impermeabilizzazione del suolo	P	Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale.	★★★	I, R	2000	☹️

ACQUA

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei corpi idrici	Macrodescrittori (75° percentile)	S	Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	☹️
	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)	S	Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua.	★★★	R 18/20	2000-2005	☹️
	Indice Biotico Esteso (IBE)	S	Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	☹️
	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	S	Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	☹️
	Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)	S	Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche.	★★	R 10/20	2000-2005	-
Risorse idriche e usi sostenibili	Prelievo di acqua per uso potabile	P	Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque.	★★★	R 10/20	1993-1998 1999-2001	☹️
	Portate	S	Determinazione dei deflussi.	★★★	Bacini idrografici nazionali 4/11	1921-1970 2002	-
	Temperatura dell'aria	S	Valutazione andamento climatico.	★★★	R	1960-2001	-
	Precipitazioni	S	Determinazione afflussi meteorici.	★★★	R	1960-2000	-
Inquinamento delle risorse idriche	Medie dei nutrienti in chiusura di bacino	P	Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante.	★★★	B Bacini idrografici	2000-2005	☹️
	Carico organico potenziale	P	Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa.	★	R	1990, 1996, 1999	-
	Depuratori: conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R 18/20	2005	😊
	Depuratori: conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R	2005	😊
	Programmi misure corpi idrici ad uso potabile	R	Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile.	★★★	R 16/20	2000-2004	☹️

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Emissioni	Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale)	R	Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione).	★★	I	2003	☹️
Qualità dell'aria	Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria	R	Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regioni e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti atmosferici	★★	I, R	2001, 2002, 2003	☹️

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Biodiversità: tendenze e cambiamenti	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle aree protette	S/R	Stimare la distribuzione delle principali tipologie di <i>habitat</i> presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della biodiversità a livello di <i>habitat</i> .	★★★	I	2003	—
	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nei Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	S/R	Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di <i>habitat</i> presenti sulla superficie regionale dei SIC/pSIC, per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione.	★★★	I, R	2006	😊
	Stato di conservazione dei SIC/pSIC	S	Stimare il grado di conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali della Direttiva <i>Habitat</i> esistenti all'interno dei SIC/pSIC italiani.	★★	I, R	2006	☹️
Zone Protette	Zone di Protezione Speciale (ZPS)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★★★	I, R	2006	😊
	Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Siti di Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★★★	I, R	2006	😊
	Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette	P	Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione antropica.	★★★	I, R	2005	—
Zone Umide	Zone umide di importanza internazionale	S/R	Valutare la copertura delle aree umide di importanza internazionale rispetto al territorio nazionale e definirne la tipologia di <i>habitat</i> .	★★★	I, R	1976-2005	☹️
	Pressione antropica in zone umide di importanza internazionale	P	Valutare l'entità delle pressioni potenzialmente interferenti con lo stato di conservazione delle zone umide di importanza internazionale.	★★★	I, R	2006	☹️

Foreste	Superficie forestale: stato e variazioni	S	Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo.	★★★	I, R	1948-2004	😊
	Entità degli incendi boschivi	I	Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo.	★★★	I, R	1970-2005	😞
	Carbonio fissato dalle foreste italiane	S	Fornire una stima della capacità di fissazione di anidride carbonica da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici.	★★★	I	1990-2005	😊
Paesaggio	Ambiti paesaggistici tutelati	R	Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali vincolate dal D.Lgs. 42/2004.	★★★	I, R, P	2005	😐

RIFIUTI

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Produzione dei rifiuti	Produzione di rifiuti totale e per unità di PIL	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati e la correlazione tra produzione dei rifiuti e sviluppo economico.	★★★	I, R	1997-2003	😞
	Produzione di rifiuti urbani	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati.	★★★	I, R	2003-2004	😐
	Produzione di rifiuti speciali	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati.	★★	I, R	2003	😐
	Quantità di apparecchi contenenti PCB	P	Misurare la quantità di apparecchi contenenti PCB.	★★	I, R	2003-2004	😐
Gestione dei rifiuti	Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	R	Verificare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.24 del D.Lgs. 22/97.	★★★	I, R	1999-2004	😐
	Quantità di rifiuti avviati al compostaggio e trattamento meccanico-biologico	P/R	Verificare l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero di materia dai rifiuti.	★★★	I	1999-2004	😊
	Quantità di rifiuti speciali recuperati	P/R	Verificare l'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti con particolare riferimento all'incentivazione del recupero e riutilizzo dei rifiuti, sia di materia, sia di energia.	★★	I, R	1997-2003	😊
	Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuti	P/R	Verificare i progressi nell'avvicinamento all'obiettivo di riduzione dell'utilizzo della discarica come metodo di smaltimento dei rifiuti, così come previsto dal D.Lgs. 22/97, fornendo un'indicazione sull'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti.	★★★	I, R	1997-2003	😐
	Numero di discariche	P	Conoscere il numero di discariche presenti sul territorio nazionale.	★★★	I, R	1997-2003	😊
	Quantità di rifiuti inceneriti, totale e per tipologia di rifiuti	P/R	Valutare le quantità di rifiuti che vengono smaltiti in impianti di incenerimento.	★★★	I, R	1997-2003	😞
	Numero di impianti di incenerimento	P	Verificare la disponibilità di impianti di termovalorizzazione a livello nazionale e regionale.	★★★	I, R	1997-2004	😐

AMBIENTE URBANO

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend	
					S	T		
Radiazioni ionizzanti	Concentrazione di attività di radon <i>indoor</i>	S	Monitorare una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione.	★★★	I, R	1989-2005	😊	
	Stato di attuazione delle reti di sorveglianza sulla radioattività ambientale	R	Valutare lo stato di attuazione dell'attività di sorveglianza sulla radioattività ambientale in Italia, relativamente alle reti esistenti, in conformità con programmi di assicurazione di qualità nazionali e internazionali.	★★★	I, R	1997-2005	😐	
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	Densità impianti e siti per radiotelecomunicazione e potenza complessiva sul territorio nazionale	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi RF.	★★	R 11/20, R	2003	-
		Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, e numero di stazioni di trasformazione e cabine primarie in rapporto alla superficie territoriale	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ELF.	★★★	I, R	1991-2003	😐
		Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici generati da impianti per radio-telecomunicazione, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenza (RTV e SRB) presenti sul territorio, rilevate dall'attività di controllo eseguita dalle ARPA/APPA, e lo stato dei risanamenti.	★★★	R 13/20 R 12/20	1998-2003	-
		Superamenti dei limiti per i campi elettrici e magnetici prodotti da elettrodotti, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento.	★	R	1996-2002	😐
		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi RF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per la telefonia mobile).	★★	R 14/20	2004	-
		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche, cabine di trasformazione).	★★	R 13/20	2004	-
		Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa alla problematica riguardante le sorgenti di radiazioni non ionizzanti anche in riferimento al recepimento della Legge Quadro 36/01.	★★	R	1988-2004	😊
	Radiazioni luminose	Brillanza relativa del cielo notturno	S	Monitorare la brillantezza del cielo notturno al fine di valutare gli effetti sugli ecosistemi dell'inquinamento luminoso.	★★★	I	1971, 1998	😞
		Percentuale della popolazione che vive dove la Via Lattea non è più visibile	I	Valutazione del degrado della visibilità del cielo notturno.	★★★	I, P	1998	😞
	Rumore	Traffico stradale	P	Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico.	★★★	I, R	1990-2004	😞
Popolazione esposta al rumore		S	Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a soglie prefissate.	★	C 48/8101	1996-2006	😞	
Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti		S	Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico.	★★★	R 19/20	2000-2003	😐	

	Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale.	★★	R19/20 C 7692/8101	2003	☹
	Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico comunale.	★★	R 19/20	2003	☹
	Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di risanamento.	★★	R19/20 C 7628/8101	2003	☹
	Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa delle regioni alla problematica riguardante l'inquinamento acustico, con riferimento all'attuazione della Legge Quadro 447/95.	★★★	R	2003	☹

RISCHIO NATURALE

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Rischio tettonico	Fagliazione superficiale (Faglie capaci)	S	Individuare le aree a più elevata pericolosità sismica, offrendo pertanto elementi conoscitivi essenziali per la pianificazione territoriale.	★★	I	2003-2005	-
	Eventi sismici	S	Definire la sismicità nel territorio italiano in termini di magnitudo massima attesa, tempi di ritorno, effetti locali, informazioni utili per una corretta pianificazione territoriale.	★★★	I	2004-2005	-
	Classificazione sismica	R	Fornire un quadro aggiornato sulla suddivisione del territorio italiano in zone caratterizzate da differente pericolosità sismica, alle quali corrispondono adeguate norme antisismiche relative alla costruzione di edifici e altre opere pubbliche.	★★★	R	2005	😊
Rischio geologico-idraulico	Eventi alluvionali	I/P	Fornire, nell'ambito dei dissesti idrogeologici a scala nazionale, un archivio aggiornato del numero di eventi alluvionali, determinati principalmente da fenomeni meteorici intensi.	★★	I	1951-2005	-
	Stato di attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	R	Verificare la presenza di Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia.	★★★	I Bacini	Luglio 2006	☹
	Progetto IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosì d'Italia	S	Fornire un quadro completo e omogeneo della distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio nazionale.	★★★	R 19/20 P96/103	2005	-
	Comuni interessati da subsidenza	S	Fornire un quadro generale del fenomeno della subsidenza e del suo impatto sul territorio nazionale.	★★	C 643/8101	2005	-

ALLEGATO N.2 - QUADRO SINOTTICO INDICATORI ARPAC

Gli indicatori ambientali individuati dall'ARPA Campania per le singole tematiche oggetto della Relazione sulla Stato dell'Ambiente (RSA) campano rappresentano gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio messe in atto in regione.

L'ISPRA ha elaborato un primo set SINAnet di 225 indicatori prioritari, estratti da un nucleo iniziale di circa 550 suggeriti dall'EEA, idonei a rappresentare determinati fattori o matrici ambientale e a garantire una buona copertura spaziale e temporale. Sulla base di questo core-set, sono stati scelti, per la RSA Campania, quegli indicatori che maggiormente rappresentano la realtà del territorio regionale che rispondono ai requisiti di seguito indicati:

- validità scientifica sulla base di dati documentati e validati;
- semplicità di lettura ed interpretazione;
- rappresentatività rispetto alle tendenze evolutive;
- tempestività dell'informazione rispetto a fenomeni potenzialmente irreversibili;
- facilità di reperibilità a costi ragionevoli;
- facilità di aggiornamento.

Sulla base di questi criteri, l'ARPA Campania ha individuato e popolato circa 175 indicatori relativi al territorio regionale. Per la redazione della RSA, sono stati estrapolati soltanto alcuni "indicatori fondamentali" funzionali alla descrizione delle specifiche tematiche.

Per ciascun indicatore sono stati riportati:

- la categoria di appartenenza all'interno del modello DPSIR;
- l'obiettivo di qualità ambientale;
- lo stato;
- il trend in relazione all'obiettivo.

Lo sviluppo sociale e culturale ha portato in primo piano gli aspetti legati alla qualità della vita e dell'ambiente. E' sembrato quindi giusto assegnare ad ogni indicatore un obiettivo di qualità ambientale che è stato individuato, dove previsto, in riferimento alle normative comunitarie e nazionali.

Nel caso di obiettivi non specificamente previsti da normative, viene proposto, se possibile, un obiettivo derivante da valutazioni relative alle aspettative di miglioramento della qualità ambientale delle risorse naturali per la tutela della salute e della qualità della vita.

Lo **stato** è la fotografia della situazione attuale ed è così sinteticamente descritto:

	buono
	indifferente
	critico

Per ciascun indicatore è riportato, infine, il **trend evolutivo**, rappresentato con frecce in relazione all'obiettivo previsto:

↑	in miglioramento (avvicinamento agli obiettivi)
→	indifferente (stazionario rispetto agli obiettivi)
↓	in peggioramento (allontanamento dagli obiettivi)

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Andamento demografico	Popolazione residente		Numero delle persone aventi la propria dimora abituale in un determinato ambito territoriale (Comune, Provincia, Regione).		
	Densità		Rapporto tra il numero delle persone residenti e la superficie del territorio di interesse.		
	Saldo migratorio		Differenza tra le iscrizioni anagrafiche per immigrazione e le cancellazioni per emigrazione.		
	Saldo naturale		Differenza tra il numero delle nascite e il numero dei decessi.		
	Indice di dipendenza		Rapporto percentuale fra la popolazione appartenente a classi d'età tra 0 e 14 anni e 65 anni ed oltre e la classe comprendente popolazione tra 15 e 64 anni.		
	Indice di vecchiaia		Rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e oltre e la popolazione con meno di 14 anni.		
Andamento economico	PIL		Flusso di nuovi beni e servizi prodotti in un anno o in un trimestre dato dalla somma della spesa in beni e servizi delle famiglie, delle imprese e del settore pubblico.		
	Valore aggiunto		Differenza, calcolata ai prezzi di base o di mercato, tra il valore della produzione di beni e servizi ed il valore dei beni e servizi intermedi consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive).		
	Unità di lavoro		Numero di ore annue impiegate in percentuale nella produzione di beni e servizi rientranti nelle stime del PIL.		
	Importazioni		Valore dei beni e servizi acquisiti all'esterno, introdotti nel territorio di riferimento.		
	Esportazioni		Valore dei beni e servizi trasferiti di beni e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti.		
	Investimenti		Flusso annuale di nuovo capitale che si aggiunge allo stock di capitale già esistente.		
	Occupati		Numero di persone di 15 anni e più che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: 1) avere un'attività lavorativa, anche se nel periodo di riferimento non ha effettuato ore di lavoro; 2) aver effettuato una o più ore di lavoro retribuite nel periodo di riferimento indipendentemente dalla condizione dichiarata; 3) aver effettuato una o più ore di lavoro non retribuite presso un'impresa familiare.		
	Unità in cerca di occupazione		Numero di persone di 15 anni e più non occupate, ovvero: a) disoccupati in senso stretto; b) persone in cerca di prima occupazione; c) altre persone che cercano lavoro.		
	Forze di lavoro		Somma del numero di persone occupate e delle unità in cerca di occupazione.		
	Tasso di attività		Rapporto percentuale tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e più.		
	Tasso di occupazione		Rapporto percentuale tra le persone occupate e le forze di lavoro.		
	Tasso di disoccupazione		Rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.		

SUOLO

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Suolo	Uso del suolo	D	Non esistono obiettivi specifici nelle norme internazionali e nazionali. Gli ultimi due programmi di azione europei in campo ambientale (5EAP e 6EAP) e l'Agenda 21 pongono, come obiettivi generali, l'uso sostenibile del territorio, la protezione della natura e della biodiversità.		
	Vendita di fertilizzanti minerali (N,P,K)	P	L'agricoltura costituisce uno dei settori chiave su cui impostare azioni volte alla riduzione degli apporti di sostanze inquinanti, in linea con gli obiettivi di tutela delle acque previsti dal nuovo Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia. Le singole regioni hanno il compito di fissare un target specifico per il proprio territorio sulla base dei seguenti obiettivi: - riduzione dei consumi di fertilizzanti in valore assoluto (t/anno); target -10% entro il 2015; - riduzione dei consumi di fertilizzanti per unità di terreno concimabile (t/ha/anno); target-10% entro il 2015.		→
	Vendita di fitofarmaci (erbicidi, fungicidi, insetticidi)	P	L'agricoltura costituisce uno dei settori chiave su cui impostare azioni volte alla riduzione degli apporti di sostanze inquinanti, in linea con gli obiettivi di tutela delle acque previsti dal nuovo Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia. Le singole regioni hanno il compito di fissare un target specifico per il proprio territorio sulla base dei seguenti obiettivi: - riduzione dei consumi di fitofarmaci in valore assoluto (t/anno); target -10% entro il 2015; - riduzione dei consumi di fitofarmaci per unità di terreno concimabile (t/ha/anno); target-10% entro il 2015.		↑
	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Occorre relazionare ed equilibrare il numero di capi allevati con il territorio disponibile per gli spandimenti.		→
	Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici	P	Non esistono obiettivi specifici nelle norme internazionali e nazionali. Gli ultimi due programmi di azione europei in campo ambientale (5EAP e 6EAP) e l'Agenda 21 pongono, come obiettivi generali, l'uso sostenibile del territorio, la protezione della natura e della biodiversità. La degradazione fisica è indicata tra i problemi del suolo anche dalla CE-COM (2002) 179.		↓
	Superficie percorsa da incendi	I	Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo indicatore; l'obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione degli incendi.		↓
	Numero incendi	I	Non sono presenti riferimenti normativi relativi a questo indicatore; l'obiettivo ultimo è costituito dalla prevenzione degli incendi.		↓

ACQUA

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Acque superficiali e sotterranee	Volumi di risorsa idrica idropotabile immessi in rete, erogati e fatturati per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico		↓
	Prelievo per determinante e per fonte superficiale e sotterranea per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico		↓
	Carichi organici potenziali per determinante	P	Bilancio depurativo		→
	Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016		→
	Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016		→
	Numero di stazioni per il monitoraggio chimico-fisico, biologico (I.B.E.) ed idrometrografiche attive	R	Numero minimo di stazioni come da Tabella 6 All.1 D.Lgs. 152/99		↑

	Numero di stazioni chimico-fisiche per il monitoraggio delle acque sotterranee attive	R	Individuazione acquiferi principali e monitoraggio quantitativo (frequenza mensile) e qualitativo (frequenza semestrale)		↑
--	---	---	--	--	---

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Aria	Numero di superamenti dei limiti normativi per il biossido di zolfo (SO ₂)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		↑
	Numero di superamenti dei limiti normativi per il biossido di azoto (NO ₂)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		→
	Numero di superamenti dei limiti normativi per il monossido di carbonio (CO)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		→
	Numero di superamenti dei limiti normativi per le polveri sospese totali (PTS)	S	Sostituire la misura di PTS con quella del PM ₁₀ in tutta la rete, come da DM Ambiente 60/2002		↑
	Numero di superamenti dei limiti normativi per l'ozono troposferico (O ₃)	S	Rientrare nei limiti previsti dal DPCM 28/03/83 e dal DM 15/04/94		→
	Effetti dell'inquinamento sulla composizione floristica: accumulo di metalli nelle foglie	I	Completare il monitoraggio chimico con le informazioni derivanti dal monitoraggio biologico		→
	Il monitoraggio dell'aria: n. di centraline fisse	R	Completare la rete di monitoraggio campana entro il 2006 e gestirla in maniera integrata		↑
Cambiamenti climatici	Emissioni di CO ₂	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		↓
	Emissioni di CH ₄	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		→
	Emissioni di N ₂ O	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		→
	Temperatura media dell'aria	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate su medie mobili pluriennali		↓
	Eventi pluviometrici intensi	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate sull'analisi statistica dei valori estremi		↓
	Risparmio energetico con riduzione delle emissioni di gas serra	R	Non definito, è auspicabile che il trend sia crescente, le stime devono essere basate sull'analisi di dati affidabili		↑

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Natura e biodiversità	N° aree protette per tipologia (parchi, riserve, oasi, ecc.)	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.		↑
	Superficie aree protette/superficie regionale	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.		↑
	N° habitat individuati in attuazione della direttiva Habitat ed Uccelli (SIC, ZPS)	R	Assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.		↑

PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Paesaggio	Superficie vincolata ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 490 del 1999 / superficie totale regionale	R	Tutelare le aree che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale		↑
	Superficie vincolata ai sensi dell'146 del D. Lgs 490 del 1999 / superficie totale Regionale	R	Tutelare aree che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale in ragione del loro interesse paesaggistico		↑

RIFIUTI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Il ciclo dei rifiuti urbani	Produzione totale e pro capite di RU	D, P	Riduzione della produzione di RU		→
	Raccolta Differenziata	S, R	Aumento della percentuale di RD: 25% entro il 2/2001 e 35% da 2003		→
	Singolo materiale	S, R	Aumento del recupero delle frazioni riciclabili di RU		→
	Quantità di RU smaltiti in discarica	P	Riduzione della quantità di RU smaltiti in discarica		→
Il ciclo dei rifiuti speciali	Produzione totale e pro capite dei RS	D, P	Riduzione della produzione di RS		↑
	Produzione di RS non pericolosi	D, P	Riduzione della produzione di RS non pericolosi		↑
	Produzione di RS pericolosi	D, P	Riduzione della produzione di RS pericolosi		↓
	Quantità di RS avviata al recupero	R	Aumento della quantità di RS recuperata		↑
	Quantità di RS smaltita in discarica	P	Riduzione della quantità di RS smaltita in discarica		↑

AMBIENTE URBANO

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione <i>oppure</i> Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Inquinamento acustico	Numero di richieste di intervento per inquinamento acustico	P	Valutazione delle zone più disturbate		↑
	Numero interventi di controllo	S, R	Valutazione delle sorgenti più disturbanti		→
	Percentuale di superamenti dei limiti normativi	S	Valutazione della popolazione esposta a limiti oltre la norma		→
Inquinamento elettromagnetico	Aree critiche per l'inquinamento elettromagnetico in Campania	S	Completare il censimento degli impianti esistenti e la definizione delle aree a rischio		↑
	N. di superamenti dei limiti di legge per i campi RF	S	Integrare i controlli con un monitoraggio delle aree sensibili		↑
	N. di superamenti dei limiti di legge per i campi ELF	S	Integrare i controlli con un monitoraggio delle aree sensibili		↑

RISCHIO NATURALE

Rischio sismico	Numero dei principali eventi sismici in Campania	S	Evidenziare la distribuzione epicentrale dei maggiori terremoti che hanno interessato la Regione Campania nell'ultimo secolo.		↑
	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico	S	Ridurre il rischio sismico con priorità per gli edifici strategici (ospedali, scuole, caserme e prefetture) attraverso l'adeguamento alle norme antisismiche (D.L. n. 323/95)		↑
	Azioni di prevenzione per la riduzione del rischio sismico	R	Promuovere efficaci politiche di difesa dal rischio sismico e di protezione civile attraverso specifiche azioni di riduzione del rischio.		↑
Dissesto idrogeologico	Superfici a rischio idrogeologico a scala di bacino idrografico (dato aggregato per Provincia)	S	Adottare i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) ed applicare idonee misure di salvaguardia volte a perseguire azioni di difesa del suolo e di riduzione dell'esposizione al rischio(art. 1, c. 1 D.L. 180/98)		↑
	Distribuzione areale dei principali fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico sul territorio regionale	S	Individuare le aree che presentino il maggior grado di vulnerabilità e di pericolosità, al fine di evitare un incremento delle situazioni di rischio		↑
	Numero di interventi programmati e finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico e stato di avanzamento dei lavori	R	Programmare interventi organici di protezione e riassetto del territorio, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree dove la maggiore vulnerabilità è legata al pericolo per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art. 1, c.2 D.L.180/98)		↑

ALLEGATO N.3 – PIANO DI MONITORAGGIO DEL VIGENTE PTCP

Misure previste in merito al monitoraggio

Il sistema di monitoraggio messo a punto per il PTCP ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del piano, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso.

L'ambito di indagine del monitoraggio comprende necessariamente:

- il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;
- il contesto, ovvero l'evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è basato lo scenario di riferimento;
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).

In coerenza con quanto detto la progettazione del sistema di monitoraggio, in fase di elaborazione del piano, ha richiesto l'organizzazione logica di una serie di attività:

- l'identificazione dell'ambito di indagine del monitoraggio (se è più utile monitorare l'evoluzione delle singole componenti ambientali prese in considerazione, oppure la loro evoluzione in relazione ad ognuno dei sistemi strutturanti il Ptcp);
- la definizione degli indicatori da utilizzare;
- l'organizzazione di modalità e tempi per la raccolta e per l'elaborazione delle informazioni necessarie al loro calcolo, a partire dal SIT provinciale e da altre banche dati (regionali e nazionali);
- la definizione del sistema di retroazione (feedback), ovvero dei meccanismi in base ai quali ridefinire, *se e quando necessario*, obiettivi, linee d'azione e politiche di attuazione del piano.

In corso di attuazione del Ptcp, il monitoraggio si aprirà con una fase di "diagnosi", finalizzata a comprendere le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, dovute ad esempio a:

- errori o perdita di validità delle ipotesi assunte sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento;
- conflitti o comportamenti non previsti da parte dei soggetti coinvolti nel processo;
- politiche di attuazione e gestione del Ptcp differenti rispetto a quelle preventivate;
- effetti imprevisti derivanti dall'attuazione del Piano;
- effetti previsti ma con andamento diverso da quello effettivamente verificatosi.

La "diagnosi" sarà dunque volta a ricercare il legame tra le cause e gli effetti dovuti alle decisioni di piano. A tal proposito, gli effetti possono essere presentati attraverso indicatori di pressione o di processo, anziché di stato, se il tempo di risposta di questi ultimi è tale da non riflettere in tempo utile i cambiamenti connessi alle azioni di piano.

L'interpretazione dei risultati del monitoraggio e l'elaborazione di indicazioni per il ri-orientamento del Piano saranno inoltre argomento delle *relazioni periodiche di monitoraggio* (a scadenza biennale), che costituiranno la base per la "terapia", ovvero per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano e di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

Gli indicatori

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente, sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi devono rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne consentono essenzialmente la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare devono:

- essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende "misurare";
- essere semplici e di agevole interpretazione;

- indicare le tendenze nel tempo;
- fornire un'indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
- poter essere aggiornati periodicamente.

Dal punto di vista dell'efficacia nella descrizione del fenomeno o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non hanno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non sono esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l'indicatore stesso, per valutare l'allontanamento, l'avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati.

Per il Piano di Monitoraggio del PTC di Salerno sono stati presi in considerazione e "costruiti" differenti tipologie di indicatori. Si è fatto anche riferimento ad indicatori già inseriti in sistemi informativi esistenti, al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

Il sistema di monitoraggio, così come realizzato, si presta non solo a monitorare nel tempo l'attuazione del Ptcp (ed i connessi impatti), ma rappresenta una vera e propria banca dati ambientale dell'intero territorio provinciale, georeferenziata e costantemente aggiornabile, utile quale piattaforma conoscitiva per tutte le future iniziative pianificatorie e programmatiche dell'Ente.

In particolare, è utile qui evidenziare anche altri aspetti rilevanti del lavoro fatto:

- si è cercato di privilegiare la banca dati informativa del SIT dell'Ufficio di Piano dell'Ente, in ragione del rilevante patrimonio informativo accumulato dall'ufficio a partire dal 1999, ed a garantire della reale aggiornabilità dei dati stessi;
- per quanto possibile, l'elaborazione del dato privilegia la scala comunale, tanto per fornire informazioni di maggior dettaglio, quanto per costituire la base di partenza per le valutazioni ambientali ed i relativi sistemi di monitoraggio messi a punto dai singoli Comuni.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Macro-obiettivo	Obiettivi generali	Obiettivi specifici	Obiettivo di sostenibilità ambientale	Indicatore	Parametro attuale	Valore soglia	Dati di riferimento che popolano l'indicatore				Note	Codice Indicatore			
							descrizione dell'indicatore	unità di misura	fonte	Copertura					
										territoriale			temporale		
<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità</p>	Disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in una logica di massimo contenimento del consumo di suolo	Contenere il consumo del suolo	Au / Stc area urbanizzata/ superficie territoriale provinciale complessiva	In SIT Ufficio di Piano	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Monitorare il consumo di suolo ai fini di una corretta programmazione e gestione territoriale, impedendo l'impermeabilizzazione totale del territorio.	ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I1		
		Costituire e gestire la rete ecologica provinciale	Favorire la conservazione della biodiversità	Sapt/Stc superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale provinciale complessiva	In SIT Ufficio di Piano	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I2		
				n. apm numero di aree marine protette	14	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	numero	Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I3		
				Szps/Stc superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale provinciale complessiva	In SIT Ufficio di Piano	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I4		
				Ssic/Stc superficie interessate da siti di importanza comunitario - approvati e proposti - (SIC/pSIC) / superficie territoriale provinciale complessiva	In SIT Ufficio di Piano	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I5		
				Incrementare il valore della naturalità ed il grado di sostenibilità delle scelte di pianificazione		Vnt/Stc valore di naturalità totale /superficie territoriale provinciale complessiva	In SIT Ufficio di Piano	Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	L'indicatore ci permette di conoscere il grado di naturalità dei vari biotopi e dell'eco-mosaico di un determinato territorio.	ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I6
				Ridurre la superficie frammentata		Sfr/ Stc superficie frammentata / superficie territoriale provinciale complessiva	In SIT Ufficio di Piano	Ridurre il valore attuale	Misurare gli effetti positivi delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla frammentazione territoriale. Per la definizione di "superficie frammentata" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I7
				Tutelare le aree ad elevata naturalità		Sen / Stc superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale provinciale complessiva	21 %	Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I8
				Favorire una gestione delle aree boschive orientata alla protezione delle risorse, degli ecosistemi e del paesaggio	Tutelare le aree boschive quale garanzia del ciclo del carbonio	Sb / Stc superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva	18 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I9
				Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	Contenere la riduzione dalla superficie agricola utilizzata	SAT/Stc superficie agricola totale / superficie territoriale provinciale complessiva	68.6 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2000	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I10
			SAU / Stc superficie agricola utilizzata / superficie territoriale provinciale complessiva			39.3 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2000	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I11	
			SAU/SAT superficie agricola utilizzata / superficie agricola totale			57.3 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	L'indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	SA/I12	
				Favorire la diffusione della agricoltura biologica		Numero di aziende a produzione biologica	272	Monitorarne l'evoluzione	Misurare la diffusione di tecniche di coltivazione sostenibili.	n. imprese	Reg. Campania, Decreto dir. n.243 del 16 Luglio 2007, su Burc speciale del 16/08/2007	Comunale	2007		SA/I13

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità</p>	<p>Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio</p>	<p>Favorire la diffusione delle aziende agrituristiche</p>	<p>Numero di aziende che svolgono attività di agriturismo</p>	<p>528</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>Misurare la diffusione di imprese eco-compatibili.</p>	<p>n. imprese</p>	<p>ISTAT</p>	<p>Comunale</p>	<p>2000</p>	<p>Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)</p>	<p>SA/I14</p>	
		<p>Tutelare e valorizzare le fasce fluviali e costiere</p>	<p>Perseguire valori coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di stato di qualità ambientale fissati dalla norma</p>	<p>LIM Livello di inquinamento da Macrodescriptors</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>Tale indicatore è espressione sintetica della natura del corpo idrico, aggregando i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico ai fini della classificazione dello stato ecologico del corso d'acqua.</p>	<p>Come da normativa</p>	<p>ARPAC, annuario dati ambientali</p>	<p>Come da Monitoraggio Arpac</p>	<p>2007</p>		<p>SA/I15</p>	
				<p>IBE indice Biotico Esteso</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>È un indice sintetico introdotto dal D.Lgs. n. 152/06 allo scopo di valutare la qualità biologica dei corsi d'acqua, ai fini della classificazione dello Stato ecologico dei corsi d'acqua.</p>	<p>Come da normativa</p>	<p>ARPAC, annuario dati ambientali</p>	<p>Come da Monitoraggio Arpac</p>	<p>2006</p>		<p>SA/I16</p>	
				<p>SECA stato Ecologico dei Corsi d'Acqua</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>Tale indice è l'espressione sintetica della complessità degli ecosistemi fluviali, della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico superficiale, attribuendo una importanza prioritaria allo stato degli elementi biotici dell'ecosistema.</p>	<p>Come da normativa</p>	<p>ARPAC, annuario dati ambientali</p>	<p>Come da Monitoraggio Arpac</p>	<p>2006</p>		<p>SA/I17</p>	
				<p>SACA stato Ambientale dei Corsi d'Acqua</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indice è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico, integrandole informazioni di caratterizzazione chimico-fisica delle matrici acqua e sedimenti e di numerosità e variabilità degli elementi biologici degli ecosistemi fluviali, con i dati sulla presenza di sostanze chimiche pericolose.</p>	<p>Come da normativa</p>	<p>ARPAC, annuario dati ambientali</p>	<p>Come da Monitoraggio Arpac</p>	<p>2006</p>		<p>SA/I18</p>	
	<p>Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico</p>	<p>Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione</p>	<p>Razionalizzare l'uso del suolo in aree a rischio</p>	<p>Numero di comuni interessati da eventi franosi</p>	<p>125</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni interessati da eventi franosi.</p>	<p>numero</p>	<p>APAT - Progetto IFFI; CNR GNDCI - Progetto AVI</p>	<p>Comunale</p>	<p>2005</p>	<p>2000</p>		<p>SA/I19</p>
				<p>Numero di eventi di frana registrati nel comune / per anno</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di verificare il numero di frane registrate nei comuni della provincia, per anno.</p>	<p>numero</p>	<p>APAT - Progetto IFFI; CNR GNDCI - Progetto AVI</p>	<p>Comunale</p>	<p>2005</p>	<p>2000</p>		<p>SA/I20</p>
				<p>Numero di eventi alluvionali registrati nel comune / per anno</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di verificare il numero di eventi alluvionali registrati nei comuni della provincia, per anno.</p>	<p>numero</p>	<p>CNR GNDCI - Progetto AVI</p>	<p>Comunale</p>	<p>2000</p>			<p>SA/I21</p>
				<p>Percentuale di territorio comunale a rischio da alluvione</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da alluvione.</p>	<p>% ettaro/ettaro</p>	<p>Aut. Bacino Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico</p>	<p>Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)</p>	<p>2001</p>	<p>Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele</p>		<p>SA/I22</p>
				<p>Percentuale di territorio comunale a rischio da frana</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da frana.</p>	<p>% ettaro/ettaro</p>	<p>Aut. Bacino Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico</p>	<p>Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)</p>	<p>2001</p>	<p>Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele</p>		<p>SA/I23</p>
<p>Percentuale di territorio comunale a pericolo da alluvione</p>				<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da alluvione.</p>	<p>% ettaro/ettaro</p>	<p>Aut. Bacino Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico</p>	<p>Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)</p>	<p>2001</p>	<p>Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele</p>		<p>SA/I24</p>	
<p>Percentuale di territorio comunale a pericolo da frana</p>				<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da frana.</p>	<p>% ettaro/ettaro</p>	<p>Aut. Bacino Reg. Sinistra Sele / Piano stralcio per l'assetto idrogeologico</p>	<p>Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)</p>	<p>2001</p>	<p>Elaborazione Autorità di bacino regionale Sinistra Sele</p>		<p>SA/I25</p>	
<p>Sdveg/Stc superficie devegetata da incendi / superficie territoriale provinciale complessiva</p>				<p>0.22 %</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore misura la percentuale di superficie territoriale provinciale interessata da incendi nel corso del 2007.</p>	<p>% ettaro/ettaro</p>	<p>Regione Campania - Difesa Suolo</p>	<p>Comunale Provinciale</p>	<p>2007</p>	<p>Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008</p>		<p>SA/I26</p>	
<p>Disciplinare usi e trasformazioni del territorio in ragione della tutela delle risorse idriche (superficiali, sotterranee e costiere)</p>	<p>Preservare la qualità delle acque sotterranee</p>	<p>SCAS stato Chimico delle Acque Sotterranee</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>Rappresenta sinteticamente l'entità degli impatti prodotti dalle attività antropiche sulle caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, evidenziando il grado di compromissione qualitativa della falda, e l'eventuale presenza e di particolari facies idrochimiche caratterizzate da elevate concentrazioni di sostanze inquinanti di origine naturale.</p>	<p>Come da Monitoraggio Arpac</p>	<p>ARPAC, annuario dati ambientali</p>	<p>Come da Monitoraggio Arpac</p>	<p>2007</p>		<p>SA/I27</p>			

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico</p>	<p>Disciplinare usi e trasformazioni del territorio in ragione della tutela delle risorse idriche (superficiali, sotterranee e costiere)</p>	Preservare la qualità delle acque marino-costiere	TRIX indice di stato trofico		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indice ha come obiettivo l'individuazione e la valutazione quantitativa dello stato trofico delle acque marino-costiere. Numericamente il valore può variare da 0 a 10, andando dalla oligotrofia (acque scarsamente produttive tipiche del mare aperto) alla ipertrofia (acque molto produttive tipiche d'aree costiere soggette ad impatto antropico).	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		SA/I28		
				CAM indice di classificazione delle acque costiere		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indice vuole fornire un giudizio sulla qualità delle acque utilizzando nel calcolo le seguenti variabili: nitrati (NO ₃); fosfati (PO ₄); silicati (SiO ₄); salinità; trasparenza; clorofilla.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2006		SA/I29		
				IQB indice di Qualità Batteriologica		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Rappresenta un' indicatore sintetico dei livelli di deterioramento o di purezza della qualità delle acque adibite alla balneazione e fornisce una misura del grado di stress cui è sottoposta la risorsa marina costiera.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Come da Monitoraggio Arpac	2007		SA/I30		
			Migliorare i livelli di balneabilità	Idoneità delle acque alla balneazione		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	Tale indicatore ha lo scopo di valutare la qualità igienico-sanitaria, su base normativa, delle acque di balneazione e di fornire un'indicazione complessiva dell'evoluzione della contaminazione, così da poter segnalare lo stato di stress o di deterioramento della risorsa marina costiera e rendere più efficace la scelta di specifici programmi di intervento.	Come da Monitoraggio Arpac	ARPAC, annuario dati ambientali	Provinciale	2007		SA/I31		
			Definire le misure da adottare per la tutela e la valorizzazione della fascia costiera	Contrastare i fenomeni di erosione costiera	Km di costa a rischio-pericolo di erosione		62 Km	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare i Km di costa interessati dal rischio/pericolo di erosione	km	Autorità di Bacino regione Sinistra Sele	Comunale (solo per i comuni dell'Aut. Bac. Sx Sele)	2006		SA/I32	
			Definire le misure da adottare in rapporto ai rischi vulcanico e sismico	Adottare le misure necessarie per gestire il rischio vulcanico ed il rischio sismico	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico		3106	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico e lo stato dell'arte degli interventi consequenziali messi a punto per raggiungere livelli di maggiore sicurezza.	numero	CUGRI	Comunale	2003		SA/I33	
					Densità abitativa nei comuni della provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere la densità abitativa nei comuni della provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio. ³¹	ab/kmq	ISTAT	Comunale	2001	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/I34	
			Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da attività estrattive	Contenere il dispendio di risorse non rinnovabili	Numero di cave autorizzate		30	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di cave autorizzate.	numero	Reg. Campania Settore provinciale Genio Civile di Salerno	Comunale	2006		SA/I35	
			Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	Contenere i rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	Numero comuni interessati da insediamenti a RIR		14	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni interessati da insediamenti a RIR.	numero	Ministero dell'ambiente e tutela del Territorio	Comunale Provinciale	2008		SA/I36	
					Numero (e tipologia) di impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero (e la tipologia) degli impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99, presenti sul territorio provinciale.	numero	Ministero dell'ambiente e tutela del Territorio	Comunale Provinciale	2008		SA/I37	
			<p>Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.</p>	<p>Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative</p>	Favorire la diffusione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili	Produzione energia idroelettrica		205,9 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte idroelettrica.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I38
						Produzione energia termoelettrica tradizionale		40,4 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte termoelettrica tradizionale.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I39
						Produzione di energia eolica		32,9 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte eolica.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I40
						Produzione di energia fotovoltaica		5,7 GWh	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la produzione di energia, su scala provinciale, da fonte fotovoltaica.	GWh	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I41
Contenere il dispendio energetico per usi civili	Consumo energetico da prodotti petroliferi				31.180 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi civili, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I42			
	Consumo energetico da gas naturale				110.829 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi civili, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I43			
	Consumo energetico da energia elettrica				175.501 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi civili, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/I44			

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

³¹ I comuni provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio sono: Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de Tirreni, Castel San Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati, Siano, Tramonti.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.</p>	<p>Definire le misure da adottare in materia di risparmio energetico e di utilizzazione di fonti energetiche alternative</p>	Contenere il dispendio energetico per usi industriali	Consumo energetico da prodotti petroliferi	54.569 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/145	
			Consumo energetico da gas naturale	193.865 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/146		
			Consumo energetico da energia elettrica	118.853 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi industriali, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/147		
			Contenere il dispendio energetico per usi agricoli	Consumo energetico da prodotti petroliferi	33.271 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/148	
				Consumo energetico da gas naturale	1.595 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/149	
				Consumo energetico da energia elettrica	7.645 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per usi agricoli, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/150	
			Contenere il dispendio energetico per i trasporti	Consumo energetico da prodotti petroliferi	620.396 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da prodotti petroliferi.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/151	
				Consumo energetico da gas naturale	797 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da gas naturale.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/152	
				Consumo energetico da energia elettrica	3.070 Tep	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare il consumo energetico per i trasporti, da energia elettrica.	Tep	TERNA Spa	Provinciale	2006	Studio specialistico (Allegato n.3 al Ptcp), 2008	SA/153	
			Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico	Contenere il consumo idrico per usi civili	Volumi totali fatturati per comune	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare i volumi totali fatturati per comune.	Mc	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/154
					Dotazione procapite per comune	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la dotazione procapite per comune.	l/ab*d	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/155
					Perdite in rete per comune	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare le perdite in rete per comune.	valore %	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/156
	Favorire il completamento della dotazione dei sistemi di depurazione per tutti i comuni della provincia	Numero impianti di depurazione		209	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare il numero degli impianti di depurazione presenti su territorio provinciale (per i comuni ricadenti nell'ATO4).	numero	ATO 4	Per ambiti territoriali dell'ATO 4 ³²	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/157		
		Percentuale di copertura del servizio		In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di territorio comunale servito da impianti di depurazione delle acque.	valore %	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/158		
	Favorire il completamento della rete fognaria per tutti i comuni della provincia	Lunghezza rete fognaria		In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la lunghezza della rete fognaria (in Km) per comune.	km	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/159		
		Percentuale di copertura del servizio		In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di copertura del servizio fognario per comune.	valore %	ATO 3 ATO 4	Comunale	2004	Studio specialistico (Allegato n.4 al Ptcp), 2008	SA/160		
	Favorire l'adozione di tecniche di irrigazione risparmiatrici di acqua	Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione ad aspersione / superficie territoriale provinciale complessiva		In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	SA/161		
		Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione a sommersione/ superficie territoriale provinciale complessiva		In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	SA/162		
		Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione a scorrimento/ superficie territoriale provinciale complessiva	In Sit Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ ettaro	ISTAT	Comunale Provinciale	2000	Elaborazione Autorità Ambientale (VAS al PSR - 2008)	SA/163			

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

³² In particolare gli ambiti territoriale sono: Costiera Amalfitana, Area Salernitana, Sele, Cilento e Vallo di Diano.

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.</p>	<p>Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti</p>	Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti	Produzione di rifiuti urbani		In SIT Ufficio di Piano	Come da Piano di Settore	L'indicatore misura la quantità totale e pro-capite di rifiuti generati.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		SA/164
			Produzione di rifiuti speciali		In SIT Ufficio di Piano	Come da Piano di Settore	L'indicatore si pone lo scopo di rappresentare i dati della produzione dei rifiuti speciali.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		SA/165	
			Assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato		In SIT Ufficio di Piano	Come da Piano di Settore	L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.205 del D.Lgs. n.152/2006.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		SA/166
			<p>Ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2006/12/CE</p>	Quantità di rifiuti avviati al compostaggio		42,494 t/a	Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Provinciale	2007		SA/167
				Quantità di rifiuti avviati al trattamento meccanico-biologico		409,87 t/a	Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti, al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Provinciale	2007		SA/168
				Quantità di rifiuti urbani avviata a recupero di materia, per componente merceologica		In SIT Ufficio di Piano	Come da normativa vigente e Piano di Settore	L'indicatore verifica il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero di materia.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2007		SA/169
	<p>Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi</p>	<p>Tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore</p>	<p>Tutelare i beni ambientali e paesaggistici</p>	Numero di comuni sottoposti a tutela ex art.136 del D.Lgs. 42/2004		78	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero dei comuni sottoposti a tutela ex art.136 del D.Lgs. 42/2004.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/170
				Sup.art.136/Stc superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale provinciale complessiva		In SIT Ufficio di Piano	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04.	ettaro/ettaro	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/171
				Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale		819	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/172
				Sup.art.142/Stc superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.lgs. 42/04 / superficie territoriale provinciale complessiva		35.6%	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.Lgs. 42/04.	% ettaro/ettaro	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/173
<p>Tutelare i beni archeologici</p>				Numero di comuni con beni dichiarati di interesse archeologico.		53	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni con beni dichiarati di interesse archeologico.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/174
				Numero di aree indiziate a valenza archeologica		1077	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di aree indiziate a valenza archeologica.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/175
				Numero di comuni con presenza di aree indiziate a valenza archeologico		106	Monitorarne l'evoluzione	L'indicatore ci consente di conoscere il numero di comuni con presenza di aree indiziate a valenza archeologico.	numero	MIBAC	Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale	2008		SA/176
<p>Tutelare le aree di rilievo</p>				Sen / Stc superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale provinciale complessiva		21 %	Incrementare il valore attuale in funzione della riduzione della superficie frammentata	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/18
	Sb / Stc superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva		18 %	Conservare il valore attuale per il primo biennio di attuazione	Misurare gli effetti delle politiche di pianificazione provinciale e comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Cuas 2004 ed ortofoto Regione Campania	Comunale Provinciale	2004	Elaborazione SIT Ufficio di Piano, 2008	SA/19			

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO


<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi</p>	<p>Progettare il paesaggio nelle aree di media ed elevata urbanizzazione, infrastrutturazione ed in quelle degradate.</p>	<p>Recuperare e riqualificare i paesaggi degradati</p>	<p>Monitoraggio bonifica siti contaminati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siti contaminati per i quali è stata effettuata l'indagine preliminare ▪ Siti contaminati con piano di caratterizzazione approvato ▪ Siti contaminati con progetto preliminare approvato ▪ Siti contaminati con progetto definitivo approvato ▪ Siti bonificati 	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di conoscere il numero di siti contaminati per i quali :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata effettuata l'indagine preliminare; ▪ con piano di caratterizzazione approvato; ▪ con progetto preliminare approvato; ▪ con progetto definitivo approvato; ▪ il numero totale di siti bonificati. 	<p>numero</p>	<p>ARPAC, annuario dati ambientali</p>	<p>Provinciale</p>	<p>2007</p>			<p>SA/177</p>
		<p>Contrastare la desertificazione sociale anche attraverso apposite politiche per il paesaggio</p>	<p>Contenere lo spopolamento delle aree interne</p>	<p>Variazione percentuale saldo naturale</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.</p>	<p>Popolazione (%)</p>	<p>ISTAT</p>	<p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p>	<p>2001</p>	<p>Elaborazione SIT Ufficio di Piano 2008</p>	<p>SA/178</p>	
				<p>Variazione percentuale saldo migratorio</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.</p>	<p>Popolazione (%)</p>	<p>ISTAT</p>	<p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p>	<p>2001</p>	<p>Elaborazione SIT Ufficio di Piano 2008</p>	<p>SA/179</p>	
				<p>Indice di vecchiaia</p>	<p>In SIT Ufficio di Piano</p>	<p>Monitorarne l'evoluzione</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare l'andamento demografico, negli anni all'interno dei comuni della provincia.</p>	<p>Popolazione (%)</p>	<p>ISTAT</p>	<p>Comunale Ambiti sub-provinciali Provinciale</p>	<p>2001</p>	<p>Elaborazione SIT Ufficio di Piano 2008</p>	<p>SA/180</p>	

Popolazione e Salute Umana	Suolo	Acqua	Atmosfera	Biodiversità ed aree naturali protette	Paesaggio e beni culturali	Rifiuti e Bonifica	Ambiente Urbano	Agricoltura	Industria	Turismo	Trasporti	Energia
----------------------------	-------	-------	-----------	--	-----------------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	---------	-----------	---------

Le immagini che seguono restituiscono, a titolo esemplificativo, il "parametro attuale", quale punto di partenza del sistema di monitoraggio.


Indicatore: **SA/I72**

Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale




Indicatore **SA/I6**


Valore di naturalità totale /superficie territoriale provinciale complessiva



Indicatore **SA/I9**
Sb / Stc
superficie boschive / superficie territoriale provinciale complessiva




Indicatore: **SA/I71**
Sup.art.136/Stc
superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale
provinciale complessiva



Indicatore: SA/I4

Szps/Stc


superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale provinciale complessiva



Indicatore: SA/I5

Ssic/Stc


superficie interessate da siti di importanza comunitario - approvati e proposti - (SIC/pSIC) / superficie territoriale provinciale complessiva



Indicatore: SA/I2


Sapt/Stc

superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale provinciale complessiva



Indicatore: SA/I34

Densità abitativa nei comuni della provincia ricadenti nella Zona Gialla del Piano nazionale di emergenza per il Vesuvio



ALLEGATO N.4 – ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

(ovvero le autorità così come definite al paragrafo 3, art.6, della Direttiva 2001/42/ce, e dalla lettera s), co.1, art.5, del D.lgs. n.152/2006, come succ. i. e m. e dall'art.3 del D.P.G.R. n.17/2009 "Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica")

Secondo quanto disposto dal D.lgs. n.152/2006, i soggetti competenti in materia ambientale sono: *"le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti"*. L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, quindi, deve essere effettuata sulla base delle scelte contenute nel piano, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell'ambito territoriale di intervento.

Di seguito si riporta l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- **Regione Campania** (A.G.C.16 governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici; A.G.C.05 ecologia, tutela dell'ambiente, inquinamento, protezione civile; A.G.C.19 Piano Sanitario Regionale e rapporti con le AA.SS.LL.);
- **Autorità Ambientale Regionale;**
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);**
- **A.S.L. Salerno;**
- **Provincia di Salerno** (Settore Governo del Territorio);
- **Genio Civile - Provincia di Salerno;**
- **Corpo Forestale dello Stato;**
- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino;**
- **Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta.**

È inoltre necessario coinvolgere **tutti i Comuni limitrofi**, nonché altri Enti territorialmente competenti quali:

- **Autorità di Bacino territorialmente competenti** *(per il territorio della Provincia di Salerno le AdB competenti sono: AdB Nazionale Liri-Garigliano e Volturno; AdB Campania Centrale; AdB Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele);*
- **Ente gestore Ambito Territoriale Ottimale territorialmente competente:** *(per il territorio della Provincia di Salerno: ATO 3 Sarnese-Vesuviano; ATO 4 Sele);*
- **Consorzio di Bonifica territorialmente competente***(Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino; Consorzio di Bonifica Destà Sele; Consorzio di Bonifica Paestum; Consorzio di Bonifica Vallo di Diano; Consorzio Velia per la bonifica del Bacino dell'Alento);*
- **Comunità Montana territorialmente competente:** *(per il territorio della Provincia di Salerno: Comunità Montana Bussento; Comunità Montana Calore Salernitano; Comunità Montana Vallo Di Diano; Comunità Montana Zona Tanagro; Comunità Montana Penisola Amalfitana; Comunità Montana Alento e Monte Stella; Comunità Montana Zona dell'Irno; Comunità Montana Gebilson e Cervati; Comunità Montana degli Alburni; Comunità Montana Monti Picentini; Comunità Montana Alto e Medio Sele Comunità Montana Lambro e Mingardo).*
- **Ente gestore aree protette territorialmente competenti:** *(per il territorio della Provincia di Salerno: Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno; Ente Parco Regionale dei Monti Lattari; Ente Parco Regionale dei Monti Picentini; Riserva Statale della Valle delle Ferriere; Area Marina Protetta di Punta Campanella; Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate; Riserva Regionale Foce Sele e Tanagro; Riserva Regionale dei Monti Eremita Marzano; Area protetta del fiume Alento; Oasi WWF di Persano; Oasi WWF di Diecimare; Oasi WWF Grotte del Bussento; Area Protetta del Monte Polveracchio; Oasi WWF Bosco Camerine; Area Marina Oasi Affiliata WWF "La Punta"; Oasi WWF Monte Accellica (Sa) OASI WWF Felitto).*

ALLEGATO N.5 – ELENCO DEI SOGGETTI COSTITUENTI IL “PUBBLICO” ED IL “PUBBLICO INTERESSATO”

(ovvero il “pubblico” così come definite al paragrafo 4, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalle lettere u) e v), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.)

Organizzazioni sociali e culturali

- Acli - Lega Consumatori
- ACU
- Adiconsum
- Adoc
- Altroconsumo
- Cittadinanzattiva
- Codacons
- Confconsumatori
- Federconsumatori
- Movimento Consumatori
- Movimento difesa del cittadino
- Unione Nazionale Consumatori

Organizzazioni ambientaliste

- Acli - Anni Verdi
- Amici della Terra
- C.A.I. - Club Alpino Italiano
- C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile
- F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano
- Federnatura
- Greenpeace Italia
- I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
- IREDA Istituto di Ricerca e Didattica Ambientale
- Istituto per la diffusione delle scienze naturali
- Italia Nostra
- L.I.P.U.
- L'Altritalia Ambiente
- Legambiente
- Marevivo
- T.C.I. - Touring Club Italiano
- Terranostra
- V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società
- WWF Italia - World Wildlife Found

Organizzazioni economico-professionali

- A.P.I. - Associazione piccole e medie imprese
- ANGA (Ass. Naz. Giovani Agricoltori)
- Associazione Albergatori
- Associazione Costruttori Edili dell'Agro
- Associazione generale del Commercio e del Turismo
- Associazione Nazionale Costruttori Edili
- Assostampa - Giornalisti Campani
- C.N.A.
- CFT Confedertecnica
- CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
- CIDEC Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
- CLAAI - Associazione dell'artigianato e della p.i.
- Coldiretti
- Collegio dei Geometri
- Collegio dei Periti Agrari
- Collegio dei Periti Industriali
- Confagricoltura

- Confartigianato
- Confcommercio
- Confcooperative
- Confesercenti
- Federalberghi
- Federazione Provinciale Artigiani
- Ordine degli Architetti
- Ordine degli Ingegneri
- Ordine dei dottori agronomi e forestali
- Ordine dei Geologi
- Ordine dei Giornalisti
- Unione degli Industriali

Organizzazioni sindacali

- Casartigiani - Confederazione autonoma sindacati artigiani
- CGIL
- CISAL
- CISL
- FAITA Federcamping - Federazione Associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
- SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- SUNIA
- UGL
- UIL

Altri soggetti:

- ACI
- ANAS
- Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo
- Camera di Commercio di Salerno
- CSTP
- Ente Provinciale per il Turismo
- FS
- SITA
- Vigili del Fuoco - Comando provinciale

Altri soggetti territorialmente interessati (selezionari quelli di rilievo con riferimento al proprio territorio comunale):

- Aereoporto di Salerno-Pontecagnano
- Agroinvest Spa
- Capitaneria di Porto di Salerno
- Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno
- Distretto Industriale Nocera Inferiore-Gragnano
- GAL A.D.A.T. soc. cons. a.r.l.
- GAL CASACASTRA
- GAL Colline Salernitane
- GAL Costiera Amalfitana Monti Lattari Società Consortile a r.l.
- Salerno Interporto Spa

ALLEGATO N.6 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Popolazione e salute umana: principale normativa di riferimento

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.615/66, <i>Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico</i>	La legge regola l'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che danno luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

NORMATIVA REGIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge regionale n.17/1988 <i>Disciplina delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato Regionale contro l' Inquinamento Atmosferico della Campania (CRIAC) in attuazione dell' art. 101 del DPR 24 luglio 1977, n. 616</i> Legge regionale n.10/2002 <i>Norme per il piano regionale sanitario per il triennio 2002-2004</i> Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 <i>Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007-2009</i>	

Suolo: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994	La convenzione si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre il degrado del territorio, di conseguire la riabilitazione dei terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002	Il Programma d'Azione per l'Ambiente, evidenziando che il declino della fertilità della terra ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole, si pone l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 de16 aprile 2002	Tale comunicazione, oltre a ribadire gli obiettivi di livello internazionale di prevenire e/o ridurre il degrado del terreno, recuperare il terreno parzialmente degradato e restaurare quello parzialmente desertificato, intende perseguire anche la finalità di promuovere un uso sostenibile del suolo (ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione).

NORMATIVA NAZIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 445 del 9 luglio 1908 <i>Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria</i>	La legge presenta norme riguardanti il consolidamento di frane minaccianti abitati (inserirle in Tabella D) e il trasferimenti di abitati in nuova sede (inserirli in Tabella E) a spese dello stato. Gli elenchi in questione sono stati aggiornati fino a fine anni '50, mediante vari dispositivi legislativi (R.D., D.M., D.L.).
Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 <i>Censimento fenomeni franosi</i>	Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede nel 1957 agli Uffici del Genio Civile di segnalare "il numero e le caratteristiche dei movimenti franosi degni di rilievo nel territorio di competenza". Il censimento viene aggiornato nel 1963.
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	La legge ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo e ha istituito le Autorità di Bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico. Con questa norma il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, con tre gradi di rilievo territoriale: 1. bacini di rilievo nazionale; 2. bacini di rilievo interregionale; 3. bacini di rilievo regionale. L'art. 14 della legge 183/89, ha individuato sul territorio della Regione Campania due Autorità di Bacino di rilievo Nazionale: quella del Liri - Garigliano e quella del Volturno interessanti entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al d.p.c.m. del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riunificati in un'unica Autorità di Bacino Nazionale: Liri - Garigliano - Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo). La stessa L. 183/89, all'articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente: Fortore (Campania, Molise e Puglia); Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); Sele (Campania, Basilicata). Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle Autorità competenti all'interno dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell'art. 17 della L. 183 del 1989. La legge istituisce il Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo che ha deliberato e finanziato Il Progetto IFFI (<i>Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia</i>), coordinato dal

	Servizio Geologico Nazionale, avente lo scopo di realizzare, su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome, un inventario delle frane.
Legge n. 267 del 3 agosto 1998 <i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania</i>	La legge individua i comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione. Si tratta dei comuni disposti nella fascia montana e pedemontana che si articola dal massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli della Costiera Cilentana (caratterizzati da rilievi arenaceo-argillosi con profilo arrotondato) soggetti a frequenti franamenti.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 <i>Norme in materia ambientale</i>	Tale decreto si pone l'obiettivo fondamentale di riordinare in un testo organico ed unico la disciplina delle diverse materie ambientali. In relazione alla componente suolo il decreto ha la finalità di assicurare la difesa ed il risanamento idrogeologico del territorio attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, oltre una serie di attività di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi. Questo decreto, inoltre, abroga all'art. 175 la legge 183/89, sebbene l'art. 170 abbia disposto che la disciplina relativa alle procedure di adozione a approvazione dei piani di bacino continua ad applicarsi sino all'entrata in vigore della parte terza del decreto stesso. In relazione alla parte terza, ancora non sono stati emanati i regolamenti attuativi e la legge 183/89 risulta vigente.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio idrogeologico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la III tratta il tema del Rischio idrogeologico.

NORMATIVA NAZIONALE: Siti contaminati

Atto normativo	Obiettivi
D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 <i>Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni</i>	Il D.M. ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti tecnici delle attività di bonifica quali le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 <i>Norme in materia ambientale</i>	Il Titolo V del decreto legislativo disciplina la bonifica ed il ripristino ambientale di siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". La novità introdotta dal 152/2006 sta nell'assegnazione alle Regioni delle responsabilità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Compete alle Regioni disciplinare gli interventi con appositi piani, fatte salve le competenze e le responsabilità delle procedure ricadenti in capo al Ministero dell'Ambiente per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>	Il decreto si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la I tratta il tema del Rischio sismico.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la II tratta il tema del Rischio vulcanico.

NORMATIVA NAZIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 <i>Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno]</i>	Il decreto rappresenta la principale normativa di riferimento sulla coltivazione delle miniere e fissa le condizioni di autorizzazione per la gestione delle attività estrattive.
Decreto Legislativo n. 213 del 4 agosto 1999	Il decreto aggiorna e coordina il Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.
Legge n. 221 del 30 luglio 1990 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	Il decreto stabilisce nuove norme in attuazione della politica mineraria, diretta a garantire la sostenibilità delle attività estrattive attraverso specifiche norme tecniche.

NORMATIVA NAZIONALE: Erosione costiera

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	Con l'art. 3 comma 1 lettera g) viene prevista, tra gli obiettivi della pianificazione, la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006	Con l'art. 56 comma 1 lett. d) il Decreto Legislativo conferma le disposizioni riportate all'art. 3 comma 1 lettera g) della Legge n. 183 del 18 maggio 1989.

NORMATIVA REGIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 <i>Norme in materia di difesa del suolo</i>	Questa norma regionale dà attuazione alla Legge 183/89. Essa individua all'art.1 venticinque bacini idrografici di rilievo regionale che, ai fini dell'elaborazione dei Piani di Bacino, sono stati raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative Autorità di Bacino: <ul style="list-style-type: none"> • Nord - Occidentale della Campania, che comprende i bacini idrografici del Rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola d'Ischia e Procida; • Sarno, che comprende i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina, Capri; • Destra Sele, che comprende i bacini idrografici della Penisola Sorrentina, Irno, Picentino, Tusciano, Minori Costieri in destra Sele; • Sinistra Sele, che comprende i bacini idrografici dei Minori Costieri in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri del Cilento.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
DGR n. 5447 del 7 novembre 2002 <i>Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania</i>	Tale delibera ha promosso l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania al fine di definire una nuova mappatura degli stessi ed una analisi di maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003 <i>Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana</i>	La finalità della legge è di evitare, anche mediante l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale nelle zone ad alto rischio vulcanico. Inoltre è prevista la redazione, da parte della Provincia di Napoli, di un piano strategico operativo volto a determinare e definire aree ed insediamenti da sottoporre ad interventi di decompressione della densità insediativa, il miglioramento delle vie di fuga e l'attuazione di interventi compensativi nelle aree interessate da decompressione della densità insediativa.

NORMATIVA REGIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 54 del 13 dicembre 1985	La finalità della legge è di regolamentare la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Campania.
Legge Regionale. n. 17 del 16 aprile 1995 <i>Norme per la Coltivazione di cave e torbiere</i>	La finalità della legge è di regolamentare le attività estrattive nella Regione Campania.
Delibere di Giunta Regionale n.7235 del 27 dicembre 2001, n.3093 del 31 ottobre 2003 e n.1544 del 6 agosto 2004	Tali delibere hanno approvato i vari atti relativi alla proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) unitamente alla cartografia del Piano stesso. L'obiettivo del Piano consiste nell'individuare le aree da destinare ad attività estrattiva nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Con Ordinanza n. 11 del 7 Giugno 2006 del Commissario ad Acta per approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato definitivamente approvato del il PRAE della Regione Campania. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato annullato dal TAR Campania con sentenza 454 del 5 dicembre 2007.

Acqua: principale normativa di riferimento**CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione di Ramsar sulle zone umide <i>Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 1972</i>	La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone definite come "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici delle stesse, con particolare riguardo all'avifauna, nonché l'attuazione dei programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.
Convenzione di Barcellona per la Protezione del Mar Mediterraneo <i>Decisione 77/585/EEC che conclude la Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento e per la prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dagli scarichi derivanti da navi e flotte aree</i>	La Convenzione contiene il quadro programmatico della materia della lotta all'inquinamento e della protezione dell'ambiente marino, cui aderiscono tutti gli Stati del Mediterraneo. Il 10 giugno 1995, la Convenzione è stata emendata al fine di adeguarla all'evoluzione della disciplina internazionale della protezione ambientale (prima tra tutti la Convenzione di Rio sulla diversità biologica del 1992). A tale scopo le Parti contraenti si sono impegnate a promuovere programmi di sviluppo sostenibile che applichino il principio precauzionale ed il principio "chi inquina paga". L'applicazione dei principi affermati nella Convenzione di Barcellona è assicurata dalle disposizioni contenute in una serie di Protocolli attuativi, concernenti la lotta alle principali fonti di inquinamento marino (idrocarburi, sfruttamento della piattaforma continentale e del suolo e sottosuolo marino; scarichi di navi ed aeromobili; rifiuti portuali, ecc).

<p>Convenzione sul diritto del mare <i>Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982</i></p>	<p>La Convenzione di Montego bay è tesa a conciliare due esigenze fondamentali: il diritto sovrano degli Stati a sfruttare le risorse naturali e l'obbligo degli stessi a proteggere e preservare l'ambiente marino, istituendo zone di salvaguardia degli ecosistemi e delle specie della flora e fauna. Il tema della «protezione e preservazione dell'ambiente marino» è oggetto della XII parte della Convenzione e comporta 46 articoli ripartiti in undici sezioni.</p> <p>Le prime quattro enunciano gli obblighi che si impongono a tutti gli Stati e, fra questi, quelli di adottare le misure idonee a prevenire, ridurre o controllare l'inquinamento ed il dovere di informare gli Stati suscettibili di essere interessati da un inquinamento marino.</p>
<p>Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) <i>Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP)</i></p>	<p>Con la ratifica di questa convenzione, l'UE ha realizzato il più importante sforzo globale per bandire l'uso di sostanze chimiche nocive legate ai processi industriali di fabbricazione di lubrificanti, pesticidi e componenti elettronici.</p>

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
<p>Direttiva 91/271/CEE <i>Concernente il trattamento delle acque reflue urbane</i></p>	<p>La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. In seguito alle modifiche introdotte con la direttiva 98/15/CE, sono stati precisati i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri.</p>
<p>Direttiva 96/61/CEE <i>sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i></p>	<p>La Direttiva "IPPC" impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, quali definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).</p>
<p>Direttiva 98/83/CE <i>concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano</i></p>	<p>La direttiva, entrata in vigore nel 2003, intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La direttiva impone l'obbligo di vigilare affinché l'acqua potabile: non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva, e prendono tutte le altre misure necessarie alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano. Si affida altresì agli Stati membri il compito di stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni <i>programmi di controllo</i>.</p> <p>In caso di inosservanza dei valori di parametro, dovranno essere adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario, ed affinché i consumatori siano adeguatamente informati.</p> <p>Eventuali deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo sono ammissibili solo se: a) non presentino un rischio per la salute umana; b) l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Sono previsti altri limiti temporali / condizionali all'adozione di deroghe.</p>

<p>Direttiva 2000/60/CE <i>che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</i></p>	<p>La direttiva "quadro" ha come obiettivo fondamentale è quello di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque, entro il 31 dicembre 2015 ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati. A tal fine, la direttiva istituisce un quadro comune a livello europeo per la gestione e la protezione integrata delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La protezione integrata delle acque si realizza attraverso l'individuazione, da parte degli Stati membri, di tutti i bacini idrografici presenti nel territorio e l'assegnazione degli stessi a distretti idrografici. Per i singoli distretti idrografici doveva essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi condotti su scala di bacino, e che stabilisca, sulla base di tali informazioni, le misure da adottare per conseguire gli obiettivi e gli standard ambientali fissati dalla direttiva. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: prevenire la deteriorazione, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; preservare le zone protette. Uno degli strumenti cardine previsti dalla direttiva quadro per il conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque è la partecipazione attiva di tutti gli interessati all'attuazione della stessa, segnatamente per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. Inoltre, condecorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse. La direttiva ha previsto altresì una specifica strategia in materia di sostanze pericolose, fondata sull'adozione, da parte della Commissione, di un elenco degli inquinanti prioritari, selezionati fra quelli che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o trasmissibile tramite l'ambiente acquatico.</p>
<p>Direttiva 2006/11/CE <i>concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità</i></p>	<p>La direttiva detta il quadro di regole armonizzate per proteggere l'ambiente acquatico dallo scarico di sostanze pericolose, stabilendo l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque. La direttiva si applica a) alle acque interne superficiali; b) alle acque marine territoriali; c) alle acque interne del litorale, rispetto alle quali gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I. La direttiva introduce l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze elencate sulla base dei criteri definiti dalla Decisione n.2455/2001/CE, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque.</p>
<p>Direttiva 2006/7/CE <i>relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE</i></p>	<p>La direttiva riguarda le acque di superficie che possono essere luoghi di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee.</p> <p>La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischia coli) al posto dei 19 della direttiva precedente. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate nonché per classificarle in base alla qualità.</p> <p>Possano essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.</p> <p>Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione. Ogni anno, devono determinare la durata della stagione balneare e stabilire un calendario di sorveglianza delle acque, il quale deve prevedere il prelievo di almeno quattro campioni per stagione(salvo particolari eccezioni geo-climatiche Gli Stati membri devono effettuare una valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e delle tre precedenti. In seguito alla valutazione le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualità: scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua viene classificata «scarsa», gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate. A partire dal 2011, gli Stati membri devono inoltre stabilire il profilo delle acque di balneazione, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Le informazioni relative alla classificazione, alla descrizione delle acque di balneazione e al loro eventuale inquinamento devono essere messe a disposizione del pubblico in modo facilmente accessibile e in prossimità della zona interessata, grazie ai mezzi di comunicazione adeguati, compreso Internet. In particolare, gli avvisi di divieto o che sconsigliano la balneazione devono essere rapidamente e facilmente identificabili. per alcuni tipi di inquinanti sono previsti appositi programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose negli scarichi (fondati su precisi standard di qualità ambientale), nonché le relative misure di controllo e riduzione dell'inquinamento negli scarichi. Tali programmi devono essere periodicamente aggiornati in relazione alle modifiche dei contesti ambientali.</p>
<p>DIRETTIVA 2006/118/CE <i>sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento</i></p>	<p>La direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva</p>

	<p>2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tale scopo è prevista una apposita procedura descritta per valutare lo stato chimico di un corpo idrico Sotterraneo, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, raggruppando i corpi idrici sotterranei in conformità all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee ottenuta mediante questa procedura dovrà essere contenuta nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio. Infine, la direttiva prevede le misure che dovranno essere adottate per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee</p>
--	--

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
<p>RD 1775/33 <i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici</i></p>	<p>Il RD disciplina l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche, istituendo uno specifico regime autorizzatorio e concessorio, nonché l'istituzione del catasto provinciale delle utenze di acqua pubblica, dove sono indicate la localizzazione delle opere di presa e restituzione; l'uso a cui serve l'acqua; la quantità dell'acqua utilizzata; la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Fissa inoltre obblighi e limiti per i singoli utilizzi, tra cui quello a fini irrigui.</p>
<p>RD 215/33 <i>Testo delle norme sulla bonifica integrale</i></p>	<p>Istituzione dei Consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a base associativa cui è attribuita la funzione di porre in essere opere di bonifica integrale, che con successivi interventi normativi hanno progressivamente assunto una specifica valenza ambientale.</p>
<p>Legge 183/89 <i>Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo</i></p>	<p>La Legge 183 /89 segna il passaggio ad una visione unitaria dell'intero ecosistema dei bacini idrografici, in cui le iniziative di tutela del suolo sono collegate a quelle di tutela e risanamento delle acque. In essa sono state disciplinate le attività relative ai dissesti idrogeologici, al controllo delle piene, alla gestione del patrimonio idrico e al controllo quali - quantitativo delle acque. La legge ha inoltre istituito le Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) che esplicano il loro mandato attraverso attività di pianificazione, programmazione e di attuazione sulla base del Piano di Bacino. Tale Piano, che ha valenza di piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le modalità d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 17). Secondo la L. 183/89, infatti, il Piano di bacino deve prevedere, tra l'altro, interventi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, di protezione e bonifica dei bacini idrografici, nonché di risanamento delle acque superficiali e sotterranee. All'interno del Piano di bacino sono evidenziate, nella fase conoscitiva, le situazioni di rischio a cui corrispondono, nella parte di programmazione degli interventi, misure di difesa del suolo, articolate secondo i seguenti parametri: vincolo idrogeologico; zone soggette a rischio idraulico; zone soggette a rischio frana; vincolo sismico.</p>
<p>D. Lgs 275/93 <i>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche</i></p>	<p>Tale decreto ha fissato i criteri per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, privilegiando gli utilizzi per fini idropotabili e agricoli, ed introdotto l'obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua per cui si preleva. In particolare, si stabilisce che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti sono denunciati dai proprietari, possessori e utilizzatori alla Regione o provincia autonoma.</p>
<p>Legge n. 36/94 <i>Disposizioni in materia di risorse idriche</i></p>	<p>La Legge Galli fissa alcuni principi generali per l'uso delle risorse idriche, ma soprattutto ha profondamente riformato la disciplina della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. Al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti (miglioramento dell'efficienza delle gestioni ed attuazione di una politica tariffaria finalizzata al recupero totale dei costi di fornitura), la Legge prevede il superamento della frammentazione degli operatori: ciò dovrebbe consentire di attivare economie di scala e di scopo in grado di aumentare l'efficienza delle gestioni. In particolare, la riforma dei servizi idrici viene articolata in diverse fasi: 1) l'integrazione funzionale dei diversi segmenti del ciclo idrico; 2) aggregazione territoriale della gestione per Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), definiti in base a parametri socio-economici e territoriali, al fine di garantire bacini di utenza adeguati. La legge 36/94 definisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII) come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4 comma 1 lettera f); e specifica altresì che la riorganizzazione dei servizi sulla base degli ATO deve avvenire nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali (art. 8). Per conseguire le proprie finalità la legge 36/94 individua gli adempimenti necessari alla completa attuazione della riforma, definendo importanti compiti a carico di Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali appartenenti ad ogni ATO, aggregati in nuovi soggetti che le leggi regionali hanno denominato Autorità di Ambito, devono procedere all'individuazione del soggetto gestore. Nel processo di ridefinizione delle competenze degli enti locali, la legge 36/94 individua due elementi che devono rimanere sotto stretto controllo centrale: - la disciplina delle modalità di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato; - la politica tariffaria basata su un metodo nazionale di riferimento. Riguardo al primo aspetto, le modifiche introdotte all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 definiscono differenti opzioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali in ordine al conferimento della titolarità del servizio sono previste tre alternative possibili: a) la scelta di una società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; b) la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; c) la costituzione di una società a capitale interamente pubblico (società <i>in-house</i>), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. La Legge 36/ 94 ha introdotto una nuova disciplina per la pianificazione e gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, fondata sull'obbligo di predisposizione da parte di ogni ATO del Piano d'Ambito.</p>

<p>D. Lgs 372/99 <i>"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</i></p>	<p>Il decreto intende disciplinare la prevenzione integrata dell'inquinamento nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti. La direttiva, e conseguentemente il decreto legislativo di attuazione, estende la sua sfera d'influenza per ora a un numero limitato di impianti. Saranno soggetti alla riforma del sistema di autorizzazione ambientale solo gli impianti che superano determinate soglie produttive. Si intende così limitare, in prima applicazione, la portata della riforma alla fetta più consistente di imprese, in termini di impatto ambientale. L'art. 10 del D.Lgs. 372/99, sulla base di informazioni relative alle emissioni in aria, acqua e suolo che i gestori degli impianti IPPC (all. I) sono tenuti a comunicare, prevede la costruzione di un registro nazionale delle emissioni, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea (Decisione della Commissione 2000/479/CE). Il registro nazionale denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) che sarà pubblico e aggiornato annualmente, andrà ad alimentare il registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register).</p>
<p>D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00 <i>Testo Unico in materia di tutela delle acque</i></p>	<p>Il decreto ha recepito le direttive 91/271/CE e 91/676/CE, e provveduto al riordino della precedente normativa di settore. La logica di fondo che ispira il sistema è che la prevenzione degli effetti dannosi sull'ambiente si attua attraverso la rimozione delle cause di inquinamento e la mitigazione degli effetti di talune attività, sulla base di un set di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso fissati a livello legislativo, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE. Viene introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di Tutela (in quanto Piano Stralcio del Piano di Bacino Idrografico, ex art. 17 Legge 183/89). Tra gli aspetti di maggiore rilevanza vanno ricordati alcuni principi che informano i contenuti del Piano di Tutela: la gestione a scala di bacino, la centralità dell'attività conoscitiva, l'azione preventiva e la fissazione degli obiettivi di qualità, la tutela integrata quali-quantitativa, la verifica ed il monitoraggio delle azioni. L'approccio integrato degli aspetti qualitativi e quantitativi è particolarmente evidente nel Piano di Tutela, che introduce nel contesto della pianificazione di bacino appositi strumenti: Deflusso Minimo Vitale; pianificazione dell'uso plurimo della risorsa; risparmio idrico; riconoscimento del valore economico dell'acqua.</p>
<p>DM 18 settembre 2002 <i>"Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152"</i></p>	<p>Il DM 18 settembre 2002 riguarda i dati e le informazioni relative all'attuazione delle direttive europee 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa ai nitrati di origine agricola, nonché le direttive sulle acque a specifica destinazione (potabili, pesci, molluschi e balneazione). Ad integrazione di tale decreto, nel 2003 è stato adottato un ulteriore regolamento che stabilisce le informazioni che le Regioni dovranno trasmettere ai sensi del decreto 18 settembre 2002. Tale provvedimento consiste nell'elaborazione di linee guida e criteri generali per la trasmissione informatizzata delle informazioni in conformità a quanto richiesto dagli allegati 1 del D.Lgs. n. 152/99. In particolare: rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici – censimento dei corpi idrici – identificazione dei corpi idrici di riferimento – caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei – aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. L'attività è necessaria al fine di garantire l'acquisizione dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e di individuare le situazioni critiche per le quali sono necessarie misure di ripristino per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo. L'attuazione di questo sistema di trasmissione delle informazioni coinvolge l'attività di vari enti: Ministero dell'Ambiente, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Regioni, Autorità di bacino, Ministero della Salute, ARPAC.</p>
<p>DM n.185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio <i>"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152"</i></p>	<p>Il Regolamento definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.</p>
<p>D. Lgs 152/2006 <i>Norme in materia Ambientale, Parte III</i></p>	<p>Il D.Lgs - nella sua "Parte III" – doveva costituire la "legge quadro" sulla difesa del suolo, la gestione sostenibile e la tutela delle acque dall'inquinamento, sostituendo in via generale - con decorrenza 29 aprile 2006 - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del Decreto è stata oggetto di forti contrasti da parte degli stessi soggetti chiamati a darvi attuazione, soprattutto in relazione alle disposizioni che avevano abrogato le Autorità di bacino. Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 ha adottato un primo provvedimento di modifica del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, che apportava "le prime, più urgenti modifiche (...) tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell'Italia". In sostanza, è stata prevista la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti e la proroga delle Autorità di bacino, rinviando la vera e propria riformulazione del decreto all'adozione di altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D. Lgs 152/2006 entro 2 anni dall'emanazione di quest'ultimo) da adottarsi secondo la seguente tempistica: rivisitazione della disciplina acque e rifiuti entro il 30 novembre 2006, totale riformulazione del D. Lgs 152/2006 entro il gennaio 2007.</p>
<p>D. Lgs 8 novembre 2006 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i></p>	<p>Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del D. Lgs 152/06 e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono soppressi.</p>

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge 7 febbraio 1994 n. 8 <i>Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni</i>	Attuazione della legge 183/89 ai fini della definizione del nuovo assetto territoriale e delle competenze funzionali tra i diversi operatori, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La LR 38/93 istituisce in Campania 25 bacini idrografici di interesse regionale. Ai fini dell'elaborazione dei Piani di bacino regionale, i bacini idrografici sono raggruppati in 4 complessi territoriali, cui corrispondono altrettante Autorità di bacino regionale, con compiti di governo del territorio, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, e di attuazione dei piani relativi al bacino idrografico di competenza. 1) Bacino Nord Occidentale della Campania 2) Bacino del Sarno 3) Bacino in Destra Sele 4) Bacino in Sinistra Sele
Legge Regionale 21 maggio 1997 n.14 <i>Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.36"</i>	La LR 14/97 ha istituito, ai sensi della Legge "Galli" n. 36/94, gli Enti di Ambito Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato in Campania, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO 3 Sarnese Vesuviano; ATO 4 Sele. I Comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO (indicati nella cartografia allegata alla LR 14/97) devono provvedere la costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Ente di Ambito e dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa e patrimoniale, garantita dall'istituzione di un apposito fondo di dotazione dell'ente. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione del SII, sulla base di quelle previste dalla legge, e procede alla stipula di apposita convenzione con disciplinare con il soggetto affidatario del Sii, in seguito ad una procedura di affidamento conforme alla normativa dettata in materia.
DGR 700/2003 <i>Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)</i>	La delibera approva l'identificazione delle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola in Campania.
Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007</i>	L'articolo 3 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/97" della Legge finanziaria regionale ha istituito un nuovo Ente di Ambito Ottimale per il servizio idrico integrato: l'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprendete tutti i comuni della Provincia di Caserta che nella cartografia allegata alla LR 14/97 ricadevano sotto la lettera A9 ed erano stati assegnati all'ente di ATO n. 2.

Atmosfera e Cambiamenti Climatici: principale normativa di riferimento**NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare

<i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Direttiva 2001/77/CE <i>sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili</i>	<p>La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo, delle fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un positivo impatto sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto.</p> <p>Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali per il 2010 riportati in apposita tabella, che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da F.E.R. sul consumo totale della Comunità. Gli obiettivi indicativi nazionali saranno rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto.</p> <p>Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 75 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri.</p> <p>La Direttiva prevede la pubblicazione con cadenza quinquennale e biennale da parte degli Stati membri di diverse relazioni concernenti l'aggiornamento per i successivi 10 anni degli obiettivi indicativi nazionali, analisi del raggiungimento di tali obiettivi, valutazioni sull'attuale quadro legislativo e regolamentare e una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva.</p>
Direttiva 2002/91/CE <i>sull'uso razionale dell'energia negli edifici</i>	<p>L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.</p> <p>Le disposizioni in essa contenute riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; la certificazione energetica degli edifici; l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni. <p>Si stima che l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia comporterà un risparmio stimato in circa 40 Mtep entro il 2020.</p>
Direttiva 2003/30/CE <i>sui biocarburanti</i>	<p>La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili. La promozione dell'uso di</p>

	<p>biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato.</p> <p>La direttiva è stata approvata l'8 maggio 2003 e impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004.</p> <p>Gli Stati membri avevano l'obbligo implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superasse la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%.</p> <p>Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo al contempo conto della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.</p> <p>Gli Stati devono informare i consumatori relativamente alla disponibilità dei biocombustibili, promuovere una specifica etichettatura nei punti vendita, comunicare alla Commissione Europea le misure adottate a sostegno dei biocarburanti, nonché i dati relativi alle vendite dei diversi tipi di combustibili da trazione.</p>
<p>Direttiva 2003/87/EC <i>sull'Emission Trading</i></p>	<p>La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il campo di applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerali, produzione di pasta per carta e cartoni. 2. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. 3. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. 4. Le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva, sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. 5. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati. 6. Le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (es. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale. 7. La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. 8. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. 9. La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 euro nel periodo 2005-2007 e di 100 euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.
<p>Direttiva 2004/8/CE <i>sulla cogenerazione</i></p>	<p>La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche.</p> <p>La direttiva impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006.</p> <p>Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione ha stabilito i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.</p> <p>Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-generazione ad alto rendimento. Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di CO₂.</p> <p>La direttiva propone, in effetti, di concentrare il sostegno pubblico diretto sull'elettricità prodotta nei piccoli impianti (di capacità inferiore a 50 MWe). Anche i grandi impianti potranno usufruire di aiuti, ma solo per la produzione di elettricità corrispondente ai primi 50 MWe per evitare che beneficino di sovvenzioni eccessive.</p> <p>Infine, per eliminare ogni possibile ambiguità derivante dalle attuali definizioni e rafforzare la trasparenza e coerenza del mercato interno dell'energia, la proposta della Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di una definizione comune di cogenerazione e prevede un metodo flessibile per determinare la cogenerazione ad alto rendimento.</p>
<p>Direttiva 2005/32/CE <i>relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia</i></p>	<p>La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature.</p> <p>Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una misura di implementazione potrà contenere requisiti specifici di</p>

	<p>prodotto, requisiti generici o un mix delle due tipologie.</p> <p>I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo complesso, senza fissare valori limite.</p> <p>I requisiti di ecodesign verranno stabiliti da un Comitato di Regolamentazione, sulla base di studi tecnico-economici. Questa direttiva implica la Marcatura CE dei prodotti e introduce l'uso obbligatorio di metodologie LCT (Life Cycle Thinking).</p>
<p>Direttiva 2006/32/CE <i>sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici</i></p>	<p>Obiettivi generali</p> <p>1 Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione di questa direttiva</p> <p>2 Ogni Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare</p> <p>3 Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi</p> <p>4 Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo.</p> <p>5 La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica.</p> <p>Obiettivi specifici per il settore pubblico</p> <p>1 Gli Stati membri assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva • che comunichi le buone pratiche messe in atto • che prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica generando il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo • lo scambio delle prassi tra gli enti del settore pubblico <p>2 Gli Stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1.</p> <p>Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio; b. I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione; c. Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento; d. Tariffe per l'efficienza energetica e per l'energia in rete; e. Le diagnosi energetiche; f. La misurazione e fatturazione dei consumi.

NORMATIVA NAZIONALE: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Delibera CIPE del 19/11/98 n.137

"Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"

L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale. Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010. Le linee guida individuano sei azioni prioritarie (si veda schema seguente) che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006. Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che hanno deciso di aderire volontariamente ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto.

Obiettivi	Azioni	Obiettivo di riduzione (MtCO2)
1. Aumento di efficienza del sistema elettrico	Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico.	-20/23
2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.	-18/21
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico.	-18/20
4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali • Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali • Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) 	-24/29
5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti	-15/19
6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	-0,7
TOTALE		-95/112

Delibera CIPE del 19/12/02, n.123

"Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"

Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n. 137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra"). Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton. Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti dai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (Emission Trading e Clean Development Mechanism), come pure quelle collegate alle pratiche forestali.

<p>Legge 10/91 <i>Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili</i></p>	<p>La Legge 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.</p> <p>L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate.</p> <p>In particolare, il comma 7 dell'art. 4 è rimasto inapplicato. Esso prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione.</p> <p>L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.</p> <p>L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).</p> <p>Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.</p> <p>Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.</p> <p>L'art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il M.I.C.A., il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.</p> <p>L'art. 31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici.</p> <p>L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione di una miriade di decreti, non sempre attuati.</p>
<p>D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 <i>"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"</i></p>	<p>Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è forse il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.</p> <p>In particolare il suddetto decreto ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica; • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento; • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore; • definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda; • previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici.
<p>D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 <i>"Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"</i></p>	<p>Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale P_n, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia. Le caldaie sono classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30% della potenza nominale.</p>

<p>D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 <i>"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"</i></p>	<p>Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:</p> <p>a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; c) lavastoviglie; d) forni; e) scaldacqua e serbatoi di acqua calda; f) fonti di illuminazione; g) condizionatori d'aria.</p> <p>Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing.</p> <p>Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:</p> <p>a) la descrizione generale del prodotto; b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie;</p> <p>Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile. Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.</p>
<p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"</i></p>	<p>Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività.</p> <p>Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovranazionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale" (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest'ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore a 300 MWt; • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. <p>Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici in attuazione del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99.</p> <p>Il decreto deve essere recepito nei vari ordinamenti delle Regioni con apposite leggi di attuazione, attraverso le quali ripartire ulteriormente le funzioni tra i diversi livelli di governo.</p>

<p>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 <i>"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica.</p> <p>L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia.</p> <p>A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta.</p> <p>L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia.</p> <p>Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.</p> <p>Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose. Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero. Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo. Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima. Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati.</p> <p>Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati dopo il primo aprile 1999, pari al 2% della suddetta energia elettrica importata o prodotta. Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata, in quanto gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.</p> <p>Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.</p>
<p>Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 <i>"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"</i></p>	<p>All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante i cosiddetti "certificati verdi".</p>

<p>Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 <i>"Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.</p> <p>Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce, inoltre, al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas. Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero):</p> <p>i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; • i grossisti e i distributori di gas naturale; • le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore. <p>Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei.</p> <p>Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilito od opera.</p> <p>I clienti che non rientrano nella categoria degli idonei sono sottoposti ad un regime tariffario che è definito dall'Autorità dell'energia elettrica e gas. Nell'ambito di tali linee guida ad ogni esercente è lasciata la facoltà di proporre diverse opzioni tariffarie. A clienti con medesime caratteristiche di consumo devono essere garantite le stesse tariffe.</p> <p>È interessante sottolineare che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.</p>
<p>Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 <i>in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW</i></p>	<p>La deliberazione disciplina le condizioni tecnico – economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici.</p> <p>Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (net metering) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi; • se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.

<p>Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 <i>"Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"</i></p>	<p>In particolare, l'articolo 3 detta le disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili ed alla relativa autocertificazione.</p>
<p>Legge 120/2002 <i>"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"</i></p>	<p>Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un Piano d'Azione Nazionale, approvato dal CIPE. La legge stanza un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra. Sulla base del nuovo Piano d'Azione Nazionale, verranno aggiornati gli aspetti operativi (azioni, strumenti, target settoriali e monitoraggio) della Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile.</p>
<p>Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 <i>"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"</i></p>	<p>Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all'Italia di procedere verso uno sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. I principali punti sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 che definiva l'obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l'obbligo dello 0,35% all'anno a partire dal 2004. 2. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il "Net Metering" anche per l'eolico di piccola taglia come avviene già per il fotovoltaico. 3. Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l'investimento iniziale. 4. Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico. 5. La semplificazione delle procedure autorizzative con l'introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, esprima l'autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. 6. L'introduzione di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 7. Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. <p>Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L'articolo 17 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti). Per l'effettiva attuazione di questa legge quadro è necessaria l'emanazione di una serie di circa venti decreti attuativi, previsti dal decreto medesimo.</p>

Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."

Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001. Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono: intervenire direttamente o tramite società controllate, acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service Companies) che abbiano effettuato gli interventi.

Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo.

Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale.

I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009.

L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale.

I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria.

I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'AEEG che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.

I decreti prevedono che l'AEEG rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.

I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.

Gli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica prevedono, per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i risparmi di energia primaria riportati nello schema seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di energia elettrica	
	[Mtep]	[GWh]
2005	0,10	455
2006	0,20	910
2007	0,40	1.820
2008	0,80	3.640
2009	1,60	7.280

Per quanto riguarda la distribuzione di gas, i decreti prevedono i risparmi riportati nella tabella seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di gas naturale	
	[Mtep]	[Mmc]
2005	0,10	122
2006	0,20	244
2007	0,40	488
2008	0,70	854
2009	1,30	1.585

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi.

Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente, tramite interventi che producano abbassamenti non necessariamente di tale forma di energia.

In particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
- l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'adozione di apparecchi utilizzatori particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe A; • impiego di sistemi ad energia solare; • l'adozione di sistemi di combustione particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe 4 stelle; • applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione; • interventi di miglioramento dell'involucro edilizio degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici sia in riscaldamento che in raffrescamento, e di architettura bioclimatica; • applicazione di sistemi di cogenerazione, utilizzo di recuperi termici e di energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento alimentate da sistemi di cogenerazione o da sistemi alimentati a biomasse o rifiuti; • impiego di veicoli elettrici ed a gas; • impiego di sistemi ad energia solare termica; • attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione. <p>I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e le relative modalità di raggiungimento. I distributori soggetti agli obblighi devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati tenendo conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale.</p>
<p>Decreto legge 12 novembre 2004, n.273 <i>"Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"</i></p>	<p>La legge stabilisce l'obbligo, per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 6 dicembre 2004. I gestori dei suddetti impianti comunicano all'Autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.</p>

Legge 239/04

"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"

La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento:

- la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001);
- il completamento della liberalizzazione dei mercati;
- l'incremento dell'efficienza del mercato interno;
- una maggiore diversificazione delle fonti energetiche.

Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, gli Enti Locali, lo Stato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Tra tali principi vanno annoverati la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie e le zone geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'energia offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica. Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia.

Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti. Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.

È poi stabilito che lo Stato e le Regioni garantiscano:

- il rispetto delle condizioni di concorrenza ;
- l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa;
- l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti;
- ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;
- l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
- l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;
- l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;
- la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico;
- procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio.

In sintesi, i punti chiave della legge sono i seguenti:

- le Regioni accrescono il loro ruolo nella promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, laddove lo Stato mantiene solo una funzione di indirizzo;
- sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in liberalizzazione e per stimolare gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche;
- è cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale;
- le aziende distributrici dell'energia elettrica e del gas naturale nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;
- si prevede che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che siano autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004, corrispondano alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli impianti provvede, quindi, alla ripartizione del contributo compensativo tra il comune sede dell'impianto, i comuni contermini e la provincia che comprende il comune sede dell'impianto;
- l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione sotto i 10 MVA e alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 viene ritirata dal GRTN o dal distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati;
- dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace;
- hanno diritto all'emissione dei certificati verdi l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, l'energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia

	<p>termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui al DM 20 luglio 2004; • i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh; • gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero della Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed equivalenti ai generatori di calore di pari potenzialità termica.
<p>Legge n.316 del 30/12/2004 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)</i></p>	<p>La presente norma prevede l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.</p> <p>L'articolo 1 contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione ad emettere gas serra:</p> <p>art.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.</p> <p>L'articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE:</p> <p>art.2 I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive.</p> <p>L'articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni:</p> <p>art.2 bis Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.</p>
<p>Decreto Legislativo del 30/05/2005 n.128 <i>sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"</i></p>	<p>Il decreto fissa le seguenti percentuali:</p> <p>1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005;</p> <p>2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010.</p>
<p>Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 <i>"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p>	<p>Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.</p> <p>Il decreto disciplina, in particolare:</p> <p>la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;</p> <p>l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;</p> <p>i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; -le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;</p> <p>i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;</p> <p>la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;</p> <p>la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.</p> <p>Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ➢ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; • una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; • una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'interno di quanto già previsto nei casi precedenti; - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; - sostituzione di generatori di calore. <p>Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della</p>

	<p>costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; • i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo. <p>Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I.</p> <p>Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m² o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² di superficie utile, che deve essere minore a determinati valori. Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile.</p> <p>Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 m² è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti.</p> <p>È possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti.</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di predisposizione per gli impianti solari termici e fotovoltaici; • obbligo di verifica per impianti di potenza < 35 kW: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido; ➢ ogni due anni se alimentati a gas e con più di 8 anni; ➢ ogni quattro anni per gli altri; • obbligo di verifica per impianti di potenza >= 35 kW: <ul style="list-style-type: none"> ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido o a gas; • verifiche di rendimento: <ul style="list-style-type: none"> almeno una volta all'anno se >= 35 kW; almeno una volta ogni 4 anni se < 35 kW. <p>La clausola di cedevolezza indicata dall'articolo 17 afferma la possibilità delle Regioni di recepire la Direttiva autonomamente nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Decreto legislativo.</p>
<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005 <i>"Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."</i></p>	<p>Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali.</p> <p>Certificati verdi (art. 5 e 6)</p> <p>Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi. Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita.</p> <p>Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10)</p> <p>Il gestore della rete con cadenza annuale pubblica un bollettino informativo con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione o in progetto, contenente anche il numero di certificati verdi emessi, dati statistici e dati sulle verifiche condotte sugli impianti. Inoltre lo stesso Gestore organizza un sistema informativo sugli impianti in questione</p> <p>Impianti alimentati da rifiuti (art. 12)</p> <p>Non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione</p>

<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005 <i>"Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"</i></p>	<p>Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno ▪ Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile) ▪ Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. <p>Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3) Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO₂. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzia le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso. Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50 MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. È possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattamento dei certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore.</p> <p>Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4) Ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in servizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento in data successiva al 28 settembre 2004. La quantità di energia avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete. Il certificato verde ha valore di 50 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro 60 giorni dalla comunicazione del produttore del quantitativo di energia prodotta. Agli articoli seguenti sono dettate norme sulle procedure burocratiche e sul bollettino annuale che il Gestore della rete è tenuto a pubblicare.</p>
<p>Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2 <i>"Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"</i></p>	<p>Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.</p>
<p>Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 <i>"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p>	<p>Il presente decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici.</p> <p>Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; ▪ applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ▪ definizione di criteri generali per la certificazione energetica; ▪ definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti; ▪ raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico; ▪ promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento. <p>Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi.</p> <p>Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dal 1° luglio 2007: Agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m², nel caso di compravendita dell'immobile, ed a tutti gli edifici pubblici, in caso di rinnovo o nuovo contratto di gestione degli impianti termici. 2. Dal 1° luglio 2008: Agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m² nel caso di compravendita dell'immobile (applicata all'immobile complessivo). 3. Dal 1° luglio 2009: Alle singole unità immobiliari.
<p>Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 <i>"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."</i></p>	<p>Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi.</p> <p>L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh. Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.</p> <p>Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al mercato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n°79).</p> <p>Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto 2004 n°239) che aveva previsto diritto di assegnazione di certificati verdi per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Tale disposizione risulta elisa dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, questo decreto salva i diritti acquisiti dagli impianti entrati in funzionamento fino all'approvazione della legge finanziaria, dagli impianti autorizzati perché entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti in costruzione, che entreranno in esercizio entro fine 2008. Per impianti superiori a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS. Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il restante 80% dev'essere coperto da certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree, ecc.).</p>

<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 <i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"</i></p>	<p>Spese ammesse Acquisto e installazione di: motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione. Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi devono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero.</p> <p>Intensità del contributo Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 Euro per intervento. I beneficiari potranno ottenere l'agevolazione fiscale quando faranno la denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. La detrazione è cumulabile con la richiesta di certificati bianchi ed anche con la richiesta di certificati bianchi ed anche con specifici incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni</p>
<p>CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.</p>	<p>Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie e contribuisce a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale. Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico.</p>
<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007 <i>"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"</i></p>	<p>Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW; concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh); pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%; incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati; semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi; offre certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1.200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici; offre la possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato. <p>Beneficiari del decreto sono sia persone fisiche che giuridiche, sia soggetti pubblici che condomini di unità abitative o condomini di edifici.</p>
<p>Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 <i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"</i></p>	<p>Spese ammesse Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione) Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche, dettagliate negli Allegati al decreto: per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva. Il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un attestato di certificazione energetica per il quale esiste già un modulo allegato al decreto.</p>

Biodiversità e Aree Naturali Protette: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione sulla diversità biologica <i>Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi susseguenti alle attività antropiche, ha previsto la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato e sulla dinamica degli ecosistemi naturali, alla sensibilizzazione ed alla formazione in relazione all'importanza della preservazione della biodiversità; all'istituzione di aree naturali protette, alla predisposizione di misure di conservazione, all'individuazione delle attività che determinano i più significativi impatti negativi sulla biodiversità ed alla regolamentazione dell'utilizzo delle risorse biologiche al fine di assicurarne la sostenibilità nel lungo periodo.
Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources <i>FAO, inizio anni '90</i>	La strategia fornisce un quadro tecnico ed operativo con il quale si è inteso agevolare la concreta attuazione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla Biodiversità in tema di conservazione e tutela delle risorse genetiche animali. L'obiettivo della Strategia è quello di facilitare le azioni di caratterizzazione, conservazione e gestione delle risorse genetiche animali in campo agricolo. Allo scopo, è stato anche sviluppato il "Domestic Animal Diversity Information System" (DAD-IS) che fornisce strumenti, raccolte di dati, linee guida, inventari, connessioni e contatti per una migliore gestione delle risorse genetiche animali nel Mondo.
Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture <i>Leipzig, Germania 1996</i>	La strategia rappresenta l'Accordo Internazionale con il quale le parti riconoscono l'importanza della conservazione e si impegnano a favorire una equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Nel Piano sono indicate 20 attività prioritarie da implementare. Le tematiche individuate sono: la conservazione in situ e lo sviluppo, la conservazione ex situ, l'uso delle risorse genetiche e la capacity building delle istituzioni. Inoltre il Global Action Plan riconosce per la prima volta la centralità del ruolo delle donne nella conservazione della diversità genetica vegetale a livello mondiale.
International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture <i>Risoluzione FAO n. 3/2001</i>	Il Trattato si pone come finalità la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali obiettivi, nel Trattato sono indicati gli strumenti che i sottoscrittori potranno promuovere e/o implementare al fine di dare concreta attuazione alla strategia delineata. Viene anche delineato un sistema multilaterale per facilitare, da un lato, l'uso delle risorse genetiche vegetali afferenti ai circa 60 generi contenuti nell'allegato 1 del Trattato, e consentire dall'altro la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Il Trattato è entrato in vigore il 29 giugno 2004.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" <i>Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di conservare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato mediante adeguate misure di protezione, gestione e regolamentazione del prelievo.
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" <i>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i> <i>Bruxelles, 21 maggio 1992</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, prevede misure generali di protezione per specie di flora e fauna di interesse comunitario e l'individuazione di aree di particolare importanza per la conservazione in stato soddisfacente di particolari habitat e specie per le quali prevedere uno specifico regime di gestione comprendente la predisposizione di appropriate misure di conservazione di carattere amministrativo, regolamentare o contrattuale. Tali misure possono prevedere sia divieti di svolgimento di attività particolarmente impattanti sui valori ecosistemici e florofaunistici tutelati, sia la sottoscrizione di accordi volontari tra soggetti gestori delle aree e operatori economici al fine di orientare le attività di questi ultimi verso forme compatibili con gli obiettivi di tutela. L'art.11 della Direttiva Habitat richiama la necessità di garantire adeguate attività di sorveglianza sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate.

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 <i>Legge Quadro sulle aree protette</i>	La legge detta principi fondamentali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali. Per tali aree la legge prevede uno specifico regime di gestione finalizzato in particolare alla conservazione di specie animali o vegetali, di loro associazioni o comunità, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorale tradizionali; alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare. Le medesime finalità sono perseguite dalla Legge Regionale della Campania n. 33/93 e s.m.i. con riferimento al sistema dei parchi e delle riserve di interesse regionale.
Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	La legge detta norme per la protezione della fauna selvatica (mammiferi, uccelli e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione nell'ambito di convenzioni internazionali, direttive comunitarie, decreti del Presidente del consiglio dei Ministri) e per la regolamentazione dell'attività di prelievo venatorio.
Legge n.124 del 14 febbraio 1994 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992</i>	La legge recepisce la Convenzione sulla biodiversità che persegue l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi correlata ad attività antropiche.
D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i.	Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE e detta disposizioni per l'attuazione,

<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i>	trasferendo a Regioni e Province autonome diverse competenze amministrative e gestionali.
Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>	Il decreto fornisce indicazioni per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale per la salvaguardia della natura e della biodiversità con valenza di supporto tecnico – amministrativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000.
Legge 6 aprile 2004, n. 101 <i>"Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001".</i>	Ratifica del International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993 <i>Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania</i>	La legge detta principi e norme per l'istituzione di aree protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 <i>Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale</i>	La legge prevede l'istituzione di parchi urbani e metropolitani allo scopo di individuare azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico – culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico produttiva soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. La legge persegue il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate mediante la salvaguardia, la valorizzazione e, ove possibile, il riaggiungimento di aree verdi, aree agricole, aree incolte, aree percorse dal fuoco, aree archeologiche inserite in contesti naturali, monumenti naturali.

Paesaggio e Beni Culturali: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico <i>Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992</i>	La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la protezione del patrimonio archeologico e a tal fine impegna gli stati firmatari a: delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e a creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n.202.
Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO) <i>Parigi, 16 novembre 1972</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di tutelare e conservare beni culturali, architettonici, archeologici, naturali ritenuti di valore universale, attraverso la creazione di una lista di siti (Lista del Patrimonio Mondiale) aggiornabile periodicamente.
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa <i>Granada, 3 ottobre 1985</i>	La convenzione sottolinea l'importanza di definire orientamenti per una politica comune sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico europeo. La convenzione è stata ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989.
Carta del paesaggio Mediterraneo <i>St. Malò, ottobre 1993</i>	La carta si pone tra gli obiettivi principali la conservazione del paesaggio con valore storico e culturale rappresentativo delle civiltà mediterranee e l'integrazione della variabile paesistica in tutte le attività antropiche suscettibili di produrre impatti su di essa.
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica <i>Sofia, 25 novembre 1995</i>	La Strategia ha l'obiettivo, da perseguire nell'arco di venti anni, di arginare la riduzione e il degrado della diversità biologica e paesaggistica del continente europeo.
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) <i>Postdam, 10/11 maggio 1999</i>	Lo SSSE mira al conseguimento di uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile che faccia perno principalmente sulla coesione socio-economica. Altro obiettivo è quello di limitare la standardizzazione e banalizzazione delle identità locali e regionali, preservando la varietà culturale del territorio europeo. Nello Schema viene dedicata particolare attenzione al patrimonio naturale e culturale costituito dai paesaggi culturali d'Europa, dalle città e dai monumenti naturali e storici, sempre più minacciati dai fenomeni di globalizzazione e modernizzazione socio-economica.
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) <i>Firenze, 20 ottobre 2000</i>	Obiettivo della Convenzione è di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di contrastare i rischi di omologazione, banalizzazione, se non addirittura di estinzione dei paesaggi europei, nonché di favorire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei paesaggi che sia capace di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 <i>Tutela delle cose di interesse storico artistico</i>	La legge individua alcune categorie di <i>case</i> d'interesse storico artistico, attraverso una elencazione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 <i>Protezione delle bellezze naturali</i>	La legge si pone l'obiettivo di definire i beni oggetto di tutela, istituisce un sistema di vincoli a tutela di specifici ambiti paesaggistici e descrive i loro caratteri di rarità e bellezza.
Regio Decreto n.1357 del 3 giugno 1940 <i>Regolamento relativo alla Legge n.1497/39</i>	
Costituzione della Repubblica Italiana Roma, 27 dicembre 1947	La salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ha rilevanza costituzionale ai sensi dell'art.9 che <i>tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.</i>
Legge n. 184 del 6 aprile 1977 <i>Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972</i>	La legge recepisce la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con essa lo Stato si impegna a conservare i siti individuati sul proprio territorio.
Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale</i>	La legge detta disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, individuando specifiche bellezze naturali soggette a vincolo e classificandole per categorie morfologiche. Inoltre essa attribuisce alla pianificazione (attraverso appositi "piani paesistici" o "piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori

	paesaggistici e ambientali”) il compito di definire i modi e i contenuti della tutela.
Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 <i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale</i>	La legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 <i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale</i>	Il Decreto individua specifiche tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce criteri tecnico-scientifici per la realizzazione di interventi sul patrimonio architettonico rurale.
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani) <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	La legge si propone di rendere maggiormente organica la disciplina del patrimonio culturale, storico – artistico, archeologico e architettonico italiano con un'esplicita integrazione in essa dei valori riferibili al paesaggio.
Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>	Il decreto prevede che le domande di autorizzazione da richiedere per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, a partire dal 2 agosto 2006 devono essere corredate da una relazione paesaggistica e ne stabilisce i criteri di redazione.
Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio.</i>	La legge ratifica la Convenzione europea sul paesaggio e ne dà esecuzione.
Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 <i>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO</i>	La legge stabilisce misure di sostegno per i siti italiani UNESCO e recepisce le indicazioni dell'organizzazione relativamente alla previsione di piani di gestione che ne assicurino la conservazione e la corretta valorizzazione.
Decreto Legislativo n. 62 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 63 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987 <i>Piano Urbanistico Territoriale dell' Area Sorrentino - Amalfitana</i>	La legge approva il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell' Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell' articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431
Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 <i>Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali</i>	La legge dà attuazione alla Legge Galasso e ha l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali e di regolare la costruzione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.
Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 <i>Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3</i>	La legge persegue le finalità di conservare e valorizzare i beni, non archeologici, ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Tra tali obiettivi rivestono particolare rilevanza i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; – la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; – la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2005 <i>Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia</i>	Con la legge si costituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino nella provincia di Salerno.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14. A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che: e) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica,

	<p>relativo ad ogni singola parte del territorio regionale;</p> <p>f) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio;</p> <p>g) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;</p> <p>h) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.</p>
<p>Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006 <i>"Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale"</i></p>	<p>La legge si pone l'obiettivo di conoscere, salvaguardare e valorizzare le tipologie tradizionali di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano.</p>

Rifiuti e Bonifiche: principale normativa di riferimento

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
<p>Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati</p>	<p>Questa disposizione regola il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevede un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo.</p>
<p>Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi</p>	<p>Tale direttiva prevede le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. Stabilisce inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Solo nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.</p>
<p>Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi</p>	<p>Gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura; inoltre l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.</p>

<p>Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)</p>	<p>Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.</p>
<p>Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti</p>	<p>La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili; sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica debbono essere ridotte; facilitando il trasporto e favorendo il recupero.</p> <p>E' necessario prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discarica per rifiuti pericolosi; - discarica per rifiuti non pericolosi; - discarica per rifiuti inerti.
<p>Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso</p>	<p>La direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.</p>
<p>Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico</p>	<p>La direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti.</p>
<p>Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti</p>	<p>La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultano. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità.</p>
<p>Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>
<p>Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</p>	<p>La direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse</p>
<p>Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti</p>	<p>La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza si è provveduto alla codificazione di tale direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; 2) in secondo luogo: <ol style="list-style-type: none"> i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.
<p>Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE</p>	<p>La direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Questa direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati "rifiuti di estrazione".</p>
<p>Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE</p>	<p>La direttiva stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori. <p>Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché</p>

	<p>delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.</p> <p>La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.</p>
--	---

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 <i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006</i></p>	<p>Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Stabilisce le priorità nella gestione dei rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevenzione della produzione di rifiuti; 2. Recupero dei rifiuti 3. Smaltimento dei rifiuti <p>Ai fini dell'attuazione del decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Stabilisce inoltre le modalità di gestione delle diverse categorie di rifiuti, le competenze di stato, regioni, province e comuni. Stabilisce che le regioni, sentite province e comuni, predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti e che tale gestione si attui all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali autosufficienti. Stabilisce dei percentuali minime di raccolta differenziata che devono essere raggiunte. Prevede inoltre la gestione degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti. Istituisce la tariffa ed individua un sistema sanzionatorio.</p>
<p>D.M. 5 febbraio 1998</p>	<p>Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97).</p> <p>Negli allegati sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art.33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro</p>
<p>Decreto 25 ottobre 1999, n. 471 <i>Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</i></p>	<p>Il regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; • le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; • i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; • i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; • il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; • i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. <p>Il regolamento stabilisce inoltre di progettare per fasi gli interventi di bonifica, di fare un censimento dei siti contaminati e di inserirli, dopo analisi, in un'apposita anagrafe.</p>
<p>Decreto 25 febbraio 2000, n. 124 <i>Ministero Ambiente – Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</i></p>	<p>Il decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto. <p>Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento. Stabilisce la modalità per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di co-incenerimento di rifiuti pericolosi</p>

<p>D.M. 18 settembre 2001, n. 468 <i>Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"</i></p>	<p>Il programma nazionale provvede alla:</p> <p>a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (SIN);</p> <p>b) definizione degli interventi prioritari;</p> <p>c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;</p> <p>d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse;</p> <p>e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi;</p> <p>f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;</p> <p>g) individuazione delle fonti di finanziamento;</p> <p>h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.</p>
<p>Decreto Interministeriale recante "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE": <i>Con Allegati C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi</i></p>	<p>Con il regolamento è data esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni.</p>
<p>Decreto 12 giugno 2002, n. 161 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.</i></p>	<p>Il regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:</p> <p>a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;</p> <p>b) causare inconvenienti da rumori e odori.</p>
<p>Decreto Legislativo 36/2003 <i>"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"</i></p>	<p>Tale Decreto rappresenta l'atto legislativo di recepimento e attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, i cui contenuti principali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di definizioni, tra le quali quelle di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di centro abitato; • la nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi) e le relative norme tecniche; • gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a livello di ATO, (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro quindici anni); <p>l'elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica;</p> <p>l'individuazione delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi; • le procedure di controllo per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica; • la definizione delle procedure di chiusura e delle modalità per la gestione operativa e post - operativa; • un nuovo sistema di garanzie finanziarie; • la precisazione che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, diretti e indiretti, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura; • l'introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche, in aggiunta a quelle fissate in generale dal D. Lgs. 22/ 97.
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 <i>Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</i></p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.</p>
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 <i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle modifiche apportate dal D.Lgs.149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"</i></p>	<p>Il decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.</p>
<p>Decreto 3 luglio 2003, n. 194 <i>Ministero delle Attività Produttive. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n.173 del 28-7-2003)</i></p>	<p>Le disposizioni del regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:</p> <p>a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio;</p> <p>b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;</p> <p>c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.</p>
<p>Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 <i>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</i></p>	<p>Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivano. Il decreto disciplina:</p> <p>a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;</p>

	<p>b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto.</p>
<p>Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 <i>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i></p>	<p>Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:</p> <p>a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;</p> <p>b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;</p> <p>c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del RAEE;</p> <p>d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>
<p>Decreto 3 agosto 2005 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i></p>	<p>Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto.</p> <p>Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.</p>
<p>Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.</i></p>	<p>Tale decreto introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209.</p>
<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 <i>Norme in materia ambientale. (G.U. n.88 del 14/04/2006 - S.O. n.96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n.300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n.300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n.299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)</i></p>	<p>Il decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.</p> <p>Per quanto riguarda la parte quarta, che ha abrogato il decreto Ronchi, è stata stralciata da questa legge quadro per essere ridefinita. Il governo ha messo a punto un primo decreto correttivo, approvato il 25 novembre 2006; la legge finanziaria 2007 ha sospeso l'applicazione di alcune norme, disponendo un ritorno al Ronchi, mentre il decreto Milleproroghe ha prorogato l'entrata in vigore di altre. La totale riformulazione del D.Lgs 152/2006 che doveva avvenire entro il gennaio 2007, sulla base della rivisitazione dello scorso novembre relativa alla disciplina acqua e rifiuti, ha ricevuto parere negativo dalla Conferenza Stato-Regioni riguardo lo schema di decreto legislativo di modifica del D Lgs 152/2006 approvato dal Governo in prima lettura il 12 ottobre 2006, ponendo come condizione per un suo futuro placet l'accoglimento di alcune proprie proposte emendative.</p>
<p>Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i></p>	<p>Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.</p>
<p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"</i></p>	<p>Ha introdotto, all'articolo 1, comma 1108 nuovi obiettivi di raccolta differenziata:</p> <p>a) 40% entro il 31 dicembre 2007</p> <p>b) 50% entro il 31 dicembre 2009</p> <p>c) 60% entro il 31 dicembre 2011</p>

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"</p>	<p>La legge regionale fissava fondamenti e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei rifiuti, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania.</p> <p>In particolare la legge, in coerenza con i principi sanciti dal DPR 915/82, prevedeva che il Piano avesse i seguenti obiettivi:</p> <p>il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo trattata e smaltita in Campania</p> <p>la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi</p> <p>il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile</p> <p>la ricognizione e il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e a qualsiasi altro titolo eseguiti</p> <p>il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi</p> <p>la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla produzione ed alla gestione del rifiuto</p> <p>La Legge, ai fini dell'elaborazione del Piano, introduce la "bacinizzazione" del territorio regionale ed individua, con un'analisi statistica territoriale, 18 Consorzi di Bacino come cluster di Comuni adiacenti, all'interno dei quali assicurare lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.</p>

<p>Del 525/2006 <i>Disegno di legge ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti". Con allegato</i></p>	<p>Il disegno di legge considera la corretta, razionale, programmata, integrata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti – da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano – quale preconditione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale.</p> <p>Il disegno di legge, in attuazione della normativa vigente:</p> <p>a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;</p> <p>b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;</p> <p>c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni ed i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzate come disciplinate dal disegno di legge.</p> <p>Il disegno di legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici.</p> <p>Il disegno di legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità:</p> <p>a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;</p> <p>b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima;</p> <p>c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;</p> <p>d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;</p> <p>e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;</p> <p>f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c);</p> <p>g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla Regione.</p>
<p>Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n.263 <i>Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (GU n.235 del 9-10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006)</i></p>	<p>Tale decreto è stato emanato a causa della straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; considerata la gravità del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico; tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.</p>
<p>Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263 <i>Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n.290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Misure per la raccolta differenziata)"</i></p>	<p>In questo decreto legge si proroga l'attività del Commissariato di Governo fino al 31 dicembre 2007 e si individuano misure per attivare la raccolta differenziata, per la bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006 <i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546)</i></p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561 <i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania</i></p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 <i>Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania</i></p>	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, viene prorogato sino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.</p>

Ambiente Urbano: principale normativa di riferimento

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 <i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i>	Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.
Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 <i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i>	L'obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.
Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 <i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>	L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente
Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 <i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i>	Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti: a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.
Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 <i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i>	La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.
Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 <i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</i>	La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.C.M. del 01/03/91 <i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>	Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.
Legge n. 447 del 26/10/95 <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>	Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.
D.P.R. n. 496 del 11/12/97 <i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i>	Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali
D.P.R. n. 459 del 18/11/98 <i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i>	Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funiculari.
D.M. del 03/12/99 <i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i>	Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.
D.P.R. n. 476 del 09/11/99 <i>Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i>	Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico
D.M. del 13/04/00 <i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i>	Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.
Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 <i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i>	Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/CE al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.
DPR n. 142 del 30/03/04 <i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i>	Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.
Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 <i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i>	La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.
Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i>	Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.
DECRETO 13/02/06 <i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i>	Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 <i>Comunicazioni mobili e personali.</i>	La direttiva indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali.
Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>	La direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 36 del 22/02/01 (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001) <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i>	La legge persegue il duplice obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
DPCM del 8/07/03 (GU n. 200 del 29/8/ 2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
DPCM del 8/07/03 (GU n. 199 del 28/8/2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150) <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	La normativa entrata in vigore il 15//09/03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'impiego di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a. reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b. attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c. tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d. servizi radioelettrici. Rimangono escluse dal Codice le disposizioni in materia di: a. servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c. disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

Decreto 27 novembre 2003 (GU n. 289 del 13/12/2003) <i>Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"</i>	
Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03 <i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>	Il decreto attua la direttiva 2001/77/CE ed ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, nonché di favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 13 del 24/11/01 <i>Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti</i>	La legge ha la finalità di stabilire norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
Legge Regionale n. 14 del 24/11/01 <i>Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le tele-radiocomunicazioni.</i>	La legge ha la finalità di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti
Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento <i>"Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)</i>	

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).</i>	
--	--

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002) <i>"Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici"</i>	La legge ha come finalità: a. la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la b. prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; c. la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania; d. la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza e. regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso; f. la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali; g. la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
--	---

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99 <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Comunicazione COM(2001)31 del 24 01/01 <i>Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"</i> Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 <i>che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente</i>	Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative a inquinamento atmosferico, ambiente marino, uso sostenibile delle risorse, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, uso sostenibile dei pesticidi, protezione del suolo e ambiente urbano.
Comunicazione della Commissione COM(2004)60 dell'11/02/04 <i>Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano</i> Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 del 11/01/2006 <i>relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano</i>	La strategia persegue l'obiettivo di definire soluzioni comuni per le città europee alle problematiche in materia di ambiente. In particolare definisce quattro priorità strategiche: <ul style="list-style-type: none"> • gestione urbana sostenibile • trasporti urbani sostenibili • edilizia sostenibile • progettazione urbana sostenibile

NORMATIVA NAZIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.1150 del 17 agosto 1942 <i>Legge urbanistica</i>	L'art.5 della Legge introduce il piano territoriale di coordinamento allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265</i>	L'art.20 della norma stabilisce che la Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: <ol style="list-style-type: none"> a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

NORMATIVA REGIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 16 del 13 agosto 1998 <i>Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale</i>	La legge disciplina l'assetto, le funzioni, la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della regione Campania.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Gli obiettivi specifici che rivestono particolare rilevanza in relazione all'ambiente urbano sono la promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo e la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico.
Delibera di G.R. n.834 dell'11 maggio 2007 <i>Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed</i>	

urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio"	
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 "Piano Territoriale Regionale (PTR)"	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.

NORMATIVA NAZIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 122 del 24/03/89 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, le opere di viabilità e di accesso.
Legge n. 208 del 28/06/91 <i>Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e/o pedonali.
Legge n. 211 del 26/03/92 <i>Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa.</i>	La finalità della legge consiste nello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane attraverso l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali.
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 <i>Nuovo Codice della strada</i>	Il decreto istituisce Piani Urbani del Traffico al fine di integrare altri strumenti pianificatori comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
D.M. del 27/03/98 <i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i>	Il decreto stabilisce l'obbligo in capo alle regioni del risanamento e la tutela della qualità dell'aria attraverso azioni per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

NORMATIVA REGIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 <i>Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilità della Regione Campania.</i>	La legge introduce cambiamenti nella gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico su gomma, si persegue attraverso due obiettivi: collegare le zone non servite dal trasporto su ferro e costituire un servizio di adduzione alle linee ferroviarie.
Delibera Giunta Regionale n.1282 del 05/04/02 <i>Primo programma degli interventi infrastrutturali</i>	La legge definisce un programma di interventi infrastrutturali ritenuti necessari per garantire l'accessibilità per persone e merci all'intero territorio regionale; la sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di emissioni inquinanti; la riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; la garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; la garanzia di adeguati standard di sicurezza; la garanzia di accessibilità ai servizi da parte di fasce sociali deboli e persone con ridotta capacità motoria.

NORMATIVA NAZIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Interministeriale n.1444 del 02/04/68 <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765.</i>	La legge stabilisce la dotazioni degli standard urbanistici di verde pubblico, per il gioco e lo sport il con un valore minimo di 9 m ² /abitante.

NORMATIVA REGIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 14 del 20/03/82 <i>Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica.</i>	La Legge Regionale stabilisce diversi valori minimi di verde pubblico pro capite che a seconda della localizzazione e dell'uso va dai 10 m ² /ab. ai 18 m ² /ab.

NORMATIVA EUROPEA: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 87/217/CEE del 19/03/87 <i>concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	La direttiva mira a stabilire misure e disposizioni al fine di ridurre e prevenire l'inquinamento causato dall'amianto nell'interesse della tutela della salute umana e dell'ambiente.
Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 <i>sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	La direttiva ha l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA NAZIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 257 del 27/03/92 <i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</i>	Questa è legge fondamentale relativa alla cessazione dell'uso dell'amianto. Essa detta norme su: il divieto di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Inoltre detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
Decreto Legislativo n. 114 del 17/03/95	Il decreto dà attuazione direttiva 87/217/CEE con le finalità di prevenzione e riduzione

<i>Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Decreto Legislativo n. 257 del 25/07/06 <i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	Il decreto da attuazione alla direttiva 2003/18/CE con l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA REGIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera Giunta Regionale n.1078 del 14/03/97 <i>Linee guida per la redazione del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto</i>	La delibera si pone l'obiettivo di definire linee guida per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Delibera Giunta Regionale n.7875 del 29/10/98 <i>Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 – Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto).</i>	La delibera ha costituito l' Unità Operativa Regionale Amianto (UORA) con l'obiettivo di redigere il Piano Regionale Amianto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257 del 27/03/92
Delibera Giunta Regionale n. 64 del 10/10/01 <i>Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (adozione).</i>	Il Piano ha l'obiettivo di definire le modalità per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto